IL

SACRO MONTE DI PIETÀ

DI ROMA

RICERCHE STORICHE E DOCUMENTI INEDITI

CONTRIBUTO ALLA STORIA DELLA BENEFICENZA
E ALLA STORIA ECONOMICA DI ROMA

DEL

Dottor DONATO TAMILIA

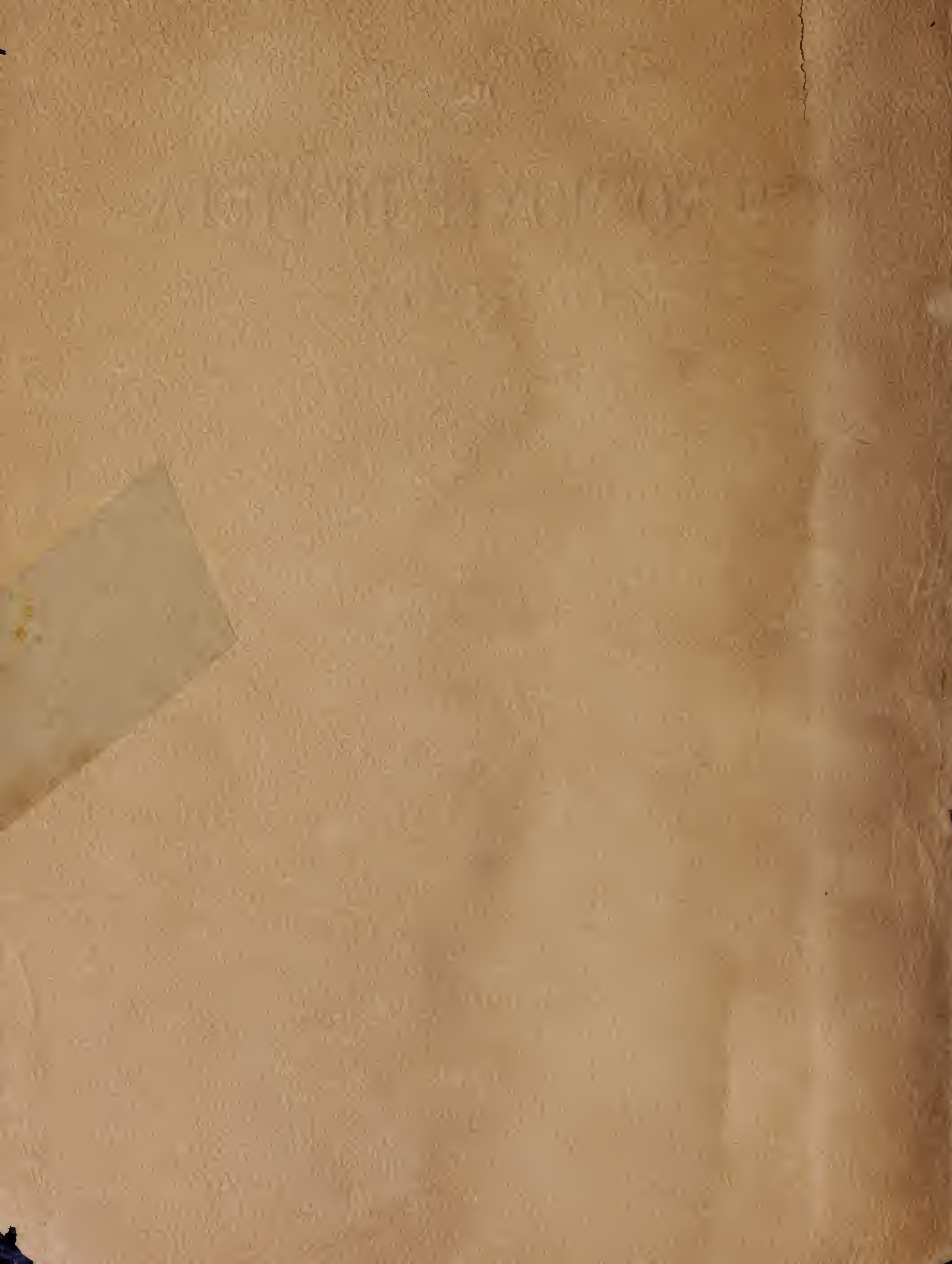
CON ILLUSTRAZIONI E TAVOLE



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1900



4S,

7 ills
4 plates

12/19



Roma Fotot. Danesi

IL

SACRO MONTE DI PIETÀ

DI ROMA

RICERCHE STORICHE E DOCUMENTI INEDITI

CONTRIBUTO ALLA STORIA DELLA BENEFICENZA
E ALLA STORIA ECONOMICA DI ROMA

PER IL

Dottor DONATO TAMILIA

CON ILLUSTRAZIONI E TAVOLE



ROMA
FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1900



PREFAZIONE



NELL'*aprile dell'anno passato la Commissione del Monte di Pietà di Roma, informata come fosse desiderio del Ministero di agricoltura, industria e commercio che i Monti di Pietà d'Italia meglio amministrati prendessero parte all'Esposizione mondiale di Parigi del 1900,*[1] *saviamente decise di concorrervi con una monografia storica che illustrasse le origini e le varie vicende del pio Istituto. L'incarico di redigerla fu affidato a me, che allora attendevo a riordinare appunto l'archivio del Monte, da anni abbandonato; ed io, sebbene conscio delle mie deboli forze, pure l'accettai di buon grado. E poichè tra i documenti dell'archivio da me già ordinati cronologicamente v'erano parecchie lacune, per colmarle decisi di fare alcune ricerche nelle pubbliche biblioteche della città. Nè invano, chè nella biblioteca Vaticana con sommo piacere rinvenni gli Statuti originali del Monte nel cod. Vat. 6203 e alcune brevi osservazioni intorno al suo governo del 1669 nel cod. Ottobon. 2498, e nell'Archivio di Stato* (Archivium Camerale, *sezione* Monte di Pietà) *trovai*

(1) *Lettera del 14 aprile 1899.*

altri preziosi documenti riguardanti la sua vita economica durante le vicende anteriori e posteriori alla Repubblica Romana degli anni 1798-1799. Così è nato questo lavoro, il quale va dal 1539, cioè dalle origini del pio Istituto, fino al 1874, nel quale anno il Sacro Monte di Pietà fu intieramente rinnovato: privato del Banco dei depositi, ridotto a semplice Opera pia dei prestiti sopra pegno, ebbe insieme con la propria autonomia nuovi Statuti e nuovi capitali. Infatti il Monte di Pietà di Roma, che ormai conta più di tre secoli e mezzo di vita, per il passato non solo fu un Monte di prestiti sopra pegno, ma anche il principale Istituto di credito della città; e se non ha il vanto di essere stato il primo a sorgere, pure per la sua legislazione statutaria, per la sua vita economica e per le sue relazioni immediate con il governo dei Papi ha un' importanza storica superiore a quella di qualsiasi Monte di Pietà d'Italia. Nato dalla carità di un umile figlio di san Francesco e di alcuni pii gentiluomini, raggiunse ben presto per i privilegi concessigli dai Sommi Pontefici un notevole stato di floridezza, quale non raggiunse mai alcun altro Monte di Pietà. Infatti nel Banco dei depositi affidatogli da Gregorio XIII trovava una fonte inesauribile di ricchezza, perchè, essendo i depositi, tanto giudiziarî quanto liberi, tutti infruttiferi, ne rinvestiva a tenue interesse il danaro, parte nel giro dei pegni, parte in Luoghi di Monte, parte infine in mutui a pii Istituti e a privati mediante sicure garanzie. Gli utili annuali tornavano a beneficio del Monte, cioè dei pignoranti, perchè a mano a mano che cresceva il capitale dell' Istituto diminuiva l' interesse sui pegni, talchè si giunse a prestare gratis la cospicua somma di trenta scudi e qualunque somma maggiore al lieve interesse del due per cento. Se il Monte avesse potuto continuare sempre così, senza mai deviare dagli

Statuti fondamentali vietanti di destinare ad altro uso il danaro dei poveri, forse sarebbe oggi l'Istituto più ricco d'Italia. Ma purtroppo non si tardò ad abusare per altri scopi del suo danaro; perciò quando il Governo pontificio se ne servì per i bisogni del suo erario, quando si fecero a privati rilevanti prestiti gratuiti senza pegno o con semplice ipoteca sopra i loro beni, il Monte incominciò a decadere; lo spinsero sempre più nella china fatale il Governo repubblicano francese (1798-1799) e quello imperiale (1810-1814), dopo il quale, perduta la propria autonomia, divenne un semplice Istituto camerale o, come noi diremmo, governativo, senza poter mai più risorgere a vera vita.

La legge del 1874 fu una necessaria reazione: rese il Monte indipendente, ma gli tolse, come si disse, il Banco dei depositi, suo naturale sussidio. La legge del 4 maggio 1898 sui Monti di Pietà *ridona al nostro Istituto la facoltà di accogliere depositi e le funzioni del credito. Spetta ai nuovi amministratori di ricondurlo all'antico splendore e d'impedire, se veramente la storia è maestra della vita, che con nuove e non giustificate ingerenze si torni ad abusare del suo danaro, destinato tutto all'aiuto dei bisognosi che ad esso ricorrono.*

Del metodo da me tenuto nella compilazione di questa monografia è inutile parlare: per simili lavori ormai non v'è che un sol metodo, quello scientifico. Perciò nell'esposizione dei fatti mi astenni da apprezzamenti o giudizi soggettivi: ogni notizia, ogni affermazione trova sempre la sua riprova nei documenti originali editi e inediti, di cui mi son servito. Ma del valore dell'opera altri dovrà giudicare; ben so che potevasi far meglio, tuttavia valga a mia discolpa non solo la brevità del tempo assegnatomi, ma anche il fatto che in

parte ho dovuto attendervi, per cause indipendenti dalla mia volontà, anche lontano da Roma. Gl' intendenti di tali studi non ignorano quanto sia difficile lavorare con innanzi un tempo determinato e per giunta lungi dal luogo ove si trovano i documenti, anche se questi siano stati prima accuratamente esaminati uno per uno.[1] *Ad ogni modo se sarò riuscito a far meglio conoscere questo importante Istituto di Roma, se avrò portato un qualsiasi contributo alla storia della beneficenza e alla storia economica della Città, questa sarà la miglior ricompensa alle mie fatiche.*

Roma, nell'aprile del 1900.

Dott. Donato Tamilia.

(1) *Colgo l'occasione di ringraziare pubblicamente l'amico Filippo Scalzi, il quale con diligenza ed amore esaminò meco alcuni Libri Mastri e alcuni Bilanci, l'amico avvocato Amedeo Noccioli, vicesegretario del Monte, che gentilmente volle leggere per me parecchi documenti, e sopra tutti il signor Giuseppe Langeli, segretario generale e direttore degli uffici, il quale mi fu assai largo di consigli e di aiuto nelle mie ricerche.*



INTRODUZIONE

BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTI EDITI E INEDITI



ELLA storia del Monte di Pietà di Roma nessuno finora si è occupato di proposito; incidentalmente molti ne hanno parlato nei loro scritti, ma non senza qualche inesattezza, perchè non sempre hanno attinto alle fonti dirette. Il Moroni, qualunque sia in generale il valore storico del suo *Dizionario Ecclesiastico*, nel pregevole articolo *Monte di Pietà* cita soltanto alcuni di questi scrittori; manca quindi un elenco completo di tutti coloro che nelle loro opere trattarono del nostro Monte. Noi, volendo riempire questo vuoto, meglio che una nuda enumerazione di nomi, crediamo di fare una breve, ma esatta rassegna bibliografica intorno al Monte, seguendo l'ordine cronologico.

I tre primi scrittori per ordine di tempo sono: Camillo Fanucci, Teodoro Amydeno e l'anonimo autore del *Vero stato degli Ebrei in Roma*. I passi delle loro opere, in cui parlano del nostro Monte, meritano di essere riportati per intero, sia perchè sono brevi, sia perchè da essi dipendono più o meno tutti gli scritti di coloro che hanno fatto menzione del pio Istituto.

1. Camillo Fanucci, senese, recatosi in Roma nell'anno giubilare 1600, restò, come egli stesso racconta, commosso del bene che vi si faceva; onde, sebbene ottantenne, scrisse l'opera intitolata: *Trattato | di tutte le Opere pie | dell'alma città | di Roma* (Roma, per

2

Lepido Facii et Stefano Paolini, 1602). Tra le Opere pie è annoverato anche il Monte di Pietà. Ecco le parole del testo (libro secondo pagg. 128-130):

Del Monte della Pietà. Cap. VII.

Non essendo in Roma un'altra simil opera, non mi è parso conveniente di farne altra distintione, ma l'hò voluta mettere fra' Collegi (1). Dico dunque che quest'opera del Monte della Pietà fu eretta à instanza del Reveren. P. F. Giovanni Calvo Commissario Generale nella Corte Romana de' Frati dell'Ordine Minore di san Francesco, nell'anno 1539 sotto Paolo III di questo nome Pontefice, quale confermò l'opera, l'aiutò di denari et l'arricchì di molte indulgenze et privilegi. Questo Monte ordinariamente accomoda denari a poveri sopra pegni, fino alla somma d'otto et dieci scudi per persona, et quando si trova havere commodità di denari, ne presta molto maggior somma. Et questo occorre quando alcuno per fare opera pia et di carità, accomoda il Monte di qualche bona quantità di denari, overo per non tenere appresso di se denari con pericolo, li deposita per alcun tempo in esso Monte. Li pegni che giornalmente si pigliano, si custodiscono un'anno (*sic*) intero, nel qual tempo non venendo, o non mandando il padrone a riscuoterli si vendono pubblicamente et fedelissimamente a bandi con le candele accese, et si danno all'ultimo et maggiore offerente et del prezzo, poichè si è satisfatto il Monte, se ne dà credito ne' libri d'esso Monte al padrone del pegno, qual venendo in qual si voglia tempo riceve il suo restante del prezzo, subito acconciandosi la partita à detti libri. Et perchè il Monte ha molti Ministri, quali si tengono perpetuamente salariati con buone provisioni, per esser servitio di molto fastidio, perciò si pigliano provisioni a ragione di tre per cento, essendo che se detti Ministri si pagassero del Capitale, in poco tempo si vederebbe la fine del Monte. È questo Monte certamente cosa di grande commodità, et aiuto de' poveri nelli loro bisogni; poichè l'ostinati Ebrei con le loro usure si fanno pagare diciotto, venti, et ventiquattro per cento; et quest'uso di Monte si dovrebbe introdurre in ogni luogo, per tor via l'usure, che dannano il corpo, et l'anima. È governata questa sant'opera da una Confraternita, detta del Monte della Pietà qual deputa ogn'anno offitiali de' suoi fratelli per governo d'esso Monte; et detti offitiali deputati fanno congregatione ogni settimana almeno una volta dando ordine a quello che fa di bisogno per mantenimento del medesimo Monte. Questa Confraternita non veste sacchi, ma ha per insegna una Pietà con cinque Monti. Fa la sua festa il dì dell'ottava della Pentecoste, con processione et altre solennità. Et poi che essa confraternita non fa altre opere, non se ne farà altra memoria, come di molte altre, che hanno spedali, Collegi, o altre simili opere in governo, et cura. La felice memoria di papa Sisto Quinto, ultimamente ordinò per sua bolla, che tutti i depositi da

(1) Il secondo libro descrive appunto «tutti i Collegi et Monasterii, che fanno ma-«ritaggi et altre opere pie, in fauore dei poueri di Giesu Christo nostro signore» (pag. 118).

farsi alla giornata si facessero in detto Monte; il che s'osserva inviolabilmente, con grande aiuto del Monte, et de' poveri, perchè con questi depositi si fanno prestanze molto maggiori che non si facessero innanzi.

Il Fanucci cade in qualche errore: se al suo tempo il Monte prestava molto danaro, questo non proveniva tanto dai prestiti gratuiti fatti al pio Istituto, quanto dai depositi liberi e giudiziari, i quali ultimi poi non furono resi obbligatorii da Sisto V, ma da Gregorio XIII e confermati da Clemente VIII.

2. Teodoro Amydeno, avvocato della Curia romana, nel 1625 scrisse un'opera simile a quella del Fanucci, con questo titolo: *De Pietate* | *Romana* | *libellus* | *in quatuor Partes divisus* | *Auctore* | *Theodoro Amydeno* | *in Romana Curia* | *Caussarum Advocato* (Romae, Typis Iacobi Mascardi, 1625).

Il capitolo IX della prima parte è dedicato al Monte (pag. 92):

De monte Pietatis, et Depositorum.

Nihil in magna Civitate conuenientius, quam pauperum commoditati receptis pignoribus praebere mutuam pecuniam, et nullam inde exigere vsuram. sub Paulo III e pauperum manu recipiendis pignoribus destinatus est locus sub vocabulo montis Pietatis et Depositorum, qui tum Pauli supradicti; tum aliorum Summorum Romanorum Pontificum liberalitate, et priuilegiis in hunc diem valde excreuit, recipiuntur hic quotquot pauperum, ac egentium afferuntur pignora: nulla, saltem considerabili pro mutuata pecunia recepta usura. tempus luitioni praescriptum menses octodecim, si pignorantes pignora non repetant, venduntur sub hasta. notatur quanti diuendita et hoc quod plus data pecunia distrahuntur (*sic*), restituitur pignorum dominis, quandocumque tandem repetant, cui repetitioni nullus praescriptus est terminus. ingens est loci ministrorum numerus, quibus omnibus menstrua assignatur pro laboribus merces, ex penu loci deducta. gubernatur a Congregatione proborum aliquot virorum, tum ciuium Romanorum, tum curialium, qui rationes prouentuum accuratissime subducunt, ne apud ministros locus sit fraudi. opus ipsum est profecto summae pietatis et pauperibus summopere vsui; nam subueniunt non solum pauperes Vrbis, sed et pagorum, castrorum et oppidorum circumiacentium: quibus magnum est lucrum pecuniam in messem accipere et eam messe collecta recepto pignore restituere.

Quest' ultima notizia è per noi di somma importanza, perchè ci fa sapere che il Monte al principio del secolo XVII non solo beneficava i poveri della città, ma anche i contadini dei paesi circonvicini.

3. Il terzo storico del Monte è, come si disse, l'anonimo autore dell' opuscolo intitolato: *Il vero stato degli Ebrei in Roma* (In Roma, nella stamperia del Varese, 1668). Fu scritto contro gli Ebrei, allorchè questi con suppliche e con lettere si lamentavano che Clemente X volesse abolire intieramente le loro usure. Alla tesi – tra le altre – sostenuta dagli Ebrei che « l' annullamento delle loro usure fosse una condanna di tutti i Pontefici che fino allora l'avevano permessa », così risponde l' Anonimo (pag. 36):

Il Monte della pietà di Roma nacque a rimedio della povertà bisognosa e a distruzzione delle Vsure l'anno 1539 sotto Paolo III come apparisce dalla Bolla « Ad Sacram « Petri » dell'istesso Pontefice. Ma che? Come ogni altra cosa, che non piglia il suo essere tutto a un tratto, egli ne' suoi principii, fu più tosto un Atomo che un Monte, massimamente al Bisogno della Povertà cresciuto al pari della Penuria universale del denaro, che, per tutto il secolo passato, fu maggior che grande, tanto in Roma, quanto nel resto d'Italia, come apparisce da gli effetti, che furono gl' interessi altissimi dei Censi, de' Cambi, e dei Monti; e molto più dalle cagioni di essi, che furono Guerre, Sacchi, Devastazioni. Adunque in quel secolo mancò a' Romani Pontefici, nel Monte suddetto, il Rimedio proporzionato al Male. In questo secolo poscia, è vero, che, ritornando a poco a poco l' Abbondanza del denaro in Italia, e la Ricchezza in Roma, crebbe la frequenza de' Lasciti pii, e la copia de' Depositi, e con essi a poco a poco ancora il Monte della Pietà, fino a rendersi finalmente d' Atomo un Monte, atto a supplire a quanta imprestanza hoggidì fanno gli Hebrei.

Queste poche parole ben delineano il progressivo svolgimento dello stato economico del Monte sino a tutta la prima metà del secolo XVII.

4. Alla fine del qual secolo Carlo Bartolomeo Piazza riprese l' argomento trattato dal Fanucci e dall' Amydeno e, largamente attingendo da loro, scrisse l' opera intitolata: Εὐσεβολόγιον | *Eusevologio* | *romano* | *overo* | *Delle Opere pie* | *di Roma* | *accresciuto et ampliato secondo lo stato presente* | *con due trattati delle Accademie e Librerie* | *di Roma* | *dell' Abbate* | *Carlo Bartolomeo Piazza.* | ... *Seconda impressione* (1) (In Roma, MDCXCVIII). Il capitolo XXIX del « Trattato Sesto »

(1) La parte che si riferisce al Monte è la stessa nella prima (1679) e nella seconda edizione.

è dedicato al *Sagro Monte della Pietà.* Il capitolo del Piazza ci dà esatte notizie, perchè fu compilato anche sulla prefazione premessa alla stampa degli *Statuti del Monte* fatta nel 1618. È notevole il colorito secentistico che tutto lo informa. [1]

5. Il conte di Tournon negli ultimi anni di sua vita scrisse l'opera, in tre volumi, intitolata: *Études statistiques sur Rome et la partie occidentale des États romains* (Paris, Treuttel et Würtz, 1831). Questi studi sono pregevoli, perchè il Tournon parla con cognizione di causa, essendo stato Prefetto di Roma dal 1810 al 1814. Allora egli tra le altre cose ebbe ad occuparsi anche del nostro Monte, che si trovava in tristi condizioni economiche. Le brevi notizie che di esso ci dà (II, 133-134), si riferiscono appunto a quel tempo e sono per noi di grande importanza.

6. Il Moroni, nel volume XLVI (pagg. 157–268) del suo *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica,* scrisse un articolo che è il migliore e il più compiuto che si abbia intorno al Monte. Egli facendo tesoro di tutto quello che ne avevano scritto il Fanucci, l'Amydeno e il Piazza, ed esaminando (almeno le cita) quasi tutte le Bolle e i Brevi pontifici editi riferentisi all'Opera pia, a grandi linee, diciam così, tratteggia la storia del Monte dalle origini ai suoi tempi. Nell'esposizione v'è un po' di confusione e qua e là vi sono parecchie inesattezze; ma il Moroni ha il merito di aver attinto anche alle fonti dirette edite e, per il primo, di averle citate.

7. Nel 1856 il Blaize, direttore del Monte di Pietà di Parigi, pubblicò un importante lavoro intitolato: *Des Monts-de-Piété et des Banques de prêt* (Paris, 1856), in due volumi. Nel primo di questi (cap. II, pagg. 78-82) parla del nostro Monte: attinge la materia dal Cerreti, [2] dal libro *Bolle et Privilegi* e dalla prima edizione dell'opera

(1) Riferisco per saggio un periodo. Il Piazza parlando del palazzo del Monte dice che si può « giustamente chiamare, o la Casa dei Poveri o il Rifugio de' Miserabili e l'Emporio « Vniversale di pietoso traffico per benefizio di tutt' il Mondo Cristiano, essendo incredibile « il gran flusso e riflusso di questo Mare delle pubbliche calamità e soccorsi » (pag. 405).

(2) CERRETI, *Histoire des Monts-de-Piété*, Padoue, 1752. Non mi è stato possibile avere tra le mani una copia di tal opera.

del Morichini, di cui dobbiamo ancora parlare. Non ha punto originalità (in questa parte, beninteso) e cade in un gravissimo errore cronologico (il quale, del resto, sembra essere del Cerreti), affermando che nel 1584 il cardinale Carlo Borromeo fece gli Statuti del nostro Monte. Gli statuti nel 1584 contavano già diciannove anni di vita!

8. Monsignor Carlo Luigi Morichini, nel 1832, pubblicò un libro intitolato: *Degli Istituti di pubblica carità e d'istruzione primaria in Roma*, che rifece intieramente, accrescendolo, nel 1842 e poi nel 1870. Poichè anche le notizie intorno al Monte sono accresciute nella « edizione novissima », noi non ci occupiamo punto delle prime due. Il Morichini riprese, con maggiore dottrina e con maggiore genialità, il tema trattato dal Fanucci, dall'Amydeno e dal Piazza. Il capitolo XXIV del libro primo (pagg. 321-330), dedicato al nostro Monte, è fatto con molto garbo, ma non contiene quasi nulla di nuovo rispetto a quello che dicono gli storici sopra menzionati.

9. Da ultimo [1] devesi parlare di ciò che il Rodocanachi nell'opera intitolata: *Le Saint-Siège et les Juifs | Le Ghetto à Rome* (Paris, Librairie de Firmin Didot et C.ie, 1891), scrive delle relazioni tra gli Ebrei e il nostro Monte, perchè egli cade in un gravissimo errore. Giova riportare le sue parole testuali (pagg. 246-247):

Déjà sous le pontificat si rigoureux de Clément VIII, la dette du Ghetto envers les chrétiens atteignait dix-huit mille écus, dont ceux-ci avaient grand peine à toucher les intérêts. C'est alors que ce pape, ému des supplications des juifs et peut-être plus encore de celles des chrétiens, autorisa la Communauté à s'agréger au Mont-de-piété fondé par Jean Calvo... Le Mont-de-piété prêtait à fort petits intérêts; les juifs en profitèrent pour se faire ouvrir sur-le-champ deux cent dix comptes de cent écus avec le montant desquels ils se libérèrent des dettes, qu'ils avaient contractées, et qui s'élevaient, on l'a vu, à dix-huit mille écus, tandis que le reste, sois trois mille écus, servait à payer à la Chambre Apostolique cette faveur.

In primo luogo, nè Clemente VIII (1591-1605) nè alcun altro Papa sognò mai di aggregare l'Università degli Ebrei al Monte di

(1) Tralasciamo di menzionare gli articoli che si trovano per le varie *Enciclopedie*, perchè o contengono notizie brevi e generali o sono compilati sugli autori da noi menzionati.

Pietà: con Bolle e Brevi minaccianti gravi pene i Papi tennero sempre lontani (almeno ufficialmente) gli Ebrei dal Monte, che, istituito contro di essi, si considerava come patrimonio proprio dei Cristiani poveri. In secondo luogo, una sola volta (nel 1675) il nostro Monte emise mille *Luoghi di Monte* (*Monte di Pietà vacabile*) che furono estinti nel 1707. Il Rodocanachi ha frainteso la sua fonte, che è *Il vero stato degli Ebrei in Roma*, dove si parla del *Monte Annona* (1) e di altri Monti che emettevano appunto Luoghi di Monte o cartelle di rendita pubblica. Ben altre sono le relazioni tra il nostro Monte e il Ghetto di Roma, ignorate dal Rodocanachi; noi ne discorreremo a lungo nel capitolo secondo del nostro lavoro.

Veniamo ora alle fonti dirette, cioè ai documenti originali, editi e inediti, che si riferiscono al nostro Monte di Pietà. Seguiremo anche qui l'ordine cronologico, fin dove è possibile, perchè i documenti esistenti nell'archivio del Monte si trovano riuniti in grossi fascicoli o registrati in codici, ma per lo più senza alcun ordine nè di tempo nè di materia. Noi li citeremo secondo il titolo che i fascicoli e i codici stessi portano sul loro dorso o sul foglio di guardia; l'asterisco indica i documenti inediti. (2)

I. *1. *Registro di Lettere Apostoliche e d' istrumenti diversi.* Questo prezioso manoscritto contiene anche documenti anteriori al settembre del 1539, cioè alla Bolla di costituzione del Monte.

*2. *Registro di Brevi, Strumenti e Decreti di Congregazione dal 1540 al 1604.* I decreti però arrivano sino al 1626 e sono estratti dagli originali.

II. **Bolle e Brevi e Lettere Apostoliche.* Sono i documenti originali, dei quali molti sono trascritti nei *Registri*, di cui vedi il nu-

(1) Per esempio nel *Vero stato*, etc. a pag. 18 si legge: « Innocenzo X all' Vniversità « Hebrea supplicante concedè l'aggregazione al Monte Annona seconda Erettione, e insieme « a tutti i Privilegi e utili di esso, per luoghi 1660 a 4 e mezzo per cento ». E il Rodocanachi intende il nostro Monte di Pietà (pag. 251): « Innocent X l'autorisa à se faire avancer cent « soixante mille écus par le Mont-de-piété, à 4 $^1/_2$ pour cent (Bref d'Innocent X, 7 Sept. 1647) ».

(2) Detto come sono formati i fascicoli, l'asterisco avrà un valore relativo: non tutti i documenti, cioè, contenuti in un dato fascicolo saranno da ritenersi inediti.

mero I, 1, 2. Tra le Bolle v' è quella di costituzione emanata da Paolo III il 9 settembre del 1539.

III. *Summario delle Indulgentie Faculta et gra|tie concesse alli benefattori del Sacro | Monte della Pietà de lalma città di Roma.* Questo preziosissimo documento, insperatamente trovato mentre attendevamo alla correzione delle prime bozze del nostro lavoro, è l'avviso messo per Roma per informare i cittadini che si era fondato il Monte di Pietà e che i benefattori di esso avrebbero acquistato molte e speciali indulgenze. Non ha data, ma è facile determinarla. Esso fu pubblicato certamente tra il 9 settembre del 1539 e il novembre del 1540, perchè menziona la Bolla di Paolo III (9 settembre 1539) e il cardinale di Santa Croce, cioè Francesco Quiñonez, protettore del Monte dal 9 settembre 1539 al novembre del 1540. E poichè la Bolla di Paolo III menzionasi come « nuovamente (cioè, per la prima volta) emanata », e il documento non è che un avviso (« Se notifica « a ciascheduna persona como... si e fondato in detta Citta di Roma, « il prefato Monte di pieta... »), così io credo che esso fu pubblicato proprio nel settembre del 1539, pochi giorni dopo la Bolla di Paolo III. Il *Summario* conferma quanto diciamo dei primi statuti del Monte e perciò lo riportiamo in appendice tra i documenti.

IV. *1. *Decreti di Congregazione del S. Monte di Pietà.* Sono i verbali originali della Congregazione contenuti in trentasette volumi che vanno dal 1540 al 1832. Da quest'anno al 1848 v'è una lacuna; dal 1848 al 1870 vi sono i **Verbali dei Congressi* tenuti dal direttore del Monte con altri pubblici ufficiali.

*2. *Decreti di Congregazione particolare.* Sono i verbali dei Congressi tenuti da una Sottocommissione, come noi diremmo, dal 1731 al 1761, particolarmente intorno agli interessi economici del Monte.

Tutti questi documenti sono fonti di primaria importanza.

V. 1. *Bolle et Privilegi | del | Sacro Monte | della Pietà | di Roma* (In Roma, nella stamperia della Rev. Camera Apostolica, M·DC·XVIII). Questo libro fu formato con molto criterio da Carlo Gabrielli, archivista e deputato del Monte dal 1603 al 1625, perchè servisse d'il-

lustrazione agli *Statuti* rifatti appunto nel 1618. Oltre i documenti relativi al nostro Monte (1539–1618) vi sono riportate la Bolla di Sisto IV sopra il Monte di Savona (1479), la Bolla d'Innocenzo VIII sopra quello di Cesena (1488) e la Bolla di Giulio II sopra il Monte di Bologna (1506), alle quali accenna, senza citarle, Paolo III nella Bolla di costituzione del nostro Monte.

2. Questo libro, accresciuto del Breve di Gregorio XV « Plurima et piissima » (18 giugno 1622), fu ristampato nel 1658 con gli stessi tipi; poi, accresciuto di altri documenti, fu ripubblicato, con i tipi di Gaetano Zenobi, nel 1714 e finalmente, sempre accresciuto, nel 1767 (in Roma, nella stamperia Ermateniana).

VI. *1. *Capitoli ed ordinationi del Sacro Monte de la Pietà di Roma.* Sono i primi statuti del Monte conservatici nel codice Vaticano 6203, pagg. 150-169. Di certo furono pubblicati; ma già nel 1618 non vigevano più, essendo stati riformati, come ci attesta il Gabrielli. Perciò noi li consideriamo come inediti e li riportiamo tra i documenti.

2. *Statuti | del Sacro Monte | della Pietà | di Roma* (In Roma, MDCXVIII, nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica). Questi Statuti sono del tutto diversi da quelli sopra menzionati. L'edizione fu ripetuta tale e quale, ma con l'aggiunta di note marginali, nel 1658 e poi nel 1714 con i tipi di Gaetano Zenobi (vedi numero V, 1, 2).

3. *Statuti | del | Sacro Monte | della Pietà | di Roma | rinnovati nell'anno* MDCCLXVII (In Roma, nella stamperia Ermateniana). Sono gli statuti anteriori rinnovati dal cardinale Castelli, visitatore apostolico del Monte.

4. *Relazione della Visita Apostolica del Sacro Monte della Pietà di Roma fatta dall'E.mo e R.mo Sig. Card. Aurelio Roverella, Pro-Datario di Nostro Signore Pio Papa Settimo e visitatore apostolico, co' nuovi Decreti e riformanze approvate da Sua Santità.* In Roma, MDCCCIII.

VII. **Patenti e Mandati dal 1574 al 1576.* Sono certificati di depositi pecuniarî fruttiferi e infruttiferi fatti presso il Monte e mandati di restituzione.

VIII. **Osservazioni intorno al governo del Monte.* Si trovano nel cod. Ottob. 2498, pag. 165. Non se ne conosce l'autore; ma deve essere stato uno dei deputati della Congregazione. La pag. 166'' (vuota) porta scritto, da seconda mano, l'anno 1669. E veramente le osservazioni corrispondono allo stato del Monte in quel tempo. Vedile tra i documenti.

IX. **Interessi diversi del Sacro Monte di Pietà dal 1539 al 1753.* Questo è il titolo di otto voluminosi fascicoli, i quali contengono chirografi e rescritti pontifici originali, notificazioni, editti e bandi pubblicati. Nel primo fascicolo vi è un opuscolo manoscritto contenente la Bolla e gli Statuti del Monte di Bologna ed altre Bolle appartenenti ad altri Monti. Se ne discorre nel secondo capitolo del nostro lavoro. Vedi sopra numero V, 1.

X. **Chirografi e Brevi dall'anno 1754 al 1797.* Sono gli originali riuniti in un volume. Essi sono anche trascritti nel *Registro di Chirografi pontifici,* in due volumi, nel secondo dei quali vi sono anche i chirografi che vanno fino al 1803.

XI. **Relazione della Visita Apostolica* del cardinale Castelli, fatta negli anni 1761–1766. È un manoscritto (di 126 pagine) prezioso, perchè contiene una fedele pittura del Monte di Pietà di quel tempo.

XII. **Fogli demostrativi de Capitali del Monte dei Prestiti* (fogli 23). È una relazione forse del computista del Monte presentata al Roverella. Dimostra che le cedole del Banco de' depositi furono prodotte intieramente dai prestiti forzati fatti dal Monte alla Rev. Camera Apostolica.

XIII. **Archivium Camerale,* sezione *Monte di Pietà,* nell'Arch. di Stato di Roma. Abbiamo potuto esaminarne solo i primi cinque *fascicoli,* che sono, per fortuna, quelli che maggiormente si riferiscono alla storia del Monte. Il fasc. V è il più prezioso. I documenti, prima del 1870, stavano nell'archivio del Monte; ma soppresso il Banco dei depositi, furono, come riferentisi a questo Istituto, portati nell'Archivio di Stato.

XIV. *1. *Bilanci* (volumi quattro); vanno dal 1659 al 1731. A questi documenti debbonsi aggiungere parecchi *Libri mastri,* tra i quali è prezioso quello che abbraccia gli anni 1796-1807.

*2. Registri *dei mandati* di pagamento; tra questi è importante soltanto quello che abbraccia gli anni 1797-1800.

XV. *1. *Relazione della Visita del Sagro Monte di Pietà di Roma fatta da Vincenzo Pericoli* (22 novembre 1847). È la relazione dell' inchiesta ordinata da monsignor tesoriere contro Gio. Pietro Campana, direttore del Monte.

*2. *Rilievi del direttore Gio. Pietro Campana posti a contesto con la Relazione della Visita fatta da Vincenzo Pericoli.* Trattasi di una voluminosa risposta che il Campana fece per difendere la sua amministrazione.

*3. *Appendice alla Relazione della Visita del Sagro Monte di Pietà di Roma in risposta alle deduzioni del direttore contro la medesima* (18 gennaio 1848). È, come si vede, la controrisposta del Pericoli al Campana.

XVI. 1. *Romana di peculato con abuso d'ufficio contro Gio. Pietro Campana, direttore del Sagro Monte di Pietà di Roma.* È la relazione del processo fatto nel 1857.

2. *Sentenza* (num. 744) pronunziata il 5 luglio 1858 contro Gio. Pietro Campana.

XVII. *Relazione sulle condizioni economiche e finanziarie del Monte di Pietà di Roma,* fatta da Achille Griffini il 27 novembre 1870 (*Gazzetta Ufficiale* di Roma, supplemento al numero 116, 17 gennaio 1871).

XVIII. *Legge 28 giugno 1874 sul Monte di Pietà di Roma,* numero 2054, serie 2ª.

XIX. *Relazione presentata alla Commissione di vigilanza col Rendiconto generale riassuntivo per le operazioni di liquidazione e provvisoria Amministrazione del patrimonio dell'antico Monte di Pietà di Roma* (Roma, 1891).

Queste sono le principali fonti donde abbiamo attinto le notizie per il nostro lavoro intorno al Monte; altre, meno importanti, saranno citate a pie' di pagina nel testo, quando se ne presenterà l'occasione.



CAPITOLO I.

ORIGINI DEL MONTE DI PIETÀ DI ROMA



Monti di Pietà sono un'istituzione italiana del secolo XV e si devono all' opera caritatevole dei frati Minori Osservanti di san Francesco. La loro origine (1) non è anteriore al 1462, in cui fu istituito il Monte di Pietà di Perugia per opera principalmente di frate Barnaba da Terni; (2) ma il primo ad avere la sanzione pontificia fu il Monte di Orvieto, da Pio II, il 3 giugno del 1463. (3) Il loro scopo, come risulta da quasi tutte le Bolle che si riferiscono alla loro istituzione, (4) fu quello di distruggere l' enorme usura esercitata dagli Ebrei e recare un sollievo ai poveri prestando loro danaro sopra pegno gratuitamente.

Dopo Perugia ed Orvieto, in breve volgere di tempo, le principali città d' Italia ebbero il loro Monte di Pietà: Viterbo nel 1474, Savona nel 1479, Mantova e Vicenza nel 1486, Cesena nel 1488, Pavia nel 1493, Milano nel 1497, Bologna nel 1506 e Torino nel 1519. Roma l' ebbe soltanto nel 1539. (5)

(1) Sulle origini in genere dei Monti di Pietà cf. BLAIZE, *Des Monts-de-Piété et des Banques de prêt* (Paris, 1856), I, 3, 37.

(2) A. BALLETTI, *Il Santo Monte della Pietà di Reggio nell' Emilia* (Reggio, 1894), cap. I.

(3) *Registro di lettere apostoliche e d'istrumenti diversi 1539-1558*, pag. 46v.

(4) *Bolle et Privilegi*, pagg. 1-31.

(5) Bolla di Paolo III « Ad Sacram Beati Petri », Idus Sept. 1539.

Il Monte di Roma, pertanto, sorse, relativamente agli altri, assai tardi. Eppure gli Ebrei in Roma v' erano da tempo antichissimo e vi esercitavano l'usura, prestando danaro anche sopra pegni. Nei loro libri erano segnati i nomi delle più illustri famiglie romane [1] e perfino di qualche Papa: Clemente VII, per esempio, dopo il sacco di Roma, domandò danaro ai banchieri ebrei. [2] Ma le condizioni economiche della città non erano tristi: il popolo campava con il suo lavoro più o meno agiatamente la vita, mentre i poveri veramente bisognosi erano soccorsi dagli Istituti di carità, che in Roma allora abbondavano. [3] Se non che il saccheggio [4] dato nel 1527 e durato sei mesi portò in Roma una grande mutazione. Le rapine inaudite dei soldati imperiali e la pestilenza spensero quel po' di vita che v'era: fu creato il debito pubblico; stagnò il piccolo commercio, e i nobili, diventati miseri, non offrivano più lavoro agli operai come una volta. Quel saccheggio fu invece per gli Ebrei una fortuna; infatti non solo non furono molestati dai feroci saccheggiatori, ma da essi acquistarono a vilissimo prezzo gli oggetti preziosi d'oro e d'argento, sacri e profani, derubati; onde accrebbero a dismisura i loro capitali. [5]

I poveri intanto, il cui numero ogni giorno più aumentava, per aver il danaro necessario ai più urgenti bisogni della vita erano costretti a ricorrere agli Ebrei, che prestavano, come abbiamo detto, sopra pegno ad altissimo interesse. Onde il più delle volte accadeva che i bisognosi non potessero riscattare le loro robe o per riscattarle dovessero fare nuovi sacrifizi, talchè dall' usura degli Ebrei più che mai erano ridotti all' estrema miseria.

La triste condizione dei poveri impietosì il frate Giovanni da Calvi, commissario generale dell'Ordine di san Francesco. Quest'umile

(1) *Statuti dei banchieri ebrei*, 1585.

(2) RODOCANACHI, *Le Saint-Siège et les Juifs*, pag. 246.

(3) FANUCCI, *Trattato di tutte le Opere pie dell'alma città di Roma*, in Roma, 1602.

(4) GREGOROVIUS, *Storia della città di Roma* (tradotta da R. MANZATO), Venezia G. Antonelli, 1876; VIII, 700 e seg.

(5) GREGOROVIUS, op. cit., VIII, 686.

fraticello, al secolo Giovanni Maltei, nato a Calvi nella Corsica, [1] fin da giovanetto era entrato nell'Ordine dei Minori. Dapprima go-



FRATE GIOVANNI DA CALVI (Da un ritratto del tempo).

vernatore dei Minori della sua provincia, fu nel Capitolo generale tenuto a Nizza nel 1535 eletto definitore generale dell' Ordine e

(1) Comunemente il nostro frate si suole chiamare Giovanni *Calvo*, come se Calvo fosse il cognome. Calvo è la traduzione meccanica, diciamo così, del latino *Calvus*, che vale appunto *da Calvi*, cioè *nato a Calvi*.

nel 1538 commissario della Curia romana. (1) Egli, riflettendo a quello che già avevano fatto parecchi suoi confratelli in varie città d' Italia, pensò d' istituire anche in Roma un Monte di Pietà. Parlò del suo disegno con cospicui personaggi della Corte pontificia, con nobili romani e con pii e ricchi mercanti forestieri residenti in Roma. La proposta parve a tutti bella, utile e degna della città eterna. Senza mettere tempo in mezzo, furono subito procurate le Bolle pontificie riguardanti l' erezione dei vari Monti d' Italia, specialmente del Monte di Bologna, del quale furono trascritti anche gli Statuti, per aver una norma nell' ordinare quello di Roma. Allora frate Giovanni da Calvi si presentò al pontefice Paolo III e gli espose quello che egli ed altre persone intendevano di fare a vantaggio dei poveri con il concorso della carità pubblica e con l' appoggio della autorità pontificia. (2)

Il Papa, considerando le benemerenze dell' Ordine di san Francesco verso gl' indigenti rovinati dalla mala pianta dell' usura e avendo piena fiducia nell' opera e nell' intelligenza di frate Giovanni da Calvi, disse che non solo avrebbe dato l' appoggio della sua autorità, ma anche il suo aiuto, ove ce ne fosse stato bisogno: questa risposta riferisse ai caritatevoli uomini, iniziatori della pia istituzione.

Animati tutti dalle buone intenzioni del Pontefice, si diedero con maggiore alacrità a proseguire nella caritatevole impresa. Tennero varie conferenze sul da farsi; (3) e, considerando che se si fosse formata una Confraternita, i cui membri avessero pagato qualche cosa al momento della iscrizione alla Società e poi anno per anno una determinata somma ad incremento del Monte, non piccolo vantaggio sarebbe derivato all' Opera pia, istituirono, a somiglianza di quella del Monte di Bologna, una Confraternita o Compagnia di cinquemila persone, (4) che si disse del Monte di Pietà. Vi potevano appartenere

(1) WADDING, *Annales Minorum*, tom. XVI e XVIII.

(2) Per queste notizie e per quelle che seguono vedi la Bolla di Paolo III già citata.

(3) WADDING, *Annales Minorum*, XVI, 444.

(4) *Summario delle indulgentie, facoltà et gratie*, etc.

uomini e donne, sacerdoti e religiosi, e il contributo sociale, che doveva servire per le spese del Monte, era di due carlini all' anno; moglie e marito contavano per una sola persona e, chi voleva, poteva pagare in una sola volta venti o più carlini, secondo i propri averi. La Compagnia in breve tempo crebbe meravigliosamente, sicchè, dopo tre anni di vita, nel 1542, contava, tra uomini e donne, 941 persone. (1)

Quei caritatevoli uomini intanto, con a capo Giovanni da Calvi, si diedero a raccogliere danaro da ogni parte, spiegando il nobile fine al quale era destinato, ed essi stessi versandone per i primi. Raccolta una non piccola somma, (2) il 2 d'aprile del 1539 s'incominciarono a fare i primi prestiti (3) nella bottega dell'orefice milanese Giovanni Pietro Crivelli, posta dinanzi alla chiesa di Santa Lucia della Chiavica, accanto all' Ospedale dei Boemi. Il Crivelli, uno dei più benemeriti della nascente Opera pia, nel giugno dello stesso anno, cedette al Monte i diritti e l' uso non solo della bottega, ma anche della casa che vi stava sopra; e a un tal Angelo Tasso, nominato cassiere responsabile, fece la consegna dei pegni fatti fino allora per la somma di duecentoventi scudi. (4)

Fissate pertanto le principali leggi per il governo del Monte, ispirate a quelle degli altri Monti d' Italia (cioè prestiti gratuiti ai veramente poveri sopra pegno del valore doppio della somma prestata; durata dei prestiti sei mesi; vendita all' asta pubblica e al migliore offerente dei pegni non riscossi alla loro regolare scadenza, e numero sufficiente di ministri responsabili per il prestito, per la vendita e per il disimpegno), (5) di nuovo frate Giovanni da Calvi

(1) *Registro di lettere apostoliche*, etc., pag. 148v.

(2) Bolla di Paolo III, già citata.

(3) *Nota di libri et scritture* dell'archivio del Monte fatta da CARLO GABRIELLI il 13 maggio del 1603. Il Gabrielli prese la notizia dal primo *Libro de' prestiti*, che al tempo suo ancora esisteva.

(4) *Registro di lettere*, etc., pag. 146 e *Summario delle indulgentie*, etc. - Vedi il principio del cap. IV di questo libro.

(5) Vedi la Bolla di Paolo III.

tornò dal Papa e a nome suo e dei confratelli umilmente lo pregò perchè si degnasse di concedere la canonica approvazione alla nascente Opera pia. Il Pontefice, dopo di aver fatto esaminare le leggi regolatrici del Monte dal cardinale Quiñonez, con la Bolla del 9 settembre 1539 approvò l'erezione del Monte di Pietà di Roma, ingiungendo, pena la scomunica, di non destinare ad altro uso il suo capitale, fuorchè a vantaggio dei poveri. A quelli poi che sotto qualsivoglia pretesto avessero impedito ad altri di accrescere con i propri averi le sostanze del Monte, non solo minacciava la scomunica, ma anche una grave multa pari al doppio della somma, che il Monte per cagion loro non aveva ricevuta. Senonchè il Monte con quel che possedeva era impotente ad arrecare soccorso a tutti i poveri, che continuamente aumentavano. Perciò il Pontefice, affinchè le pie persone fossero tanto più pronte ad aiutare con donazioni o con prestiti gratuiti il Monte, quanto più grandi vantaggi spirituali sapessero di meritare per la salute delle loro anime, concedeva speciali indulgenze a tutti i benefattori dell'Opera pia ed arricchiva questa di tutti i privilegi già concessi agli altri Monti d'Italia dai suoi precedessori. I principali privilegi [1] erano: facoltà di conferire il dottorato in qualsiasi disciplina; facoltà di assolvere nei casi di coscienza anche in taluni di quelli riservati alla Santa Sede; facoltà di commutare voti, di legittimare figli spurî, di concedere dispense matrimoniali e infine facoltà di assegnare a vantaggio del Monte stesso i legati pii lasciati ai poveri in genere. Questi due ultimi privilegi furono dal Monte usufruiti; degli altri non trovasi alcuna menzione nei documenti. Da ultimo il Pontefice per l'incremento maggiore dell'Opera pia, perchè le leggi avessero il loro effetto e i confratelli avessero a chi rivolgersi nelle loro occorrenze, nominava protettore del Monte il cardinale Quiñonez, principalmente perchè era protettore dell'Ordine di san Francesco, i cui figli erano quasi la personificazione dell'estinzione dell'usura, [2]

(1) Bolla di Sisto IV « Ad Sacram Petri » sopra il Monte di Savona, 4 luglio 1479.

(2) Bolla di Paolo III: « cuius personae... usurariae pravitatis extinctionem quodam « modo profiteri videntur ».



L. de' Torres

BOLLA DI PAOLO III CHE CONFERMA IL SACRO MONTE DI PIETÀ DI ROMA

(9 settembre 1539)

e prescriveva che in seguito tutti i protettori di detto Ordine fossero anche protettori del Monte, con facoltà di prendere tutte quelle disposizioni statutarie che fossero necessarie al suo governo.

La Compagnia del Monte senza dubbio dovette andar orgogliosa di aver a protettore un tal personaggio. (1) Il Quiñonez si adoperò moltissimo a vantaggio del Monte, assegnandogli anche del suo una piccola provvisione di quattro scudi al mese fino alla sua morte, che avvenne nel novembre del 1540 a Veroli, ove era andato per ragioni di salute. Il suo corpo fu portato in Roma e sepolto nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, di cui era titolare, nella tomba che s'era fatta erigere mentre era ancora in vita. (2) Fu subito nominato protettore il cardinale Rodolfo da Carpi, il quale anche fu assai benemerito del Monte di Pietà.

Non essendo pertanto possibile che tutta la Compagnia prendesse parte al governo del Monte, quelli che più si erano adoperati per la sua fondazione si trovarono naturalmente ad esserne i primi amministratori. In numero di quindici, tennero la prima adunanza o, come allora dicevasi, congregazione, il dì 11 aprile del 1540 in casa del cardinale Quiñonez. (3) Tra gli ecclesiastici v'era il vescovo d'Aquino, il protonotario, l'uditore di Rota, il segretario ed il crocifero apostolico; tra i laici, due nobili romani, due mercanti milanesi (dei quali uno era il Crivelli), tre notai ed un mercante fiorentino.

(1) Infatti Francesco Quiñonez dei conti di Luna era quello stesso che Carlo V aveva mandato insieme con don Pedro di Veyre nell'agosto del 1527 a Clemente VII prigioniero in Castel Sant'Angelo per conchiudere la pace. Il Veyre intendeva d'imporre dure condizioni al Pontefice. Ma questi prontamente seppe guadagnarsi l'animo di alcuni altri consiglieri dell'Imperatore, specie del Quiñonez, al quale poi, dopo che fu liberato dalla sua prigionia, nel dicembre del 1527, o nel gennaio dell'anno appresso, diede il cappello cardinalizio, appunto perchè, come dice il Panvinio, « era stato principale autore di farli riavere la libertà ». PANVINIO, *Vita di Clemente VII,* nella raccolta dello STRINGA, Venezia, 1675.

(2) FRANCISCUS · QUINONES · CARD · S · CRUCIS
DE · MORTE · ET · RESURRECT · COGITANS
VIVENS · SIBI · POSUIT
EXPECTO · DONEC · VENIAT · IMMUT · MEA.

(3) *Decr. di Congr.* I, 1. Questo primo volume dei *Decreti* è la fonte principale per tutto ciò che segue di questo capitolo.

Furono nominati due provvisori per firmare le cedole e i mandati, e per il disbrigo degli affari necessari al governo del Monte; fu nominato un tesoriere o depositario, che fu Francesco Galeazzi, l'altro mercante milanese; infine fu fatto segretario e computista uno dei tre notai, cioè Giacomo Tasso, per un anno; ma fu sempre riconfermato nella sua carica che tenne con grande diligenza fino alla sua morte che avvenne nel 1561. Tutti costoro che nel seno della Congregazione avevano una carica speciale, erano comunemente chiamati ufficiali; gli altri erano detti deputati.

Alla prima Congregazione e alle altre che si tennero durante l'anno non intervenne frate Giovanni da Calvi, il vero fondatore del Monte, perchè assente da Roma. Intervenne invece alla Congregazione del 2 maggio dell'anno 1541, portando al Monte la rilevante somma di seicento ducati. (1) Le sue premure e la sua attività a vantaggio del pio Istituto furono, come per il passato, meravigliose. Senza mai stancarsi andava da cardinali, da prelati e da ricchi signori a chiedere per il Monte sovvenzioni non solo momentanee, ma anche fisse; e se ne aveva solo promesse, tornava e ritornava a pregare, finchè riusciva nel suo intento. E la Congregazione, che sapeva quanto era ascoltata la parola di lui, spesso lo mandava dal Pontefice a chiedere danaro; nell'assenza del buon frate, non prendeva mai deliberazioni di grave momento per gli interessi del Monte, ma concludeva sempre: « Si aspetti il padre « generale ». (2) Ma il buon frate non poteva intervenire alla Congregazione, chè, eletto fin dal 1541 nel Capitolo tenuto a Mantova ministro generale di tutto l'Ordine, era, per ragioni d'ufficio, continuamente in viaggio per l'Italia. Ma che le sorti del Monte gli stessero sempre a cuore lo prova il fatto che, tornato per breve in Roma nel 1544, intervenne subito alla Congregazione. L'anno appresso fu mandato dal Pontefice come legato al Concilio di Trento, dove,

(1) *Decr. di Congr.* 2 maggio 1541: « Quos asseruit habuisse dono scilicet 500 a « S^mo rege portugali et 100 a duce Calabriae ». Come li abbia avuti dal re di Portogallo non sappiamo.

(2) *Decr. di Congr.* 27 agosto 1543.

Roma Fotot. Danesi

PRIMA CONGREGAZIONE COSTITUITA

(11 Aprile 1540)

sostenendo con zelo e con dottrina la sua carica, morì nel 1547 compianto da tutti. [1]

Nè meno premurosi erano gli ufficiali e i deputati del Monte, per il cui incremento vari mezzi escogitarono. Incaricarono i predicatori di parlarne nei loro sermoni; e nel primo anno (1540) le elemosine furono copiose, tantochè si raccolsero più di cento e tre scudi durante la quaresima. Nella chiesa di San Lorenzo in Damaso si ottenne di mettere una cassetta per raccogliere le elemosine in favore del Monte; un'altra ne fu mandata in giro per la città nel 1542; poi fu accordato il privilegio che tutte le cassette esistenti nelle chiese di Roma ci stessero per il Monte; da ultimo questo privilegio fu allargato con un rescritto del Vicario del Papa, il quale concedeva ai deputati del Monte di mettere ovunque stimassero opportuno una cassetta per l'elemosina. [2] Anch'essi, i deputati, si recavano in commissione di due o tre presso ricche persone per aver danaro; dai soli cardinali, nel primo anno (1540), raccolsero la somma di seicentoquarantacinque scudi.

Ma la principale fonte economica era costituita dai depositi fruttiferi ed infruttiferi. Nei primi anni i depositi naturalmente furono scarsi, perchè il Monte, non avendo beni stabili, non poteva dare alcuna garanzia materiale; se ne facevano garanti personalmente i membri stessi della Congregazione. Tra i depositanti dei primi anni merita speciale menzione una Giulia Colonna, la quale oltre di aver depositata una rilevante somma nella cassa del Monte, dava al medesimo una provvisione di due scudi al mese. Ma il numero dei depositi crebbe quando nel 1546 la Congregazione ottenne che l'Ospedale Nazionale dei Boemi con tutte le sue possessioni, per lo più case, fosse unito al Monte, con la condizione

(1) WADDING, *Annales Minorum*, tom. XVIII. – Forse nell' ultimo anno di sua vita frate Giovanni andò anche in Portogallo, perchè i deputati in una Congregazione del 1547 pregarono il cardinale Rodolfo da Carpi di scrivergli appunto in quella regione e di raccomandargli l'Opera del Monte.

(2) *Licentia retinendi capsulam*, 11 novembre 1553, in *Bolle et Privilegi*, pag. 31.

di pagare una pensione annua di duecento scudi a Cosimo Ancaiani rettore di quell' Istituto, posto vicino al Monte dinanzi alla chiesa di Santa Lucia della Chiavica. [1] Or la principale cura dei deputati della Compagnia fu quella di liberare il Monte dall' onerosa pensione dei duecento scudi; onde continue e reiterate pratiche, ora presso un cardinale, ora presso un altro, perchè ottenessero dal Pontefice che provvedesse in altro modo al rettore dell' Ospedale. Pochi anni dopo, nel 1551, anche la Compagnia di San Bernardo, con tutti i suoi beni mobili ed immobili, fu incorporata alla Compagnia del Monte, con la condizione che questo si dovesse chiamare Monte di Pietà di San Bernardo. [2] Tutti i confratelli deputati dell' una e dell' altra Compagnia intervenuti alla stipulazione dell' atto notarile si abbracciarono e si diedero il bacio della pace. [3] Così il Monte sempre più si veniva consolidando. I deputati della Congregazione stando alla Bolla di Giulio II sopra il Monte di Bologna, la quale prescrive ai notai di ridurre alla memoria dei testatori l' opera del Monte di Pietà, proposero ai notai, che rivelassero legati per il nostro Monte, il premio del dieci per cento sulla somma lasciata. [4] Anzi il loro zelo in questa faccenda andò tanto innanzi che proposero al Pontefice di comandare che niun testamento fosse valido se non facesse menzione del Monte (1548). Accolsero inoltre volentieri la proposta degli artigiani della città, i quali si obbligavano di pagare al Monte cinquecento scudi all' anno, purchè gli Ebrei non potessero vendere merci nuove o le vendessero soltanto ai loro correligionari (1552). Ma nè questa proposta, nè quella riguardante i notai furono poste in effetto.

Nella quaresima dello stesso anno fu incaricato il predicatore di San Lorenzo in Damaso di indire una processione da farsi dopo Pasqua a vantaggio del Monte. Furono invitate tutte le Corporazioni d' arti e mestieri della città. Il papa Giulio III intanto concedeva

(1) Bolla « Salvator Dominus » di Paolo III, MDLV, IV Id. Mart. - Vedi pag. 74, nota 2.
(2) *Decr. di Congr.* 13 agosto 1551.
(3) Loc. cit. - Vedi pag. 37, nota.
(4) Vedi anche il *Summario delle Indulgentie*, etc.

l'indulgenza plenaria a tutta la Compagnia del Monte e a chiunque vi fosse intervenuto. La processione si fece la mattina del 3 maggio, il dì di Santa Croce, e riuscì solennissima. Mosse dal monastero di San-



INSEGNA DEL MONTE DI PIETÀ (Da una incisione del 1618).

t'Agostino. Il gonfalone della Compagnia del Monte « de ormesino « crimisino rosso con la pietà » e cinque monti con sotto la scritta: « Tu fons, unde Mons Pietatis », ornato di « francia et fiochi et cor- « doni », [1] spiccava su tutti quanti gli altri. Giunta la processione

(1) Inventario « de le robe et masserizie de lo Monte » in *Decr. di Congr.* I, 131.

a San Lorenzo in Damaso, i consoli dei calzettari, dei merciai, dei falegnami, degli orefici, dei vaccinari, dei barbieri, dei fabbri, degli ortolani, dei sellai e dei palafrenieri, intervenuti con ceri e torcie bianche e con danaro, fecero le loro offerte, che in tutte sommarono a scudi ottantasette e più. (1) La processione poi fu ripetuta ogni anno e fu prescritta negli Statuti fatti sotto san Carlo Borromeo.

Ma poichè i proventi del Monte, come quelli che non derivavano da fonte perenne, non erano fissi, spesso venivano a scemare e talvolta a mancare. Quelli erano momenti difficili per la pia istituzione. Ma i deputati non si perdevano d'animo; essi stessi sovvenivano il Monte con il proprio danaro. Così nel 1545 stabilirono di dare per un anno una provvisione di sei scudi ciascuno; e quando nel 1550 la signora Lucrezia Rovere de' Colonna (2) ridomandò il suo deposito di duemila scudi rinvestito quasi tutto in pegni, ognuno, secondo i suoi averi, promise di fare un prestito gratuito al Monte e di pagare gl'interessi, qualora si fosse dovuto ricorrere, per completare la somma necessaria, ai banchieri della città.

Ma nè la generosità dei deputati, nè quella di molte altre persone bastava ad alimentare il Monte. Le spese crescevano (specialmente per le liti da sostenere presso i tribunali a cagione delle locazioni di case, dei censi, delle donazioni, delle eredità e dei legati) e le rendite erano poche o nulle, giacchè quelle date dai beni dell'Ospedale dei Boemi erano quasi assorbite dall'annua pensione dei duecento scudi. Di qui la necessità di trovare una rendita fissa al Monte di Pietà. Qualcuno dei deputati propose di mettere un lieve interesse sopra i prestiti, come praticavano tutti gli altri Monti di Pietà d'Italia. (3)

(1) *Decr. di Congr.* 1552. Le feste di beneficenza non erano ignote, come si vede, ai nostri maggiori.

(2) Forse la figlia di Giulia Colonna. Vedi pag. 29.

(3) I Monti di Pietà da principio dettero origine a fiere dispute tra dottori e teologi; sostenevano gli uni che era lecito prendere un lieve interesse sulle prestanze per la conservazione dell'Opera pia e per le relative spese; gli altri, che il prendere qualsiasi interesse era un esercitare l'usura come facevano gli Ebrei. Se ne dovette occupare il Concilio Lateranense (1512) e poi Leone X, che con una Bolla troncò la questione e diede ragione ai primi.

La proposta fu respinta (1551). L'anno appresso (4 aprile 1552) di nuovo se ne parlò; alcuni più scrupolosi proposero di fare una bussola, nella quale ognuno, alla riscossione del suo pegno, avrebbe dovuto mettere qualche moneta. Ma fu osservato che non tutti avrebbero sentito il dovere di fare l'elemosina. Onde prevalse la proposta di mettere l'interesse del cinque per cento sui prestiti per il solo scopo di sopperire alle spese. Ad alleggerire le quali concorse anche il pontefice Pio IV, il quale con il *motu proprio* del 2 settembre 1560 concesse che il protettore del Monte fosse anche giudice ordinario e perpetuo in tutte le cause, anche criminali, concernenti gl'interessi del Monte e de' suoi ufficiali e ministri.

Quanto poi al funzionamento dell'Opera pia, le leggi fondamentali sono state esposte di sopra. [1] Ora aggiungiamo che le operazioni erano disbrigate in principio da tre soli ministri salariati: da un cassiere, da uno stimatore e da un custode dei pegni. Il primo cassiere fu, come dicemmo, Angelo Antonio Tasso; lo stimatore dei pegni nel principio fu un tal Vincenzo Mantovano con l' incarico di fare anche il mandatario; in seguito fu un tal Angelo Pessina orefice milanese, il quale per garanzia del suo ufficio dette la cauzione di cinquecento scudi; il custode infine fu un tal Agostino Cognesi insieme con sua moglie Tranquilla. I due primi ministri avevano tre scudi al mese; il custode ne aveva tre e mezzo. Nel 1544 il numero dei ministri salariati fu portato a cinque, poichè fu istituita la carica del controllo o, come allora dicevasi, del rincontro, e il segretario Tasso per l'ufficio di computista ebbe lo stipendio. Di guisa che le spese da principio per i ministri furono di scudi nove e mezzo, poi di quindici. Questa somma, per mancanza di mezzi, nel 1560 fu ridotta a scudi dieci.

I pegni si ricevevano due volte la settimana, il lunedì e il venerdì, alla presenza di un provvisore o di due deputati; i prestiti erano compresi tra un minimo di dieci baiocchi e un massimo (non

(1) Vedi pag. 25.

sempre fisso) di sei scudi e si facevano esclusivamente ai poveri. Gli involti degli effetti impegnati erano guardati dal custode, la cui moglie doveva almeno una volta al mese sciorinarli e nettarli dalla polvere, perchè non si guastassero. L' operazione poi del disimpegno era intieramente eseguita dal custode; il che diede luogo a qualche grave abuso, [1] cui provvidero, come diremo appresso, egregiamente gli Statuti di san Carlo Borromeo.

La vendita si faceva il venerdì, pure alla presenza di un provvisore o di due deputati, dopo sei mesi dalla creazione dei pegni. Se ne affiggevano qualche tempo prima i bandi [2] per le cantonate delle vie, perchè ogni interessato ne prendesse cognizione; poi il giorno della vendita il banditore suonava la tromba e, accesa la candela, incominciava l' incanto al migliore offerente.

Questi sono gli umili principî del Monte di Pietà di Roma.

(1) Morto il Cognesi, rimase in ufficio per qualche tempo la moglie Tranquilla, ma « in revisione computorum administrationis facta per dictam d. Tranquillam, repertum fuit, « ipsam mansisse in notabili pecuniarum summa debitricem praefati Montis... in summa « scutorum 1303 ba. 65 »; somma che Tranquilla pagò intieramente, anzi pagò anche gl' interessi, 149 scudi (quietanza 1° giugno 1567).

(2) Per saggio riferisco quello del gennaio del 1553: « Per ordine delli S. Provisori « del Monte della Pietà de Roma se fa intendere a tutte quelle persone che havessino pegni « in detto Monte posto contro a sancta Lucia della chiavica che fossino passati li sei mesi « che li debbiano reschotere per tutto il di 20 del presente mese de Jenaro 1553 altramente « se venderanno senza rispetto ».



CAPITOLO II.

LEGISLAZIONE STATUTARIA



EL capitolo precedente abbiamo detto che le leggi, onde era governato il Monte di Pietà nel periodo delle sue origini, erano fatte sopra quelle dei principali Monti di Pietà d'Italia e più specialmente del Monte di Bologna. Infatti il nostro Monte da principio non ebbe Statuti propri. La Bolla di costituzione parla di *statuti*, di *ordinazioni* e di *scritture*, che Giovanni da Calvi presentò al pontefice Paolo III, il quale le diede ad esaminare al Quiñonez. A prima vista sembrerebbe trattarsi di Statuti speciali fatti per il Monte di Roma; invece quelle espressioni vanno intese in altro modo. Carlo Gabrielli, primo archivista del Monte, nel libro intitolato: *Bolle et Privilegi del Sacro Monte della Pietà di Roma*, dopo aver descritto un codice contenente gli Statuti del Monte di Bologna insieme con le Bolle intorno al Monte di Bologna stesso e ad altri Monti, aggiunge: « non si trovando altre scritture nè Statuti vecchi « del nostro Monte, fatti dal principio dell'erettione di esso, è pro« babile che di queste (cioè delle scritture contenute nel libretto) « parli la Bolla di Paolo III ». [1] La congettura del Gabrielli, fondata

(1) Pag. 22. – Il codice cartaceo (28 × 20) di fogli cinquanta, dei quali l'ultimo è vuoto, contiene: I) Copia della Bolla « Ad sacram Petri » di Giulio II sul Monte di Bologna, 20 febbraio 1506 (1-8ᵛ); II) Capitoli del Monte della Pietà di Bologna – sono un preambolo

sul fatto che dopo soli settantanove anni di vita del Monte non si trovavano gli Statuti originarii, è pienamente confermata da altre ragioni più valide e dirette. Anzitutto il primitivo ordinamento del Monte, da noi già esposto, è simile a quello del Monte di Bologna, che conosciamo dagli Statuti del manoscritto. Infatti il Monte di Bologna era affidato ad una Confraternita o Compagnia, i cui membri pagavano tredici bolognini all'anno per il mantenimento dell'Opera pia; il Consiglio amministrativo era formato da dodici presidenti, dei quali uno era chiamato priore: quelli avevano il potere legislativo, questi, assistito da due presidenti, aveva il potere esecutivo. Le operazioni erano eseguite da tre ministri, cioè da un massaro, incaricato della stima e della custodia dei pegni, da un cassiere incaricato del pagamento dei prestiti, delle vendite e delle riscossioni, e da un depositario o tesoriere. I presidenti nel nostro Monte si chiamavano deputati, il priore, provvisore. In secondo luogo, da un inventario del 1540, scritto dallo stesso segretario Giacomo Tasso, risulta che i documenti posseduti dal Monte erano soltanto questi quattro: 1° *Bulla Sacri Montis plumbata*; 2° *Instrumentum domus Montis originalis*; 3° *Copia cessionis dictae domus*; 4° *Statuta Montium Italiae in quodam libro scripta in manibus mei Io. Iacobi Secretarii.*[1]

e quindici capitoli (9-24v); III) Copia del Breve «Quia ex innato», 6 agosto 1514, di Leone X che concede al Monte di Bologna tutti i privilegi già concessi agli altri Monti d'Italia (24v-26v); IV) Copia della Bolla «Ad sacram Petri» di Innocenzo VIII, 8 maggio 1488, sul Monte di Cesena (26v-30); V) Notizia intorno alla pubblicazione dei Capitoli del Monte di Bologna, 8 dicembre 1514 (30); VI) Copia della Bolla di Sisto IV sul Monte di Savona, 4 luglio 1479 (30v-41v); VII) Copia del Breve «Cum sicut», 10 gennaio 1520, di Leone X che conferma i privilegi del Monte di Bologna (42-45); VIII) Copia del Breve «Exponi «nobis», 7 febbraio 1526, di Clemente VII che conferma i privilegi del Monte di Bologna (45v-47); IX) Notizia intorno al secondo Monte di Pietà eretto in Bologna nel settembre del 1529 (47-48); X) Capitolo intorno alla vendita dei pegni; notizia di un terzo Monte istituito nel «Castello de Budrio» (1531); prescrizione al cassiere (17 settembre 1537); elezione annuale degli ufficiali deputati all'amministrazione dell'eredità di «Vincenzo da la «Cavallina». - Il codice non è datato, ma fu scritto nei primi mesi del 1539, prima dell'aprile, in cui cominciò a funzionare il Monte di Roma.

(1) *Decreti di Congr.* I, 133. - Parimente in un inventario del 5 dicembre 1549, fatto da uno dei provvisori e registrato dal segretario Tasso, tra le altre scritture troviamo questa: *Liber cohopertus corio pavonacio statutorum et privilegiorum Montis civitatis Bononiae.*

Questo libro manoscritto non è altro che il libretto di cui sopra; infatti molte parole, specialmente nella Bolla sopra il Monte di Bologna, sono sottolineate e talvolta postillate dallo stesso segretario. Inoltre la Bolla di Paolo III non parla affatto di Confraternita; eppure noi l'abbiamo trovata costituita fin dall'origine del Monte, come quella del Monte di Bologna. Ancora, nella Congregazione del 29 marzo 1541 si fa la proposta che i confratelli possano pagare in una sola volta, mediante una determinata somma, il contributo dei due carlini « qui « dantur singulo anno a confratribus iuxta tenorem bullae ». Non si dice quale sia la Bolla; ma l'espressione accenna ad una Bolla assai conosciuta; ora tra le Bolle contenute nel libretto manoscritto, solo quella di Giulio II sul Monte di Bologna prescrive ai confratelli di pagare una tassa annuale. Aggiungi che i decreti della Congregazione fino al 1565 non parlano mai di Statuti speciali, ma solo di disposizioni temporanee prese a mano a mano che se ne sentiva il bisogno.[1] Da ultimo, dalla lettura della prefazione degli Statuti fatti al principio del protettorato di san Carlo Borromeo non rimane alcun

(1) Di leggi fatte prima di questo tempo meritano speciale menzione quelle approvate il 13 agosto 1551, quando fu fatta l'unione tra la Società del nostro Monte e quella di S. Bernardo. Abbiamo già parlato della solennità, con cui fu fatta quella unione e abbiamo detto come il Monte prendesse la nuova denominazione di *Monte di Pietà di S. Bernardo*. Le disposizioni allora approvate segnano un sensibile progresso legislativo rispetto alle leggi, ond'era prima governato il pio Istituto. Il Consiglio d'amministrazione è così formato. I provvisori non sono più tre, ma quattro e si chiamano *massari* o *guardiani*. Vi è il *camerario* che esige tutti i redditi, i legati e le elemosine della Società e li consegna nelle mani del *depositario pecuniario*, che li tiene in consegna e somministra il danaro al cassiere dell'ufficio dei prestiti. Vi sono dodici *assistenti*, rappresentanti ciascuno un rione della città; assistono a turno per un mese all'ufficio del prestito e delle vendite. Due sindaci rivedono i conti. Uno degli assistenti fa da segretario. I ministri stipendiati sono: il custode dei pegni, l'estimatore e un cappellano per la messa da dirsi nella chiesa di S. Bernardo. Questo ordinamento (e non ne sappiamo la ragione) dovette durar poco, perchè già il 30 maggio del 1552 ricompaiono le antiche denominazioni di *Sacro Monte di Pietà*, di *provvisori*, di *deputati* e così via dicendo. Il 5 agosto del 1556 il cardinale Rodolfo da Carpi deputò alcuni uomini della Compagnia che insieme con i due provvisori facessero alcuni capitoli necessari al Monte. Questi capitoli contengono disposizioni che in sostanza non differiscono dalle precedenti. Scritti parte in latino, parte in volgare, non si possono considerare come propri e veri Statuti, mancandovi l'ordine sistematico ed avendo essi carattere transitorio.

dubbio sulla inesistenza di Statuti speciali anteriori. Infatti in essi si legge: « Essendo adunque ordinato in questa città . . . questo sacro « Monte della Pietà . . . sarebbe cosa molto disdicevole, anzi dannosa, « che non vi fosse quel debito ordine che si ricerca alla Pietà ». E più oltre: « perchè ciascuno sappia quel che gli si conviene fare, et possa « regolatamente essercitare il suo offitio, perciò sono stati ordinati « questi capitoli, dove si mostra a ciascuno quello, a che deve atten- « dere, et il modo, et la forma del governo di questo sacro Monte ». Dunque in principio il nostro Monte non ebbe Statuti speciali, ma si regolò secondo le norme contenute nelle Bolle raccolte nel libretto manoscritto e più specialmente secondo la Bolla di costituzione del Monte di Bologna.(1) Di qui appare più chiara l'espressione della Bolla di Paolo III, secondo la quale alcuni nobili uomini istituirono « unum Montem Pietatis, ad instar quamplurium aliorum huiusmodi in « Italia existentium ».

I primi e veri Statuti del Monte, destinati anche ad essere stampati e dati « a ciascheduno offitiale . . . per sua instructione »,(2) sono quelli che si trovano nel codice Vaticano 6203 e che furono fatti ed approvati durante il protettorato di san Carlo Borromeo, come in essi si dice,(3) e precisamente al suo principio. Invero sebbene essi non siano datati, pure abbiamo due elementi positivi per datarli. L'uno ci è fornito dalla vita del Borromeo. Morto infatti il cardinale Rodolfo da Carpi, il cui protettorato durò ben ventiquattro anni, Pio IV con Breve del 6 maggio 1564(4) nominò protettore dell'Ordine di san Francesco suo nipote Carlo Borromeo. Ora a tenore della Bolla di Paolo III il protettore di quell'Ordine era *ipso iure* anche protettore del Monte di Pietà di Roma e della sua Compagnia.(5)

(1) Il che è ora trionfalmente confermato dalle ultime parole del *Summario*, da noi trovato, come dicemmo, all'ultim'ora. Vedi documento II.

(2) *Decreti di Congr.* 7 marzo 1570.

(3) Cap. 1: « ritrovandosi al presente per la grazia di Dio tenere questo luogo ⟨di « protettore⟩ meritevolmente lo Ill.mo et R.mo sig. Carlo card. Borromeo », etc.

(4) WADDING, *Annales Minorum*, XIX, 441-442: Breve di Pio IV « Cum per obitum ».

(5) Bolla di Paolo III; vedi anche *Capitoli et Ordinationi*, cap. 1.

Perciò il Borromeo divenne nello stesso anno protettore del Monte. Ma egli era segretario di Stato del Pontefice e ben più gravi cure, come quelle del Concilio di Trento, tenevano occupata la sua mente e la sua attività; onde incaricò altri di occuparsi di quegli affari, ai quali non poteva attendere. Per questo nei decreti della Congregazione fino al 1572 non si fa mai menzione di lui, ma solo di viceprotettori. Morto Pio IV nel 1565, il Borromeo si recò a reggere la sua diocesi di Milano; tornò in Roma solo nel 1572 dopo la morte di Pio V, per assistere al conclave adunatosi per l'elezione del nuovo Pontefice che fu Gregorio XIII. In quella occasione volle (prima ed ultima volta) presiedere alla Congregazione del Monte che si tenne il 17 agosto di quell'anno stesso nel suo palazzo.[1] Alla fine di quell'anno o al principio del nuovo rinunziò a tutti i protettorati, di cui era insignito, per darsi tutto alle cure della sua diletta diocesi; infatti nel mese di novembre del 1572 troviamo ancora il viceprotettore, e il 1° marzo del 1573 la Congregazione si tenne alla presenza del nuovo protettore cardinale Giulio Feltre di Urbino (1573–1578). Dunque, cadendo il protettorato di san Carlo Borromeo tra queste due date certe, il 1564 e il 1572, in questo tempo furono fatti gli Statuti, di cui ci occupiamo.

L'altro elemento per determinarne la data con precisione ci è fornito dai decreti della Congregazione. Infatti tra il 1564 e il 1572, solo il 15 luglio del 1565, cioè il secondo anno del protettorato del Borromeo, si tenne una Congregazione generale soltanto per approvare gli Statuti. Dopo il nome degli intervenuti, che furono trentatre, si leggono queste parole: « Qui dñi ut supra congregati adhibitis solitis « ceremoniis et lectis alta voce omnibus statutis dicti montis illa « tanquam rite et recte facta confirmarunt et approbarunt, manda- « runtque illa omnia prout in eis continetur ad unguem observari ». Sono questi senza dubbio gli Statuti contenuti nel codice Vaticano.

(1) Di qui forse è nata la leggenda riferita dal Moroni che il Borromeo offrisse la sua stessa casa al Monte, quando non aveva sede stabile; la Congregazione generale, del resto, tenevasi sempre in casa del cardinale protettore.

Essi infatti dopo la « conclusione » contengono tre capitoli addizionali, trattanti il primo « dell'ordine, tempo et modo che si ha da « tenere nel riscuotere »; il secondo « del premio che si ha da dare « alli notari che reveleranno i legati »; il terzo « dell'anniversario « da farsi ogni anno » ai confratelli e benefattori defunti; ora queste tre disposizioni furono approvate parte il 17 settembre, parte il 5 novembre del 1565.

Gli Statuti pertanto approvati il 15 luglio del 1565 sono quelli fatti al principio, come dicevamo, del protettorato di san Carlo. Certamente non sono scritti da lui, perchè nella prefazione e nel capitolo che riguarda il protettore vi sono le sue lodi; le quali, sebben meritate e da tutti riconosciutegli dovute, non è neppur da supporre che se le facesse da sè. Ma che egli desse subito l'ordine di farli c'è la prova esplicita negli stessi Statuti: « È piaciuto a detta Compagnia « (cioè del Monte) con la volontà et ordine del predetto Illmo Protet« tore per indirizzare il governo di essa... che sia governata da « certi [1] officiali ». Sappiamo che lo stesso fece per l'Ordine dei Minori osservanti, per i quali egli stesso tracciò le leggi, e per altri Ordini. [2]

Che altro facesse il Borromeo a vantaggio del Monte i documenti non dicono; soltanto sappiamo dagli Statuti che egli fu « co« pioso et largo benefattore di detto sacro Monte et compagnia »; le quali semplici, ma eloquentissime parole valgono bene ogni più grande elogio; naturalmente esse si riferiscono a quanto egli fece prima del 1565. Ad ogni modo tra tutte le benemerenze del Borromeo verso il Monte è per noi di gran lunga più importante quella di aver ordinato e approvato gli Statuti; i quali, essendo il fondamento di tutta la legislazione posteriore, meritano di essere brevemente esaminati. Da essi risulta chiara l'immagine di ciò che era il Monte nei suoi principî.

(1) *Certi* qui, come ognun vede, vale *determinati*. - Vedi *Capitoli* ecc., cap. IV.

(2) WADDING, *Annales Minorum*, XX, 20. Il primo pensiero dunque del Borromeo fu che tutti avessero leggi determinate.

Lasciando da parte la lunga prefazione, la quale tende a dimostrare che essendo l'ordine l'anima di ogni istituzione, anche il Monte deve averne uno nelle sue leggi, le quali ne consolidino l'esistenza e ne agevolino ed assicurino la durata; e lasciando anche stare i tre capitoli aggiunti dopo la conclusione, dei quali abbiamo parlato sopra; gli altri ventitre capitoli abbracciano quattro punti principali. Il primo si riferisce al protettorato (I–II), il secondo ai componenti il Consiglio amministrativo (III–XIV), il terzo ai ministri salariati (XVI–XX), il quarto ai diversi uffici del Monte (XXI–XXII). Il capitolo XXIII riguarda la Compagnia intiera, in quanto che tutti i membri di essa debbono pagare due carlini all'anno. Gli Statuti prescrivono che oltre il cardinal protettore voluto dalla Bolla di Paolo III, il Monte sia sotto l'aiuto e il favore del «Magistrato romano», cioè del Senatore e dei Conservatori della città. Essi godono di tutti i privilegi della Compagnia, come se vi fossero inscritti, e devono procurare che alla processione annuale, che si fa a vantaggio del Monte, intervengano tutte le Corporazioni d'arti e mestieri. Il loro protettorato, come si vede, è meramente estrinseco ed onorifico. Il Consiglio d'amministrazione è composto di ventiquattro persone scelte nel seno della Compagnia: cioè tre provvisori, due sindaci, quattro deputati, un depositario, tredici gentiluomini dei vari rioni della città e un segretario, i quali tutti formano la Congregazione. Durano in carica un anno ed hanno tutti voto nella Congregazione. Per la loro elezione si scelgono a sorte quattro ufficiali della Congregazione, i quali insieme con i provvisori estraggono a sorte, il dì di san Giovanni Evangelista, i varî ufficiali, che prestano giuramento nelle mani dei provvisori; questi sono eletti a parte dinanzi al cardinal protettore e giurano nelle sue mani. Un fatto notevole è che anche le donne della Compagnia sono in certo qual modo rappresentate nel suo organamento; perchè ogni anno tra di loro si scelgono tre *priore*; la prima delle quali deve essere una baronessa, le altre soltanto nobili. Non intervengono alla Congregazione, chè il loro ufficio è limitato a far propaganda, diciam così, della Compagnia, invogliando altre donne

ad entrarvi, a convocare le compagne alla processione annuale e a visitare infine una volta al mese la casa del Monte per vedere se dalla donna del custode siano ben tenuti i pegni, massime quelli di lana più soggetti a guastarsi. Tutti gli eletti poi sono tenuti ad accettare l' ufficio, tranne per « cagion lecita et ragionevole », perchè « non si entra nelle Compagnie di luoghi pii per starsene « otiosi ».[1]

I provvisori, dei quali il primo è sempre un prelato, hanno il primo posto nella Congregazione e fuori hanno l' incarico speciale di andare personalmente presso tutti i cardinali e presso gli ambasciatori dei vari Stati a domandar sovvenzioni ed elemosine per l' incremento del Monte. L'ufficio dei sindaci è importante e delicato. Essi devono sindacare l'opera di tutti gli ufficiali e di tutti i ministri alla fine della loro carica e fare un vero e proprio processo. Infatti trovando errori o frode nei libri di amministrazione, chiamano i colpevoli e leggono loro la sentenza inappellabile da farsi eseguire da qualsivoglia tribunale. I quattro deputati devono essere presenti per turno, e ciascuno per lo spazio di una settimana, alle operazioni del prestito e della vendita, che senza di loro non possono aver luogo. L'ufficio dei tredici gentiluomini è legislativo, perchè aiutano con il loro consiglio i provvisori e dicono « liberamente il loro parere et opinione, « senza alcun rispetto ad honor di Dio, ma con ordine incominciando « dal primo Rione ».[2] Per turno, anch'essi, una settimana per ciascuno, assistono alla vendita dei pegni, perchè nè il Monte, nè il pignorante siano defraudati. Per trattare e spedire gli affari la Congregazione ordinaria si raduna il lunedì di ciascuna settimana ed è in numero legale se vi sono un provvisore e sei ufficiali. L'autorità dei provvisori non è punto assoluta; possono essere ammoniti per ben tre volte dai deputati; se non basta, sono denunziati al cardinal protettore. Per gli affari di grave importanza si convoca la Congregazione generale alla presenza del cardinal protettore. Per solito si fanno tre

(1) Cap. VI.
(2) Cap. XI.

Congregazioni generali l' anno, le quali servono anche per cementare l'unione tra i confratelli, cui un padre francescano fa un breve discorso per animarli all'amore della pia istituzione.

Il terzo punto dicemmo che riguarda i ministri salariati, cioè il cassiere, il computista, l'estimatore, il custode dei pegni e il sollecitatore. È impossibile parlare brevemente delle attribuzioni e dei doveri di ognuno di essi; rimandiamo perciò il lettore ai singoli capitoli degli Statuti che ne parlano. Solo notiamo che il sollecitatore non è altri che l'avvocato del Monte, incaricato di sollecitare e terminare le cause del pio Istituto.

Gli uffici del Monte sono due, quello del prestito e quello della vendita. I prestiti si fanno soltanto il venerdì di ciascuna settimana. Non si prestano più di tre scudi per pegno e non già in ragione della metà del suo valore, come vuole la Bolla di Paolo III, ma in ragione dei due terzi. I pegni non riscossi si vendono dopo un anno, il martedì di ogni settimana.

Da questa rapida analisi che abbiamo fatta degli Statuti appare chiaro che in essi grande originalità non v' è, ove si pensi all'ordinamento anteriore del nostro Monte, da noi già esposto. Il loro pregio sta quasi tutto in questo che essi determinano in modo chiaro e preciso il numero degli ufficiali e dei ministri e le loro attribuzioni: alla consuetudine è sostituita la legge scritta, alle leggi incerte e provvisorie subentrano le leggi determinate e fisse, le quali stanno al di sopra non solo degli inferiori, ma anche dei superiori stessi, che non possono arbitrariamente violarle. Pure di nuovo v'è qualche cosa, come il protettorato, quantunque meramente onorifico, dei Conservatori della città, l'elezione dei deputati, l'ufficio delle prioresse e la Congregazione ordinaria e generale. Ma l'unica e vera originalità sta, primo, nell' aver dato ai pegni un valore maggiore di quello stabilito dalla Bolla di costituzione; secondo, nell'aver tolto l' ufficio del disimpegno al custode e nell' averlo affidato a tre persone, al custode stesso, al cassiere e al computista: ognuno di questi deve avere il suo libro e i tre libri alla fine devono bilanciare tra di loro nei

conti. [1] Questa sapiente riforma, che toglieva ogni via alle frodi, per il passato verificatesi con danno dell' Opera pia, ancor oggi è in vigore.

Con gli Statuti del 1565 il Monte andò innanzi fino al 1617, in cui quelli furono intieramente rifatti. Pure durante questo periodo di mezzo secolo, che per il Monte può dirsi di transizione, gli Statuti subirono frequenti ritocchi per essere adattati alle continue modificazioni, in cui a mano a mano veniva a trovarsi il Monte per i privilegi concessigli dai Sommi Pontefici.

Pio V infatti concesse [2] al Monte la metà dei beni stabili degli Ebrei non venduti in tempo secondo l'ordine della Bolla di Paolo IV, [3] da lui rinnovata nel 1566, e la metà dei proventi delle multe inflitte agli Ebrei stessi trasgressori della detta Bolla. Gregorio XIII gli affidò la cura dei pegni giudiziari, sui quali si facesse l' esecuzione, [4] con alcuni capitoli sopra ciò stabiliti. [5] Questa cura mise in grande imbarazzo il Monte, il quale dovette prendere un altro palazzo con stalle per gli animali sequestrati e dovette prendere altri ministri stipendiati; sicchè non potendo più continuare in quell' ufficio, che gli faceva rimettere molte centinaia di scudi, supplicò il Pontefice che glielo togliesse; il che fu fatto alla fine del 1579. Già nel 1576 gli aveva affidato la cura dei residui dei pegni venduti dagli Ebrei, perchè fossero restituiti ai pignoranti, cosa che gli Ebrei punto facevano. Per tutte queste innovazioni, il 15 settembre 1579, essendo protettore il cardinale Alciati (1579-1580), furono riformati gli Statuti, i quali di nuovo furono ritoccati il 20 gennaio del 1583 e poi, avendo Gregorio XIII affidato, il primo ottobre del 1584, al Monte la cura dei depositi giudiziari, un'altra volta il 12 gennaio 1586, appunto per aggiungervi i capitoli riguardanti i depositi giudiziari, es-

(1) Cap. XXIII.
(2) Motu-proprio « Cum nos nuper » del 19 gennaio 1567.
(3) Bolla « Cum nimis », pridie Idus Iulii 1555.
(4) Breve del 24 maggio 1574.
(5) Esistono gli originali firmati da quattro cardinali.

sendo protettore il cardinal Filippo Vastavillano (1580-1587), nipote del Pontefice.[1]

Tutti questi privilegi accrebbero gli uffici e le sostanze del Monte, che ormai era aperto ai poveri tutti i giorni. La riforma radicale, diciamo così, degli Statuti era perciò necessaria. Il che fu stabilito di fare nella Congregazione generale del 4 gennaio 1611, essendo protettore il cardinal Pietro Aldobrandini (1602-1621), nipote di Clemente VIII. Tra gli altri confratelli furono particolarmente deputati alla riforma degli Statuti Fabrizio Boccapadule, Carlo Gabrielli e Cesare Rodiani. Il lavoro durò ben sette anni, perchè gli Statuti nuovi soltanto il 22 febbraio del 1617 furono approvati dal cardinal Aldobrandini e licenziati alla stampa. Il merito principale della bontà delle riforme spetta senza dubbio al Gabrielli, che già conosciamo.[2] Gli Statuti vennero alla luce nel 1618 e contengono quarantanove capitoli: noi accenneremo brevemente a ciò che vi è di nuovo rispetto a quelli del 1565.

Per ciò che si riferisce al protettorato, sappiamo che la Bolla di Paolo III prescriveva che il protettore dell'Ordine francescano fosse anche protettore del Monte di Pietà; questa disposizione non è più osservata; la stessa Congregazione propone al Pontefice quattro cardinali, perchè a piacere ne scelga il protettore. Il primo eletto in questa maniera fu il cardinal Salviati (1600-1602).[3] La giurisdizione

(1) Esistono manoscritte le aggiunte apportate nel 1583; da esse si rileva che gli statuti in sostanza erano ancor quelli del 1565.

Tanto nella riforma del 1583, quanto in quella del 1586, non si parla di ristampa. Gli Statuti riformati nel 1579 furono soltanto stampati il 9 gennaio 1582 e distribuiti ai confratelli della Compagnia, affinchè ognuno desse qualche elemosina per l'incremento del Monte. Allora era protettore il card. Vastavillano; e per questo forse nella prefazione degli Statuti stampati nel 1618 è detto che essi furono riformati al tempo del Vastavillano; dovea dire soltanto *stampati*.

(2) Il Gabrielli, ora come deputato ora come provvisore, rese utili servigi al Monte per ben venticinque anni. Nei *Decr. di Congr.* 15 luglio 1625 si legge: « Fu chiesta la messa « dei morti per il sig. Carlo Gabrielli, morto alli 12 luglio 1625 dopo molte fatiche e benefitii « fatti per molt'Anni per il Monte, Requiescat in pace ».

(3) Nel primo capitolo è detto che il Salviati successe immediatamente al card. Vastavillano; il che è erroneo, perchè dai decreti della Congregazione risulta che al Vastavillano successe il card. Della Rovere (1587-1592), al quale subentrò il card. Cusano (1592-1600).

civile e criminale concessa al Monte da Pio IV fin dal 19 settembre del 1560 rare volte fu esercitata; perciò non la vedemmo contemplata negli statuti del 1565; ma da quando il Monte ebbe la cura dei depositi giudiziari molte volte dovette esercitarla. Il cardinal protettore è naturalmente il giudice ordinario, ma egli deputa due giudici, l'uno prelato per le cause civili, l'altro criminale per le cause penali. Ambedue i giudici sono assistiti da un procuratore e da un notaio, stipendiati.(1) Il Consiglio di amministrazione è composto di trentuna persone; di nuove ve ne sono otto; infatti i provvisori sono quattro, e quattro sono pure i sindaci, due per l'ufficio dei prestiti, due per quello della depositeria; i deputati sono otto, dei quali quattro destinati a soprintendere alle vendite fatte dai banchieri ebrei. Il depositario non vi è più e i consiglieri sono quattordici, ma sembra che non siano più i rappresentanti dei rioni della città. Il Monte abbraccia ora due uffici distinti, quello dei prestiti e quello dei depositi. L'ufficio del prestito e del disimpegno è esercitato da due custodi. Trattasi di un *sol Monte* con due custodie.(2) I pegni sono rinnovabili; vanno in vendita dopo diciotto mesi.

La vendita dei pegni fatta dagli Ebrei, per il Breve di Gregorio XIII (1576), (3) ha intima relazione con il Monte di Pietà e gli Statuti ne parlano di proposito. Sappiamo che i banchieri ebrei prestavano danaro ad interesse sopra pegno, a qualsiasi classe di

(1) Capp. III, XXIII, XXIV.

(2) Cap. XXVIII. Il secondo custode fu creato il 1° gennaio del 1601. Un custode per diciotto mesi di seguito riceve pegni e li restituisce, mentre l'altro soltanto li restituisce e li vende. Al principio dell'anno nuovo s'invertono le parti. Quegli si chiama primo custode, questi secondo.

(3) Nell'una e nell'altra vendita di pegni i compratori (tanto Ebrei che neofiti e Cristiani) s'intendevano e s'accordavano segretamente sopra la divisione del guadagno tra di loro per tenere le offerte basse, con grande danno dei poveri padroni dei pegni; e, non contenti di tali furberie, per non fare offrire ad altre persone, rincarivano il pegno facendolo deliberare a se stessi e poi non lo riscuotevano. Ricorrevano anche alla violenza, urlando, minacciando e tirando pugni. Ecco infatti come sono descritte in un bando del 20 agosto 1605, emanato contro di essi dal cardinale camerlengo e protettore del Monte, Pietro Aldobrandini, le loro violenze:

« Proibiamo che nessuno ardisca d'ingiuriare, bravare, far occhiature torte, mozzicarsi

persone. I poveri naturalmente ne ricevevano il maggior danno, chè non riuscendo quasi mai a riscattare le loro robe, per il forte interesse onde erano gravate, le perdevano; e queste si vendevano al pubblico incanto in piazza Giudea. Abbiamo detto che appunto per questo fu istituito il nostro Monte; ma il Monte essendo povero di capitali non poteva far prestiti a tutti i poveri di Roma e i banchieri ebrei continuavano comodamente ad esercitare la loro arte. Speciali Statuti fatti dai cardinali camerlenghi regolavano questa loro arte; ma gli Statuti non sortivano mai il loro effetto, giacchè li vediamo continuamente rinnovati o rifatti. Le frodi che si commettevano sia nella conservazione dei pegni, sia nella loro vendita erano frequenti. Paolo IV con la sua nota Bolla, da Pio V riconfermata, allargando ancor più le proibizioni, determinò agli Ebrei la maniera di calcolare il tempo per il computo degl' interessi, ordinando di non vendere i pegni nè prima nè dopo i diciotto mesi e di consegnare ai pignoranti i sopravvanzi dei pegni venduti. Ma gli Ebrei o non facevano rimaner punto resti, trattenendo a bella posta i pegni oltre il tempo stabilito per la vendita e calcolando gl'interessi per il tempo trascorso in più; [1] o quando i resti c'erano, con mille scuse rimandandone di giorno in giorno il pagamento ai pignoranti, spesso finivano con appropriarseli. Gregorio XIII [2] ordinò che i sopravvanzi dei pegni venduti si portassero in deposito al Monte, il quale avrebbe pensato a consegnarli agli aventi diritto, quando

« il dito, nè in qualsivoglia modo minacciare, o beffare quelli che offeriscono a tali incanti, « nè meno far rumore, baccano, bravare, dare urtoni, spentoni, nè fare a pugni, questione, « dire ingiurie, beffe, o villanie, nè tampoco gridare, bravare, ingiuriare, o beffare, in fatti, « nè in parole li nostri offitiali, che giornalmente assistono et pro tempore assisteranno a « detti incanti, subhastazioni e vendite dei pegni, ne anche ardischino di bestemmiare, male- « dire Iddio, Christo, la Vergine Santissima, li santi o sante, sotto pena di non poter più « offerire a tali incanti, di tre tratti di corda, da darseli ipso facto, et anco della frusta, ber- « lina, galera, et altre pene corporali, et pecuniarie, a nostro arbitrio ».

Il bando fu ampliato e rinnovato dallo stesso cardinale protettore il 22 dicembre del 1615 e il 12 febbraio 1618. Le violenze cessarono, ma le conventicole segrete e palesi dei compratori durano ancora oggi, non ostante tutti i mezzi adoperati dagli amministratori dell'Opera pia per farle cessare.

(1) « Mandatum cardin. Vastavillani camerarii, die 11 Ian. 1585 ».

(2) Breve « Cum post nostrum », 5 aprile 1576.

li avessero richiesti. Il cardinal camerlengo e i giudici della città erano incaricati di fare eseguire tale disposizione. Sisto V riformando gli Statuti [1] degli Ebrei confermò tale disposizione. Clemente VIII [2] ritornò sull'argomento prescrivendo agli Ebrei di fare il versamento dei resti nel termine di otto giorni realmente e senza indugio di sorta.[3] Di qui e dal Breve di Gregorio XIII traggono origine i capitoli degli Statuti del 1618 che si riferiscono alle vendite fatte dagli Ebrei. [4] Queste vendite pertanto non si fanno senza l'intervento e l'assistenza del deputato del Monte di Pietà, il quale deve aver cura che i pegni si vendano col maggior vantaggio possibile dei proprietari.

Gregorio XIII con il Breve del primo ottobre 1584 affidò, come dicemmo, al Monte la cura dei depositi giudiziari superiori ai cinque scudi e per maggior garanzia dei depositanti e per incremento del Monte stesso. Di questo fatto di capitale importanza per il Monte dovremo parlare in un' altra parte del nostro lavoro. Per ora diciamo soltanto che nella depositeria, aperta anche il dopopranzo, oltre i depositi giudiziari detti necessari, vi sono pure i depositi liberi, volontari, resi già infruttiferi dallo stesso Papa (1579): quelli si restituiscono col mandato del giudice, questi col mandato del computista. [5]

L'opera del Monte è notevolmente ingrandita; l'unica e grande fonte della sua ricchezza è la depositeria. È cresciuto il numero dei prestiti e questi stessi non solo sono aumentati, ma fino a trenta scudi sono esenti da interesse, oltre i trenta sono gravate solo del due per cento! Stando così le cose, nessuna meraviglia se negli Statuti non si fa più menzione nè della solenne processione annuale nè del

(1) Motu-proprio di Sisto V, 6 gennaio 1589.

(2) Breve « Quae ad pietatis », 18 luglio 1602.

(3) Vedi anche « Decretum super solidatione Comp. cum Banch. Hebraeis », 5 dicembre 1605, in *Bolle et Privilegi*, pag. 128.

(4) Capp. XL-XLI.

(5) Capp. XLIV-XLV. - I depositi prima erano sequestrabili, con grande danno dei proprietari e con grande noia e fastidio del Monte. Ma Sisto V per mezzo del card. Vastavillano ordinò che per l'avvenire i sequestri si facessero sulle cedole negli atti dei notai, presso i quali pendeva la lite. (Dichiarazione del card. Vastavillano, 1585). Questa disposizione fu confermata da Clemente VIII. (Breve « Quae ad pietatis », 18 Iulii 1602).

contributo sociale di due carlini. La Compagnia innalzata al grado di Arciconfraternita da Sisto V, in principio numerosa, si è andata assottigliando in ragione dell'aumento delle ricchezze del pio Istituto. Essa si è ridotta alla sola Congregazione e ai ministri stipendiati. (1)

Gli Statuti del 1618 furono ristampati tali e quali nel 1658, essendo protettore il cardinal Francesco Barberini (1632-1679), nipote di Urbano VIII. Infatti dopo la prefazione seguono queste parole: « per « essere stati già distribuiti tutti i volumi della prima impressione, « s'è giudicato necessario darsi di nuovo alle stampe ⟨ questi Sta- « tuti ⟩ senza però punto alterare il tenore di essi, havendo solo « notato nelle margini l'aggiunta di alcuni ministri necessari allo stato « presente di detto sacro Monte ». Nel 1714 fu ripetuta l'edizione del 1658. Dalle note marginali risulta solo che l'Opera pia abbracciava tre Monti (2) di prestiti, cioè sei custodie, le quali erano aperte di mattina e di dopopranzo tutti i giorni tranne i festivi. Ma dai privilegi pontifici uniti a questa ristampa e dai decreti della Congregazione apprendiamo che dal 1618 al 1714, cioè nello spazio di circa un secolo, altri notevoli mutamenti erano avvenuti nell'amministrazione del Monte.

Clemente X, zelantissimo dell'Opera pia e premuroso delle tristi condizioni dei poveri ancora oppressi dall'usura degli Ebrei, con l'editto del 1670, emanato dal cardinale camerlengo, fece noto come intendeva di far cessare del tutto le usure dei banchieri ebrei, tollerate

(1) Ciò rilevasi dai *Decr. di Congr.* 1° marzo 1668. Il decreto, che si riferisce ad un ordine del Pontefice che comandava a tutte le Compagnie ed Arciconfraternite della città di andare il 3 marzo in processione nella chiesa di Santa Sabina, ove era esposto il SS. Sacramento, merita di essere riferito anche per avere un'idea precisa di quello che era allora l'Arciconfraternita del nostro Monte: « 1° marzo 1688. Essendo venuta l'intimatione d'an- « dare alla processione mercoledì il giorno ad hore ventidue alle 40 hore a Sta Sabina con- « forme l'ordine di Nro Sig^{re}, si è risoluto d'andare *tutti unitamente* e che il S^{mo} Crocifisso « lo porti il Sig^{e} Lud^{o} Montorii, il Sig. Alex.^{o} Cafarelli e il Sig. Giov. Della Molara; che « si portino otto torcie che le portino otto gioveni ñri e che li ministri vadino secondo il « rollo come anco li Sig^{ri} Deputati secondo la loro antianità e che cantino le litanie Fran^{co} « Bruschi e Guglielmo Rota e che s'intromettino in mezzo fra li ministri e Sig^{ri} Deputati, « che vadino due mandatari avanti . . . Mercoledì 3 M^{o} 1688 s'andò al SS^{mo} ch'era esposto « in S. Savina processionalmente con tutti i ministri e con l'intervento delli SS. Prov^{ri} e « Deputati »; seguono i nomi dei provvisori e deputati che in tutti sono trentuno.

(2) Il secondo Monte fu istituito nel 1630, il terzo nel 1668.

soltanto « per urgentissime cause », o meglio, come dice l'autore del *Vero stato degli Ebrei*, tollerate perchè il Monte non era ancora giunto a tanta ricchezza da somministrare danaro a tutti i poveri di Roma; intanto si limitava a ridurre gl'interessi al dodici per cento. Ma l'onore di far cessare le usure degli Ebrei era riserbato al pontefice Innocenzo XI, il quale con l'editto del 30 ottobre 1682 proibì espressamente a tutti gli Ebrei di prestare danaro ad interesse non solo ai Cristiani, ma anche agli Ebrei stessi: il Monte, ormai fornito di sei custodie e di vistosi capitali, poteva dar soccorso a tutti i poveri della città. Il sogno di Giovanni da Calvi e de' suoi amici fondatori del nostro Monte si era effettuato: le loro ceneri avranno provato un fremito di gioia! Così cessarono anche le relazioni dirette tra il Monte e gli Ebrei durate cento e sei anni. Tuttavia il Monte per molto tempo ancora ebbe di quando in quando ad occuparsi degli Ebrei. Già il 24 agosto dello stesso anno 1682 il primo provvisore aveva rinnovato un bando del 13 settembre 1670, con il quale vietava agli Ebrei di far pegni nel Monte. A dir vero questo divieto era antico quanto il Monte stesso; ma gli Ebrei erano riusciti sempre ad infrangerlo servendosi anche dei Cristiani nel mandar pegni al Monte. Prima del 1682 i banchieri ebrei, quando potevano farlo, realizzavano affari d'oro; perchè riprendevano subito il loro danaro imprestato ad altissimo interesse, mentre essi o ne pagavano uno piccolissimo al Monte o non ne pagavano affatto. Dopo il 1682 gli Ebrei che tentavano di ricorrere al Monte erano per lo più poveri, e coloro che si facevano scoprire incorrevano in pene gravissime: tratti di corda, carcere e multe pecuniarie. [1] E proprio il bando del 1682 e un processo iniziato contro un ebreo trasgressore diede luogo ad una specie di scisma nella Congregazione del pio Istituto.

(1) Non ostante il rigore delle pene, gli Ebrei riuscirono sempre ad infrangere il divieto, come lo provano i bandi pubblicati il 10 gennaio e il 9 febbraio del 1748. Soltanto Gregorio XVI, accettando l'istanza della Comunità israelitica, li ammise, con rescritto del 10 giugno 1835, « a partecipare dei sussidi del S. Monte di Pietà derogando a qualunque « contraria disposizione ».

Il 10 dicembre del 1679 morì il cardinale Francesco Barberini che era stato per quarantasette anni protettore del Monte di Pietà. La Congregazione riunitasi d'urgenza approvò una lista di quattro cardinali (Cibo, Altieri, Barberini e Chigi) e per mezzo del primo provvisore, monsignor Ginetti, la mandò al pontefice Innocenzo XI perchè, secondo il solito, scegliesse tra essi il protettore del Monte. Il Papa non ne scelse alcuno, nè nominò altri protettore del Monte. Ma poichè non giustificò mai il suo procedimento, nè mai dette risposta assolutamente negativa, la Congregazione per molto tempo si lusingò che le venisse ridato il cardinal protettore; ma questi nè allora nè in seguito mai più fu eletto. Monsignor Ginetti, che era anche tesoriere generale dello Stato pontificio, si trovò ad essere il capo effettivo del Monte. La ragione che indusse Innocenzo XI nella sua determinazione non risulta dai documenti; ma riflettendo che dal Ginetti in poi ogni tesoriere generale diventò *de iure* primo provvisore del Monte, non s'andrà lungi dal vero congetturando che essa fu d'indole economica. Il Monte di Pietà aveva allora raggiunto tal grado di floridezza che era l'Istituto più ricco non solo di Roma, ma di tutto lo Stato pontificio. Ora il Pontefice, che ben sapeva come il suo Governo nelle strettezze dell'erario vi dovesse ricorrere, niente di più opportuno stimò che lo stesso tesoriere generale fosse il capo effettivo del Monte. Monsignor Negroni, che successe al Ginetti nella doppia carica, intese forse tutta la portata della determinazione di Innocenzo XI; infatti tanto nel pubblicare il bando dell'agosto 1682 contro gli Ebrei, quanto nell'istituire un processo contro un ebreo trasgressore, egli si valse non dell'autorità di primo provvisore, ma di tesoriere generale: l'ebreo non fu giudicato dal giudice del Monte, ma dal tribunale di monsignor tesoriere. La Congregazione allora, gelosissima dei privilegi del pio Istituto, in una lettera al Pontefice biasimò il procedimento del Negroni. Innocenzo XI riconobbe l'errore del tesoriere, ma lo scusò dicendo che con il suo operato non aveva punto inteso venir meno ai diritti della giurisdizione privativa del Monte! La quale del resto durò pochi altri anni, poichè nel 1692 lo stesso

Innocenzo XI con la sua nota « Costituzione » soppresse tutte le giudicature particolari dei Luoghi pii.

Non ostante tutte queste innovazioni, non si fece, come dicemmo, alcuna riforma degli Statuti. Il che è prova della noncuranza della Congregazione nella rigida amministrazione dell'Opera pia. Il numero delle operazioni era grande; i deputati che le dovevano sorvegliare cambiavano di settimana in settimana e non sempre adempivano il loro dovere. Non sentivano più lo zelo, onde vedemmo animati i primi deputati. La moltitudine di tanti amministratori invece d'ordine recava disordine e confusione. (1)

Soltanto nel 1731 la Congregazione incominciò a prendersi un po' più di cura degl'interessi del Monte, facendo fin da quell'anno ogni mese delle *Congregazioni economiche* (dette anche *particolari*) « per « potere in esse discorrere e con maggior riflessione esaminare gli affari « del Sacro Monte ». (2) Stando così le cose, quando era proprio ne-

(1) Tutto era in mano dei ministri stipendiati, divenuti noncuranti dei proprii doveri. Infatti dai decreti di Congregazione d'allora apprendiamo che le scritture erano arretrate e che gli ordini diretti a richiamare i ministri all'osservanza dei loro doveri si seguivano senza interruzione. I sindaci, tanto del prestito, quanto del banco, erano pregati di punire i colpevoli; ma non sempre usavano quella severità che sarebbe bisognata, nè sempre erano uomini intendenti di cassa, di computi e di stime. Questo stato di cose, che arrecava grave pregiudizio all'Opera pia non meno che al pubblico, non isfuggì a qualche critico, il quale proponeva vari rimedi; ma non fu ascoltato (*Osservazioni*, codice Ottob. 2498; vedile tra i documenti). I ministri poi non sempre davano intiera la loro cauzione e con mille ripieghi e pretesti indugiavano a darla; nè i crediti del Monte si esigevano a tempo debito, di modo che molti andavano in dimenticanza e altri diventavano inesigibili. Nel Banco dei depositi avvenivano spesso furti, chè molti o pagavano crediti a persone che non ne avevano punto o pagavano arbitrariamente i depositi vincolati. Alessandro VII con due chirografi (22 settembre 1657 e 17 agosto 1660) tentò di porre qualche rimedio a tali abusi ordinando prima scritture doppie, poi due computisti, uno per i depositi vincolati, l'altro per i depositi liberi. Anche nelle custodie dei pegni avvenivano frequenti furti per l'infedeltà dei custodi e degli stimatori, i quali ultimi stimavano i pegni più di quello che realmente valevano. Tutti i colpevoli poi erano di tale audacia che o abilmente sfuggivano ad ogni azione penale, ovvero con mille raggiri e pretesti riuscivano sempre liberi dal giudizio; alcuni condannati, dopo aver espiato la pena, supplicavano la Congregazione ed erano riammessi al servizio! Fatti di simil genere erano frequenti anche in altri Istituti pubblici; onde Benedetto XIII se ne dovette occupare di proposito nella sua famosa costituzione « Iamdudum » del 28 settembre 1729.

(2) Vedi *Decreti di Congr. particolare*, 1731-1761.

cessaria una riforma che desse novella vita al pio Istituto, fu a questo data la cura di un ufficio di somma importanza. Infatti Benedetto XIV nominò il Monte di Pietà depositario generale della Reverenda Camera Apostolica, facendovi trasportare, il 2 agosto del 1743, la Depositeria generale della medesima, per il passato tenuta in appalto da privati. Della Depositeria camerale era naturalmente capo monsignor tesoriere. In tal modo, come erano riunite in una sola persona le due cariche di tesoriere generale e primo provvisore del Monte, così furono riuniti gli uffici rispettivi. Il Pontefice venne in tale determinazione dietro la proposta di una Commissione di cardinali, la quale riteneva che era per ridondare a maggior profitto e decoro della Camera il far trasportare la Depositeria della medesima nel nostro Monte. Questo fatto conferma la nostra ipotesi che il Governo pontificio volle che il tesoriere generale fosse anche il capo del Monte per ragione economica. Per completare la cosa, pochi anni dopo, nel 1749, fu affidata al Monte anche la cura della Zecca pontificia. (1) L'anno innanzi però gli era stata restituita la giurisdizione privativa civile e penale nel tribunale di monsignor tesoriere, il quale già l'aveva per la Reverenda Camera Apostolica. (2)

Quanto le nuove attribuzioni nuocessero all'Opera pia dimostreremo in un'altra parte di questo lavoro. Per ora notiamo che la Congregazione dovendo tener dietro a sì numerosi e svariati negozi non ne amministrava bene alcuno: tanto per il Monte dei prestiti quanto per il Banco dei depositi, i decreti e le disposizioni si seguivano di settimana in settimana, ma non erano fatti rispettare con quella severità che sarebbe bisognata; onde i disordini e gli abusi continuavano. Così il custode Tommaso Besozzi, dopo aver commessi ingenti furti nella sua custodia, alla fine, o perchè oppresso dal rimorso di coscienza o perchè temeva di essere scoperto, nel settembre del 1753 si gettò nel Tevere. La Congregazione non fece altro che creare un custode nuovo, senza studiare i mezzi di precludere le vie

(1) *Archivium Camerale*, fasc. I.
(2) *Motu-proprio* « Quantunque etc. » di Benedetto XIV, 19 ottobre 1748.

alle frodi. Le operazioni del pegno si facevano senza regola; e grandi disordini vi si erano introdotti « stante l'esorbitante numero « dei pegni » che facevano per conto loro, con grave danno del pubblico che aspettava, « ministri, sottoministri, soprannumeri, giubilati, « cucitori, facchini, svizzeri della guar- « dia del Monte e portinaio ». (1) Per ovviare a tale inconveniente, il 1° gennaio del 1760 fu istituito il quarto Monte. Ma questo fu un rimedio esterno; il male era interno e ci volevano riforme radicali. Già il 5 giugno del 1759 un tal Carlo Favelli, sesto custode, dopo commesse ingenti frodi nella sua custodia, erasi dato alla fuga; il 5 febbraio del 1760 fuggirono il custode Cherubini e lo stimatore Wecher; poi, due mesi dopo, fuggirono insieme lo stimatore Bini con il figlio e il custode Ferretti con il figlio e un servitore, portando via molte gioie; i fuggiaschi furono arrestati in Svizzera e a spese del Monte ricondotti in Roma. (2)



Svizzero della guardia del Monte.

Soltanto gli enormi furti commessi in sì breve spazio di tempo, da ministri che dovevano godere la più grande fiducia del pubblico, decisero il pontefice Clemente XIII a nominare, con Breve del 24 aprile, il card. Giuseppe Maria Castelli visitatore (o, come diremmo noi, commissario d'inchiesta) del Monte di Pietà, affinchè esaminasse il vero stato del Luogo pio e i suoi Statuti e scoprisse le vie, onde erano procedute tante frodi. Il Castelli, coadiuvato da monsignor Simoni e da monsignor Braschi (il futuro Pio VI), si accinse subito alla difficile opera

(1) *Decreti di Congr.* 8 marzo 1756. – Gli Svizzeri della guardia del Monte erano armati e vestiti come quelli del Papa, tranne il colore delle vesti che era paonazzo e nero.

(2) *Decr. di Congr.* 5 aprile 1762.

affidatagli. Non sciolse la Congregazione del Monte, ma lasciò che seguitasse a governare come per lo innanzi; solo il 29 novembre si mise in diretta relazione con i deputati ordinando loro che per l'anno venturo rimanessero tutti in carica, e così fece per tutti i sette anni, che durò la sua visita. La relazione che ne fece è per noi un documento preziosissimo, perchè ci fa conoscere lo stato intimo, diciamo così, del pio Istituto. Il Castelli in primo luogo rivolse le sue mire a precisare il vero stato del patrimonio del Monte; in secondo luogo si diede ad esaminare tutti i modi, onde il pio Istituto era o poteva essere defraudato nella stima, nella custodia e nell'esito dei pegni, per poi prescriverne i rimedi, dei quali, col permesso del Pontefice, volle vedere in pratica l'utilità; [1] in terzo luogo stimò opportuno rinnovare gli Statuti del Monte per adattarli alle sue vere condizioni e alle sue esigenze. Il Castelli dalle lunghe e pazienti ricerche fatte si dovette convincere che in un' Opera così grande, servita da tanti ministri e con un immenso numero di scritture e di libri, non era sperabile che, sotto il languido governo di una numerosa Congregazione, la sola promulgazione dei decreti portasse con sè una lunga e stabile esecuzione; [2] onde creò una nuova carica, quella del sopraintendente ispettore di tutte le scritture del negozio dei pegni, che incessantemente e quotidianamente le rivedesse. Per ciò che si riferisce al patrimonio del Monte, dovendocene occupare altrove, diciamo soltanto che trovò tutte le scritture, specialmente quelle dell'ufficio de' prestiti, arretrate di parecchi anni e che i bilanci annuali erano fatti a braccio e mostravano erroneamente le cifre delle entrate superiori a quelle delle uscite. A precludere la via alle frodi dei ministri, il Castelli escogitò alcuni provvedimenti, che savi ed oculati amministratori avrebbero dovuto prendere da molto tempo prima, e ottenne dal Papa contro i delinquenti una rigorosa Bolla penale minacciante la pena di morte per le frodi superiori ai cento scudi, le triremi perpetue per le frodi minori. [3]

(1) Di qui la lunga durata della sua visita.

(2) *Relazione della Visita*, pag. 60.

(3) Bolla « Etsi multa » di Clemente XIII, 2 giugno 1766.

Ed ora veniamo alla riforma degli Statuti.

Alla fine del 1766 il Castelli consegnò a Clemente XIII gli Statuti riformati; il quale li approvò con il Breve del 3 gennaio 1767.[1] Alla Congregazione poi, con suo biglietto del 13 luglio, dichiarò finita la sua visita, ringraziando tutti i deputati della loro cooperazione. I nuovi Statuti sono compresi in settanta capitoli. Al solito, noi noteremo soltanto quello che vi è di più essenzialmente nuovo rispetto agli Statuti anteriori. Il protettorato del Monte è rimasto soltanto nel Magistrato romano, il quale interviene ogni anno alla Congregazione generale. In tale circostanza il procuratore del Monte fin dal 1754 suole leggere « l'orazione di ringraziamento al Magistrato », appunto perchè si degna d'intervenire.[2] Il tribunale civile e penale privativo del Monte è quello stesso di monsignor tesoriere, il quale ha la facoltà di procedere anche sommariamente nelle cause.[3] La Congregazione si compone di quaranta deputati, numero raggiunto fin dal 1695 ed ora confermato dai nuovi Statuti. I sindaci non sono più quattro, ma otto e molti deputati hanno uffici speciali, come i deputati alle liti, i fabbricieri (cioè sopraintendenti alla cura del palazzo del Monte) e i visitatori delle custodie, istituiti dal Castelli appunto per verificare di quando in quando, con il registro alla mano e con l'aiuto di un estimatore estraneo, l'esistenza dei pegni nelle custodie e l'esattezza delle loro stime: essi sono eletti ogni due anni tra i deputati, non dalla Congregazione, ma dal Papa.[4] Il numero dei ministri stipendiati è notevolmente cresciuto; se ne contano venticinque, oltre i rispettivi ministri subalterni, i quali, pur stipendiati dal Monte, non sono considerati ministri effettivi, ma stanno a carico e risico dei veri mini-

(1) Breve « Ad paternam », die 3 Ianuarii 1767.

(2) Cap. I. – Le parole di ringraziamento col tempo si fecero precedere o seguire da notizie storiche laudative del Monte. Così nella Congregazione generale fatta l' 11 gennaio 1778 il procuratore Giacomo Borsari « per compimento di tale funzione . . . recitò un « breve ben raziocinato discorso sopra la prima creazione e grandioso proseguimento del « Sagro Monte e somma utilità del medesimo ». E così negli anni seguenti. Non ci è stato possibile rinvenire alcun discorso di simil genere.

(3) Cap. II.

(4) Capp. III, XI–XIX. – La visita delle custodie ancor oggi si pratica.

stri.[1] Queste sono le cose più notevoli degli Statuti; nei quali non si parla punto, e non se ne poteva parlare, nè della Depositeria della Camera Apostolica, nè della Zecca pontificia, perchè, sebbene affidate alle cure del Monte, pure erano uffici del tutto estranei all' Opera pia. Al contrario, del Banco dei depositi si parla diffusamente,[2] come negli Statuti del 1618; perchè esso fin dal 1584 è parte essenziale, quantunque distinta, del Monte: è il suo naturale sussidio, secondo la mente di Gregorio XIII.

Come si vede, il Castelli non fece una riforma radicale, quale sarebbe stata necessaria; ma fedele al suo incarico, si limitò ad ordinare e a disciplinare lo stato già esistente del Monte. Il quale, a dir vero, ne risentì subito i benefici effetti, ma per poco; perchè mentre andava dissanguandosi per i continui prestiti che doveva fare all'esausto erario pontificio, si maturavano avvenimenti che minacciavano la sua estrema rovina. E in vero le armi repubblicane francesi non tardarono ad entrare nello Stato pontificio.[3] E i Francesi indirettamente

(1) Capp. XX-XXXVIII.

(2) Capp. XLIX-LXX.

(3) Il Pontefice dopo la sconfitta delle sue milizie sul fiume Senio (tra Faenza ed Imola), avvenuta il 2 febbraio 1797, non potendo confidare in alcuna resistenza, temendo che i Francesi venissero a Roma, pensò a mettere in salvo il pubblico tesoro, incominciando dal tesoro del santuario di Loreto, che fece portare nel Castel S. Angelo in Roma. Nel medesimo tempo con motu-proprio del 10 febbraio ordinò a Camillo Massimi, uno dei provvisori del Monte, di prendere, senza sentire gli altri provvisori nè i deputati, tutti i depositi più preziosi e le cedole esistenti nel Banco dei depositi e di levare dalle custodie tutti i pegni superiori a quaranta scudi. Così è registrato il fatto nei decreti della Congregazione: « Le attuali cir- « costanze della prossimità dell'armata francese ha posto il Governo nel caso di prudentemente « pensare di assicurare non solo tutto ciò che forma il tesoro del principato e della S. Casa « di Loreto in Roma da giorni trasportato, ma ancora il tesoro che esiste in questo nostro « Sacro Monte dei prestiti spettante al pubblico quale per avventura trovasi in questo impe- « gnato. Quindi è che fin da sabato 11 corrente febbraio per sommo ordine... a sola ispe- « zione e cura del signor Camillo Massimi, uno dei nostri zelantissimi deputati... furono « affrettatamente per la scarsezza del tempo posti in molte casse tutti li pegni di gioie ed « ori spettanti a particolari, esistenti nelle otto custodie... ed indi trasportate in questo « Castel S. Angelo a pubblica cauzione ». Il sovrano ordine del motu-proprio ordinava anche di togliere dalla Zecca tutte le monete d'oro e d'argento e dal Castel S. Angelo il tesoro particolare del Pontefice (triregno, mitre, verghe d'oro ed altro). Le quali cose tutte insieme colle casse del Monte, che erano sei (munite delle iniziali S. M. D. P. e del suggello di monsignor tesoriere) con atto del notaio Bellucci (11 febbraio 1797) furono consegnate al

e direttamente furono esiziali al nostro Monte: indirettamente, perchè Pio VI, per sostenere le ingenti spese necessarie all' armamento delle sue milizie, all' armistizio di Bologna e al trattato di Tolentino, attinse, come vedremo, la maggior parte del danaro al pio Istituto; direttamente, perchè i Francesi, impadronitisi del Monte e del danaro contante, che ancora vi rimaneva, e di molti pegni, lo chiusero. Infatti, avendo il generale Berthier nel gennaio del 1798 occupata Roma e instituitavi la Repubblica Romana, provvisori e deputati, nei primi giorni di febbraio, abbandonarono il Monte.[1] Il Governo repubblicano, per mezzo di due suoi commissari, di notte, fece porre le biffe a tutte le casse e alle custodie del Monte e fece circondare l' Istituto da soldati francesi, perchè non si verificassero furti. Il Monte fu chiamato *Monte Nazionale di Pietà*. Il nuovo Governo per conciliarsi il favore del popolo minuto fece restituire molti pegni gratuitamente. Ma finiti i danari giacenti nelle casse, non potendosi più prestare ai poveri, il Monte fu chiuso. L' ultimo stipendio ai ministri fu pagato il 30 agosto 1798; essi rimasero tutti sul lastrico.[2] Ma il numero di coloro che ricevevano aiuto dal Monte era assai grande. Onde il Governo repubblicano, temendo l' impopolarità, manifestò il desiderio di riattivare l' Opera pia. La cosa non era punto facile. Il Monte possedeva bensì un cospicuo patrimonio, ma questo era costituito da case, da Luoghi di Monte, i cui frutti erano sospesi, e da crediti quasi tutti inesigibili. Mentre si studiavano i mezzi di riaprire il Monte, i rivolgimenti politici affrettarono la caduta della Repubblica. Per la vittoria degl' Inglesi ad Aboukir, e più specialmente per le vittorie dei collegati nell' Italia superiore, finì la potenza repubblicana francese in Italia, e in breve furono restaurati tutti gli antichi Principati. Il nuovo papa Pio VII, eletto nel conclave di Venezia, si

capitano Crispolti ed al colonnello Traglia, che le portarono verso Terracina, per indi trasportarle in Sicilia. Ma conchiuso dopo alcuni giorni il trattato di Tolentino, il Pontefice fece tornare il tesoro in città e restituire le casse al Monte con atto notarile del 27 febbraio 1797.

(1) L' ultima adunanza della Congregazione fu tenuta il 5 febbraio.

(2) Il Banco era stato chiuso fin dal marzo.

recò, nel maggio del 1800, a Roma, che già era stata occupata dalle milizie napoletane sotto la protezione delle bandiere austriache.

Il Pontefice, saputo come il Monte di Pietà era stato chiuso, con grande danno dei poveri, con Breve del 2 settembre 1800 ne nominò visitatore apostolico il cardinale Aurelio Roverella, affinchè studiasse i mezzi di riaprirlo insieme col suo Banco dei depositi.

Il Roverella, aiutato dal convisitatore monsignor Girolamo Napulioni, convocata la cessata Congregazione, il 10 ottobre 1800 tenne il primo congresso in sua casa. L' opera del Roverella era ben diversa da quella del Castelli ed anche più difficile: si trattava di riattivare il Monte, le cui casse erano vuote e il patrimonio infruttifero! Ma poichè la conoscenza esatta del patrimonio del Monte e la sua sistemazione richiedevano lungo tempo, e d'altra parte urgeva il bisogno di soccorrere i poveri della città, il Roverella volle prima riaprire il Monte; perciò, raccolta una certa somma,[1] il 26 agosto 1801, con l'assistenza dei deputati marchese Ossoli e conte Giulio Bussi, fece riaprire due Monti, cioè quattro custodie, per prestare ai poveri non più di uno scudo per pegno! In seguito si rivolse al tesoriere generale Alessandro Lante perchè riattivasse il sospeso pagamento dei frutti dei Luoghi di Monte,[2] senza i quali il Monte non avrebbe potuto tirare innanzi. Il Lante dapprima non ne volle sapere, dicendo che i Luoghi di Monte posseduti dal pio Istituto erano proprietà dello Stato, poi venne ad una transazione, che fu approvata dal Pontefice con il chirografo del 21 aprile 1803. Ravviato così il patrimonio del Monte, il Roverella fissò alcune «riformanze» o «decreti», coi quali doveva in avvenire regolarsi il Monte. Il Pontefice li approvò con un «decretum ex audientia» il 2 agosto 1803; onde il Roverella, con suo biglietto del 4 dello stesso mese, diretto ai provvisori e ai deputati del Monte, dichiarò finita la sua visita.

(1) Per formare la quale fu perfino costretto a vendere ai pizzicagnoli come cartaccia molti libri mastri dell' ufficio dei prestiti. Ecco perchè mancano molti documenti nell'archivio dell' Istituto.

(2) Fu sospeso, come dicemmo, dal Governo repubblicano.

Le « riformanze » del Roverella sono ventotto ed hanno carattere transitorio, perchè devono essere osservate finchè il Monte non sarà tornato allo stato primiero di floridezza: gli Statuti del 1767 hanno pieno vigore per tutto quello che ancora corrisponde alle condizioni attuali del Monte.(1) La Congregazione è quella di prima, ma non ha più la cura della Depositeria camerale, nè della Zecca pontificia; deve, come una volta, amministrare soltanto il Monte dei prestiti e il Banco dei depositi, suo naturale sussidio. Essendo scarse le sostanze dell' Opera pia, non si presta più di uno scudo, come dicemmo, per ogni pegno, e non tutti i giorni della settimana, ma il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato; agiscono soltanto due Monti, cioè quattro custodie.(2)

Così andò innanzi il Monte « senza infamia e senza lode » fino al giugno del 1809. Il 10 di quel mese il generale francese Miollis pubblicò in Roma il famoso decreto emanato da Napoleone il 17 maggio 1809 a Schönbrunn, con il quale Roma e lo Stato pontificio venivano annessi all' Impero francese. Pio VII il 6 luglio fu imprigionato dal generale Radet e deportato in Francia.

Anche questa volta i deputati abbandonarono il Monte (l' ultima Congregazione si tenne il 5 giugno), non so se per viltà o per odio al nuovo Governo. Il quale, del resto, per allora, non si occupò della amministrazione del Monte; soltanto il 15 agosto 1809 ordinò la restituzione gratuita di molti pegni, pagandone in parte l' ammontare. Ma quattro deputati, che forse non avevano mai abbandonato l'Opera pia, dopo quattro mesi si riunirono in particolare congresso (5 ottobre 1809) per trattare gli affari del Monte. Essi erano: Angelo Vitelleschi e Gaspare Cavalletti provvisori, Luigi De Vecchis ed Alessandro Cardelli deputati. Si dettero reciproco incarico di adoperarsi presso i colleghi, perchè tornassero ad occuparsi, secondo il loro dovere, del Monte; ma invano. Ricorsero allora all' autorità del Governo. Dovevano presentare il bilancio annuale del Monte, per

(1) *Relazione*, decreto XIII.

(2) *Relazione*, decreti I e II.

l' approvazione, al vicepresidente della Commissione amministratrice del Senato, che era don Luigi Boncompagni, principe di Piombino. L' occasione era propizia. Ci voleva una persona autorevole che parlasse in favore del Monte. Scelsero Saverio Benucci, computista della Camera apostolica. Il Benucci adoperò tutto il suo zelo presso il principe, perchè non facesse mutare la forma di governo nel Monte di Pietà e si adoperasse a far riconvocare la Congregazione. E il principe il 31 gennaio del 1810 diresse ai provvisori e ai deputati un suo biglietto, nel quale, premettendo che la Congregazione non era stata mai soppressa, li esortava a ripristinare l' amministrazione del Monte secondo le leggi statutarie del medesimo e a riparare d' accordo quegli abusi che fossero derivati dall' abbandono di qualche parte dell' amministrazione. La Congregazione pertanto si riunì il 12 febbraio [1] e seguitò a riunirsi fino a tutto il 28 gennaio 1811. Infatti fin dal 7 dicembre 1810 la Consulta straordinaria del Governo imperiale aveva emanato un decreto, con il quale prescriveva una nuova forma di governo per tutti i pii Istituti della città, detti allora «Stabilimenti di beneficenza». Dovevano essere amministrati da Commissioni speciali presiedute dal *maire* della città sotto l' alta dipendenza del prefetto del dipartimento. [2]

La Commissione amministratrice del nostro Monte prese possesso dell'ufficio il 14 febbraio 1811; era composta di cinque membri. I commissari deputati si radunavano nelle sale del palazzo del *maire* e spesso nel palazzo di Montecitorio, alla presenza del prefetto Tournon. La legge sugli Stabilimenti di beneficenza voleva per ciascuno di essi un direttore generale, ministro stipendiato. A direttore del Monte fu eletto un tal Collicola, molto dotto nell'amministrazione, il quale prendeva parte ai congressi della Commissione. La quale, appena s'installò, chiuse lo «Stabilimento» per ordinarlo nella maniera voluta dalla legge. Il 1° marzo furono riaperti i due Monti nei quali prestavasi,

(1) I decreti di questa Congregazione non sono registrati.

(2) *Decreti di Commissione*, 14 febbraio 1811. Questi *Decreti* sono l' unica fonte per il breve periodo dell' amministrazione imperiale.

come prima, soltanto quattro volte la settimana. Ma il Monte non possedeva altro che il danaro contante, assai scarso, parte rinvestito nei pegni, parte giacente nelle casse, perchè il Governo imperiale aveva sospeso il pagamento dei frutti dei Luoghi di Monte. La Commissione ebbe per il Monte cure pari a quelle usate dai primi amministratori. Il direttore Collicola escogitò vari mezzi per sostenere l' Opera pia e il Tournon adoperò tutta la sua autorità presso il Governo centrale perchè fossero pagati i frutti dei Luoghi di Monte, ma invano. I commissari allora furono costretti ad accrescere di molto gl' interessi sui prestiti; i quali a mano a mano diventavano sempre più scarsi, mentre i pignoranti bisognosi erano moltissimi.[1]

La Commissione imperiale tenne l'ultimo congresso il dì 8 ottobre del 1813, sebbene la sua amministrazione nel Monte abbia durato fino alla metà del maggio del 1814.[2] E mentre attendevasi il ritorno di Pio VII, il delegato apostolico, monsignor Agostino Rivarola, incaricato di restaurare il governo pontificio nella città, con suo biglietto del 19 di quel mese, nominava sopraintendente generale provvisorio del Monte monsignor Pallotta, perchè ne ripristinasse l'amministrazione nelle «saggie forme antiche». Il Pallotta prese possesso del suo ufficio dopo due giorni; licenziò il direttore Collicola e richiamò l' ispettore Prospero Campana; attese a riordinare il Monte fino al 9 novembre dello stesso anno.

La riforma del 1814 è di somma importanza. Il Monte di Pietà fu considerato come un Istituto camerale, cioè appartenente al

(1) Ad impedire l'affollarsi dei pignoranti al Monte, si istituirono i «boni di prestito» che il «Burò di beneficenza» dispensava ai più poveri; i quali con quei «boni» potevano entrare nei locali dell' Istituto e fare i loro pegni! Ma ne nacquero gravi abusi; spesso ottenevano i «boni» persone punto bisognose, le quali facendone mercimonio li rivendevano ai veramente poveri. Onde la Commissione, il 27 agosto 1813, stabilì che il «Burò» distribuisse i «boni» ai curati della città per essere da questi dati ai parrocchiani indigenti.

(2) Forse la Commissione non si radunò più a congresso perchè presentiva che il suo governo poco più poteva durare, o forse perchè i commissari, occupati in altre cariche nel Governo del dipartimento, dovevano pensare a cose d'altronde più gravi. Infatti, prima la sfortunata campagna di Russia, poi la memorabile sconfitta di Lipsia (19 ottobre 1813) distrussero la potenza di Napoleone.

Tesoro dello Stato, e perciò passò all'assoluta dipendenza di monsignor tesoriere, che era allora Luigi Ercolani.[1] Così il nostro Monte perdette completamente la propria autonomia. L'unico amministratore responsabile era monsignor tesoriere; il quale per trattare gli affari del Monte spesso chiamava a congresso l'ispettore generale delle scritture (primo ministro in ordine gerarchico), il procuratore, l'esattore e l'architetto; e quando non vi poteva essere presente, si faceva sostituire dal suo uditore. Un editto del cardinal Consalvi, segretario di Stato, confermò al tesoriere generale quest'autorità tutoria ed amministrativa del Monte.

Ma a sì radicale riforma non si accompagnò, come era necessario, quella degli Statuti. Una notificazione e un regolamento emanati da monsignor Guerrieri, tesoriere generale, ci apprendono che nel 1818 erano ancora in vigore gli statuti del 1767 e le « riformanze » del Roverella. Era questo il ritorno alle saggie forme antiche! Stando così le cose, è naturale che l'amministrazione del Monte non procedesse punto bene. Al solito, i decreti di monsignor tesoriere lasciavano il tempo che trovavano. Quello che Belisario Cristaldi, monsignor tesoriere, ebbe a dire di un ministro soltanto, poteva dirsi di tutti: si mostravano estremamente refrattari « alle provvidenze ed ai regolamenti ». [2]

Il 27 giugno 1832 il pontefice Gregorio XVI nominò ispettore generale Gian Pietro Campana, il quale contava allora venticinque anni d'età! Il Papa aveva una speciale predilezione per lui, ed egli se ne seppe valere. Trascorso appena un anno, fece mutare il suo titolo di ispettore, per ragione di decoro,[3] in quello di direttore generale del Monte di Pietà. E fu veramente il direttore del Monte,

(1) *Decreti di Monsignor Tesoriere.* Questi decreti sono l'unica fonte dal 1814 fino al 1832.

(2) Trasandavano i loro uffici facendosi sostituire da giovani aiutanti, cui davano una tenue ricompensa, mentre essi attendevano ad altri affari. I figli poi succedevano ai padri nelle rispettive cariche, sicchè accadeva che cariche di grande importanza erano spesso occupate contemporaneamente da parenti strettissimi, con grave danno del Monte.

(3) Rescritto di monsignor tesoriere, 6 agosto 1833.

perchè monsignor tesoriere, che lo sapeva amato dal Pontefice, gli lasciava in tutto man libera. Il Campana da principio si rese veramente benemerito dell'Istituto cui era a capo; escogitò vari mezzi per farlo rifiorire, tanto che nell'anno 1835 potè riaprire il terzo Monte con due custodie per i soli oggetti preziosi da cinque a cinquanta scudi, ed anche per somme maggiori, all'interesse del cinque per cento calcolato a mese. Per opera sua i rigattieri della città dovettero richiedere l'approvazione ed ottenere una patente. Fu prescritto loro il numero dei pegni che potevano ricevere (specialmente quando il Monte era chiuso) e la tariffa delle mercedi da prendere sui prestiti. I pegni dovevano portarsi al Monte e i rigattieri erano vigilati da un ministro del nostro Istituto.[1]

Ma poi, abusando della fiducia, che in lui avevano riposto il Pontefice e il tesoriere generale, con il variare arbitrariamente le

(1) *Notificazione* del 28 giugno 1834. – Dopo che Innocenzo XI, con l'editto del 30 ottobre 1682, ebbe fatto cessare in tutto e per tutto le usure degli Ebrei, ben presto l'usura incominciò ad essere esercitata dai Cristiani. Molti infatti che avevano nelle vicinanze del Monte botteghe, in cui solevano rivendere oggetti comprati al Monte (onde sono detti ricattatori di pegni o ricattieri ovvero rigattieri), incominciarono ad adescare, specialmente nei giorni festivi (che erano molti) e nelle vacanze autunnali, in cui il pio Istituto rimaneva chiuso, i poveri a ricorrere alle loro botteghe. Si facevano rilasciare il pegno anticipando sul medesimo « qualche paolo » e quando il Monte s'apriva, o da se stessi o per mezzo di certe donne dette « biganti », ve lo portavano per farne eseguire l'impegno. Per questo incomodo si ritenevano non solo l'anticipazione fatta, ma ancora eccessive usure, permettendosi talvolta perfino di cambiare gli oggetti consegnati dal pignorante con altri simili, ma di valore inferiore. Non contenti di ciò, in seguito, prima in segreto, poi pubblicamente, cominciarono a tener Monte nelle loro botteghe prestando danaro sopra pegni, che essi poi rimpegnavano presso l'Istituto per conto proprio.

Monsignor tesoriere Francesco Banchieri con l'editto del 10 gennaio 1748 proibì ai rigattieri tali illeciti mercimoni sotto pene severissime. Non ostante tale divieto, i rigattieri seguitarono a fare peggio di prima, e, oltre a tener Monte in casa, cominciarono a prendere in pegno anche le polizze (il che disgraziatamente ancora oggi si pratica); monsignor tesoriere Saverio Canale, richiamando in vigore quello del Banchieri, pubblicò un altro editto, il 6 settembre 1766, anch'esso minacciante gravissime pene ai trasgressori. Ma la mala pianta dei rigattieri non fu punto estirpata; al tempo della Repubblica Romana e al principio del nuovo secolo risorsero più potenti di prima, sì che tanto al Governo imperiale quanto al Governo pontificio osarono avanzare ripetute domande di essere legalmente autorizzati a prendere pegni. L'uno e l'altro Governo respinsero sdegnosamente le loro domande, limitandosi a tollerarli, finchè il Campana, come è detto nel testo, li obbligò a farsi riconoscere e ad ottenere apposita patente. Vedi pag. 71, nota.

leggi dei prestiti sopra pegno e poco scrupolosamente amministrando, il Campana fu la rovina del Monte. Egli, contro la natura delle leggi statutarie del pio Istituto vietanti di ricevere in pegno oggetti d'arte, non solo perchè sono di valore variabile a seconda del gusto e dell'affezione di chi li stima e li compra, ma principalmente perchè il danaro del Monte è destinato ai poveri, concesse di prendere in pegno bronzi, pietre lavorate e grezze e poi anche quadri,[1] che faceva stimare da periti estranei al Monte e perciò irresponsabili, e su tali pegni prestava somme ingenti. Gli oggetti d'arte per lo più non venivano disimpegnati dai proprietari, nè trovavano compratori, quando secondo le norme dell'Istituto si mettevano in vendita. Ciò non ostante il Campana continuò nel mal andazzo, tanto che nel Monte a mano a mano si formò una galleria magnifica in se stessa, ma inutile e gravosa per l'Istituto il quale vi teneva immobilizzati ingenti capitali non solo infruttiferi, ma anche passivi, chè la galleria richiedeva cure e riparazioni continue. Nel medesimo tempo il Campana si era venuto formando anch'egli nel suo *infinito*[2] appartamento una ricca galleria di oggetti d'arte, per la quale profondeva ingenti somme e faceva lunghi viaggi anche all'estero, trascurando le cose del Monte. Già nel 1847 per rimostranze del segretario Giuseppe Azzurri e di qualche altro ministro contro il direttore, che fin dal 1837 prestava ad interesse mediante cambiali il danaro del Banco, monsignor Morichini, pro-tesoriere generale, aveva nominato visitatore del Monte il cavaliere Vincenzo Pericoli. Questi con somma prudenza e diligenza condusse a termine la sua inchiesta e il 22 novembre ne presentò la *Relazione*, nella quale notava gli abusi commessi dal Campana nell'amministrazione e ne suggeriva i rimedi, primo tra i quali, la nomina

(1) È vero che per i quadri chiese il permesso al pro-tesoriere generale, ma è anche vero che questi rispose con il seguente rescritto (12 dicembre 1849): « Fatte le stime da « Professori di prima celebrità ed appartenenti all'Accademia di S. Luca e queste a prezzi « reperibili in giornata, potranno prendersi in pegno improntando mai più d'un terzo del « valore suddetto e sopra un oggetto non sia somministrato mai oltre la somma di scudi « mille ».

(2) V. PERICOLI, *Appendice alla Relazione*, pag. 3.

d'una Commissione amministrativa e la riforma degli Statuti.[1] Le cose finirono così, perchè poco dopo sopravvennero i turbini rivoluzionari e il Governo pontificio cessò con la instaurazione della Repubblica Romana.

Il Governo repubblicano, che ebbe brevissima durata, non fece alcun mutamento nell'amministrazione del Monte. Il Campana seguitò ad esserne il direttore. Restaurato il Governo pontificio, nessuna inchiesta fu fatta nel pio Istituto. Il che, naturalmente, accrebbe l'audacia del Campana, il quale continuò a prendere oggetti d'arte per sè e per il Monte con il danaro dell'Istituto, al quale un altro danno arrecò istituendo nel 1851 tre case succursali,[2] ognuna in un punto diverso della città, per comodo di quelli che per la lontananza difficilmente potevano recarsi al Monte. Infatti quelle succursali, stante la coesistenza delle botteghe dei rigattieri, erano pressochè inutili e di grande spesa per il Monte. Il quale nel 1854 ebbe a trovarsi in grandi strettezze per opera dello stesso Campana, che si era appropriata una ingente somma di danaro. Altre somme si appropriò ancora in seguito, talchè fu accusato dalla voce pubblica come amministratore disonesto. Allora finalmente il Governo pontificio si decise ad intentare contro di lui un processo di peculato. Il Campana fu arrestato alla fine del novembre del 1857 e il 10 luglio dell'anno appresso fu condannato a venti anni di galera, commutatigli poi in esilio.[3]

Lo scandaloso processo del Campana compì la rovina del nostro

(1) Prima però di consegnare la *Relazione* a monsignor tesoriere, la diede a leggere al Campana. Questi, invece di riparare al mal fatto, rispose con una voluminosissima memoria intitolata: *Rilievi del direttore del Sacro Monte di Pietà posti a contesto della Relazione della visita Pericoli*, accusando il visitatore di falsità e di prevenzione contro di lui. Il Pericoli, rispose con una vivace *Appendice* alla sua *Relazione* dirigendola al Morichini ed esponendogli per disteso cose, alle quali prima aveva soltanto accennato per una certa deferenza al direttore (18 gennaio 1848).

(2) I primi a concepire il disegno di istituire in vari punti della città case succursali furono i commissari del Monte al tempo del Governo imperiale. Il disegno non fu attuato per mancanza di danaro (*Decr. di Comm.* 6 febbraio 1813).

(3) Nella sentenza si legge (pag. 13): « È un fatto che risulta dal solenne e giurato « inventario dell'asse paterno che il Campana non raccolse un patrimonio maggiore di « scudi 26 000 compresi crediti litigiosi e capitali infruttiferi, quali erano diversi articoli

Monte; perchè il pubblico s' affrettò a ritirare i depositi che nell' Istituto non vedeva più al sicuro. Il Governo, provveduto alle più urgenti necessità economiche del Monte e alla nomina di un nuovo direttore, che fu Michele Guidi (1857-1858), lasciò correre le cose come prima, senza promuovere alcuna seria riforma. Al Guidi succedette il Massani (1858-1866), al Massani il Guglielmi (1866-1870). Tutti questi direttori, specialmente il Guglielmi, cercarono con i loro studi e con le loro proposte di far rifiorire il Monte riportandolo alla primitiva sua semplice funzione di Opera pia dei prestiti, ma non furono ascoltati da chi si doveva.

In queste tristi condizioni si trovava il Monte, quando il 20 settembre Roma fu unita al regno d' Italia. Il Guglielmi si affrettò ad informare il La Marmora, luogotenente del Re, dello stato, in cui si trovava il pio Istituto. Fu chiamato d' urgenza da Milano il signor Achille Griffini, il quale ebbe l' incarico di studiare accuratamente l' organamento del Monte di Pietà, accertare le cause del suo dissesto economico e proporne i rimedi. Il Griffini corrispose egregiamente al suo cómpito presentando al regio luogotenente, dopo soli ventisette giorni di incessanti ricerche, un' accurata relazione intorno al nostro Istituto. [1] In essa, dopo aver determinato lo stato attivo e passivo del Monte e le ragioni del suo dissesto finanziario, concludeva essere indispensabile che il Monte di Pietà di Roma fosse sottratto all'amministrazione governativa ád esso tanto funesta e fosse condotto secondo

« di scultura e pittura. Egli non esercitò industrie produttive, eppure nel 1846 erogò in « restauri di una villa e poi in altre case, circa scudi 40 000. Che se nel 1851 conseguì « dalla consorte una dote di scudi 46 000 era questa gravata da tali oneri da consumarne « ogni frutto. All'atto dell' istrumento dotale si presentò egli provvisto di scudi 80 000; « eppure non ebbe dal Monte di Pietà un soldo maggiore di scudi 70 mensili, coll' uso « dell' abitazione: eppure del 1854 era possessore di un grandioso museo visitato, am- « mirato, illustrato e valutato presso un milione di scudi e per formarlo ebbe a soste- « nere immensi viaggi, dispendiosissimi scavi, elevati prezzi di acquisto in concorrenza « di altri. Ora queste immense e più che regali spese che egli non poteva sostenere « con mezzi propri patrimoniali nè con altre sorgenti legittime ..... erano il prodotto del « furto consumato sui tesori del Monte che andava clandestinamente da più anni espi- « lando ».

(1) Vedi *Gazzetta Ufficiale di Roma*, supplem. al num. 116, 17 gennaio 1871.

la legge del 3 agosto 1862 *sulle Opere pie*; la quale legge attribuiva alle Deputazioni provinciali la tutela degli Istituti di beneficenza e l' approvazione dei loro Statuti. Perciò voleva che il Governo nominasse una Commissione provvisoria, composta di consiglieri municipali e provinciali, la quale insieme con il direttore del Monte e un commissario governativo con diritto di voto, non solo facesse i nuovi Statuti del Monte, ma: primo, ne determinasse con precisione lo stato patrimoniale; secondo, in base a tale studio, stabilisse nuovi registri per la computisteria; terzo, dividesse il Monte dei pegni dagli altri Istituti annessi che erano di natura diversa;[1] quarto, reintegrasse i capitali del Banco dei depositi e della Depositeria urbana adoperati per i bisogni del Monte dei pegni; quinto, liquidasse il patrimonio del Monte, alienando innanzi tutto la galleria e i beni rustici e urbani; da ultimo restringesse il numero dei ministri ai soli bisogni del Monte dei pegni. Il Griffini concludeva: « Perchè il Monte di Pietà possa « continuare l' opera sua, gli si dovrebbe accordare non solo l' uso « gratuito del palazzo principale ove ha sede, ma altresì stabilire la « somma capitale occorrente ad assicurargli un conveniente esercizio « di prestanze ai poveri . . . Il danno che verrà constatato nella liqui- « dazione patrimoniale . . . sarà sostenuto dalla nazione per debito di « giustizia e d' onore ».[2]

In seguito a questa relazione il La Marmora, con decreto del 7 gennaio 1871, sciolse l'Amministrazione del Monte, incaricando il barone Alessandro D'Emarese a reggerla temporaneamente in qualità di commissario straordinario, con facoltà di proporre tutti quei disegni di riforma e di nuovo ordinamento che gli fossero suggeriti dalla esigenza del pio Istituto e di regolare i rapporti esistenti tra il Monte di Pietà e lo Stato.

(1) Oltre il Banco dei depositi vi era anche la Depositeria Urbana che fu unita al Monte il 1° gennaio 1859. La Depositeria (luogo ed ufficio determinato per il deposito e la custodia dei pegni giudiziari e per la loro vendita) fu istituita per la prima volta da Gregorio XIII, il quale, come dicemmo, l'affidò al Monte e poi gliela ritolse. Urbano con nuovi Statuti la riordinò il 20 luglio 1629 e le dette il suo nome.

(2) Doc. cit., pag. 4, in fine.

Gli anni, in cui il commissario regio governò il Monte, possono considerarsi come un periodo di transizione tra l'antica e la nuova Amministrazione. Il D' Emarese si accinse a riordinare il pio Istituto secondo la legge generale sulle Opere pie,[1] estesa alla provincia di Roma il 27 novembre 1870.[2] Certo le condizioni economiche del Monte erano, può dirsi, disperate: nessuno forse, per quanto sapiente e pieno di buona volontà, avrebbe potuto apportarvi un efficace rimedio. Ma il D' Emarese nelle sue riforme,[3] troncando bruscamente ogni legame con il passato e trascurando quel po' di buono ch' era nell' antica Amministrazione, accrebbe il disordine, mentre il disavanzo economico ogni anno si faceva sempre più grande.[4]

Ma la provvida legge del 28 giugno 1874[5] salvò da imminente e certa rovina il nostro Monte, prescrivendo che fosse ricondotto alla sua primitiva semplicità di Opera pia dei prestiti.[6] A tal fine la Cassa nazionale dei depositi e prestiti, annettendosi il Banco dei

(1) Legge del 3 agosto 1862.

(2) Regio decreto del 27 novembre 1870, n. 6051.

(3) Dalle *Istruzioni temporanee per l'Amministrazione dell'Istituto* (in trenta articoli) emanate il 20 maggio 1871 rileviamo che ai tre Monti ne furono sostituiti due di natura del tutto diversa. Infatti mentre ogni antico Monte comprendeva due custodie di pegni, perchè ogni sei mesi l'una restituisse e vendesse solamente (iquidazione), l'altra ricevesse i pegni, i nuovi Monti avevano ognuno una sola custodia. Così cessò, non senza inconvenienti, l'antico metodo di liquidazione o verificazione dei pegni. I prestiti andavano da una lira a trecento. Per quelli inferiori alle lire 20 pagavasi l'interesse annuo del 5 %, per quelli superiori l'interesse del 6 %. Inoltre pagavasi un diritto di polizza proporzionale alla somma prestata (da lire 1 a lire 20 cent. 05 . . . . . dalle 251 alle 300 cent. 70). I prestiti duravano sei mesi ed era esclusa la rinnovazione dei pegni. Sul prezzo dei pegni venduti, poi, si percepiva un diritto del 2 % per sopperire alle spese di registro e di bollo.

(4) *Relazione presentata alla Commissione di Vigilanza ... per le operazioni di liquidazione del patrimonio dell'antico Monte di Pietà di Roma* (Roma, 1891), pag. 10.

(5) N. 2054, serie 2ª. – La legge consta di sette articoli, e in generale rispecchia le proposte già fatte dal Griffini. — Nel gennaio 1873 era già stato presentato al Parlamento dal Sella di concerto con il Lanza un disegno di legge, con cui si autorizzava il Monte a prendere i depositi giudiziari ed obbligatorii in danaro, quantunque a questo ufficio provvedesse la Cassa dei depositi e prestiti istituita dalla legge 17 maggio 1863, n. 1270, ed estesa a tutto il Regno. Il disegno, combattuto eloquentemente dal Baccelli (vedi *Atti parlamentari*, tornata del 28 maggio 1873), fu respinto. E fu bene, perchè il rimedio avrebbe provvisoriamente giovato al Monte, ma non lo avrebbe liberato dal male, ond'era gravato.

(6) Art. 3.

depositi e la Depositeria Urbana, doveva realizzare l'attivo e liquidare il passivo del patrimonio del Monte,[1] al quale intanto oltre il palazzo proprio doveva assegnare la somma di tre milioni e cinquecentomila lire.[2] Finita la liquidazione, se vi fossero stati resti attivi, questi avrebbero costituito la dote del Monte; altrimenti la dote sarebbe stata costituita dal valore del palazzo e dalla sopra indicata somma; sul quale assegno peraltro il Monte doveva corrispondere l'interesse annuo del tre per cento e, finita la liquidazione, anche la quota di ammortamento dell'uno per cento all'anno.[3] Il pio Istituto intanto doveva essere amministrato da un commissario regio per lo spazio non maggiore di un anno e poi da una Commissione di sette persone, delle quali cinque elette dal Municipio, due dalla Provincia.[4]

Così si fece e la riforma fu senza dubbio una violenta, ma necessaria reazione all'abuso che si era fatto del credito e del danaro del Monte. Il Banco dei depositi doveva servire d'aiuto unicamente al Monte dei prestiti; ogni volta che si venne meno a questa legge fondamentale dell'Opera pia, si commise un grave errore e si procurò direttamente o indirettamente la sua rovina.[5] Finito l'ordinamento del Monte e cessata l'opera del commissario regio, il 2 ottobre del 1875 ne prese possesso la Commissione amministratrice, composta appunto di sette persone che furono: il commendatore Samuele Alatri, presidente, il conte Filippo Bennicelli, l'avvocato Pietro Cavi, Achille Trombetti, Augusto Castellani, Pietro De Angelis e l'avvocato Achille Tritoni, segretario. Il primo pensiero dei nuovi amministratori fu quello di compilare, in unione al commissario regio, lo Statuto organico del Monte;[6] tale Statuto, approvato nell'adunanza del 24 ottobre 1875, ebbe la sanzione regia il 28 novembre dello stesso anno. Le principali riforme contenute nello Statuto, rispetto a quelle già fatte dal com-

(1) Art. 1 e 2.
(2) Art. 4.
(3) Art. 7.
(4) Art. 3. – Naturalmente non fu nominato il commissario, essendoci già il D'Emarese.
(5) Vedi oltre, pag. 85 e segg.
(6) Così prescriveva l'art. 3 della legge 28 giugno 1874.

missario regio, sono due: la rinnovazione dei pegni per sei mesi e per una sola volta e l'accrescimento degli interessi, per cui i prestiti inferiori alle venti lire dovevano pagare il sei per cento, quelli superiori il sette per cento. Inoltre non esigevasi più il diritto di polizza proporzionale alla somma prestata, ma in ragione dell' uno per cento su qualunque somma. Dell' aumento degli interessi non dobbiamo farci meraviglia, perchè gli amministratori avevano da risolvere un problema difficile, quello cioè di ricostituire un nuovo patrimonio al Monte, la cui dotazione era formata con un debito, poichè dalla liquidazione dell'antico patrimonio non v' era alcuna speranza di resti attivi. I commissari, il cui zelo per il bene dell' Opera pia era pari a quello dei primi deputati, iniziarono una savia amministrazione [1]

(1) Le Case succursali erano di grande spesa per il Monte e la Commissione per economia le soppresse; ma per non danneggiare i bisognosi di pronto soccorso, istituì nei luoghi più popolati della città sei *Agenzie* (le quali poi furono portate a quattordici), e le affidò a dei privati, incaricati di eseguire le operazioni di pegno, disimpegno e rinnovazione dentro certi limiti e condizioni stabilite da uno speciale *Regolamento*, approvato il dì 11 marzo 1876. In questo stesso anno fu approvata la nuova pianta organica degli impiegati; la quale poi fu rinnovata tre volte, nel 1883, nel 1890 e nel 1898. – Per trovar luogo ai numerosi pegni e per eseguire con maggiore facilità la verificazione semestrale delle custodie, nel 1879 si istituì un terzo Monte (cioè una terza custodia) e nel 1888 un quarto. L'anno appresso, essendo già notevolmente cresciuto il nuovo patrimonio del Monte, per vantaggio dei poveri furono esonerati dal pagamento del diritto di polizza dell'uno per cento i prestiti da L. 1 a L. 10; per i quali prestiti l'interesse fu ridotto al 5 %. Nè le riforme si arrestarono qui, chè nel luglio del 1892 la rinnovazione dei pegni, per lo innanzi concessa per soli sei mesi, fu accordata per un quinquennio, mentre fin dal gennaio dello stesso anno i prestiti da L. 1 a L. 3 erano stati esonerati da qualsiasi interesse; tale esenzione, poi, il 1º gennaio 1894 fu estesa fino alle L. 5. Con queste due ultime riforme s'intendeva di arrecare un grande vantaggio ai veramente bisognosi. Ma lo scopo solo in piccola parte fu raggiunto. Quelli che si giovarono e si giovano ancora del benefizio sono i rigattieri dei Banchi privati di prestito; essi ricevono pegni, sui quali fanno pagare un forte interesse, e poi divisili, quando è possibile, in pegni più piccoli in modo che ognuno non superi il valore di lire cinque, li vengono ad impegnare gratuitamente al nostro Monte. Il che quanto danno arrechi all' Opera pia ognuno può facilmente immaginare. Basti dire che una grande parte, per non dire la maggiore, delle custodie, sono piene di piccoli pegni! Si stava già studiando il modo di far cessare tale inconveniente, quando la legge 4 maggio 1898, n. 169, *sui Monti di Pietà*, permettendo a tutti i Monti di poter esercitare le operazioni di credito, prescrisse loro la riforma dei propri Statuti.

L'attuale Commissione, composta dei signori avv. Francesco Saverio Benucci, presidente, comm. Pompeo Coltellacci, avv. cav. uff. Onorato Capo, avv. cav. Cesare Paris, comm. Marco Alatri, avv. cav. Virginio Iacoucci, duca Leopoldo Torlonia, zelante del pio Istituto e pronta

che dette novella vita al Monte e lo incamminò per una via sicura, che ancora oggi percorre, con grande vantaggio degli indigenti di tutta la città.

a studiare con grande amore tutti quei mezzi che con vantaggio del pubblico bisognevole di aiuto possano aumentarne il patrimonio, assistita dal segretario generale e direttore degli uffici Giuseppe Langeli, ha formato lo Statuto organico (che tra breve sarà approvato), secondo la legge sopra citata. Per far decrescere il numero dei Banchi di prestito sopra pegno intende rimettere miti interessi sopra i piccoli prestiti e per far cessare il mercimonio delle polizze, alla somma accordata dai periti stimatori sopra i pegni ($^4/_5$ del valore intrinseco per gli oggetti preziosi e $^2/_3$ per quelli non preziosi) vuole aggiungere il 20 % della somma stessa.



CAPITOLO III.

VITA ECONOMICA



ALL' esposizione delle varie riforme delle leggi statutarie spesso abbiamo intraveduto lo stato economico del nostro Monte; ma le riforme, perchè non tutte fatte a tempo opportuno per l' inerzia, come vedemmo, degli amministratori, non sempre corrispondono ai momenti più salienti della vita economica del pio Istituto. La quale infatti abbraccia cinque periodi distinti: il primo va dalle origini del Monte fino alla pubblicazione del Breve di Gregorio XIII che gli affida per sussidio la cura dei depositi giudiziari (1539–1584); il secondo, che è il più splendido di tutti, va dalla istituzione del Banco dei depositi fino ai rivolgimenti politici avvenuti in Roma alla fine del secolo XVIII, per effetto dei quali la grande macchina del Monte crollò (1584–1798); [1] il terzo, nel quale il Monte si trova in grandi strettezze come nei primi anni della sua vita, va dalla Repubblica Romana alla nomina di Pietro Campana a direttore (1798–1832); il quarto, dalle prime riforme del Campana, tendenti a far rifiorire l'Opera pia, alla riforma del 1874; il quinto, infine, da questa riforma fino ai nostri giorni.

(1) TOURNON, *Études statistiques sur Rome*, II, 133: «Mais lorsque les bouleverse-«mens de 1798 survinrent, toute cette machine croula».

Il Monte di Pietà economicamente incominciò con la *non parva pecunia* di cui parla la Bolla di Paolo III. Nessun documento ci dà notizia esplicita di questa « non piccola somma » di danaro. Ma se riflettiamo che la Bolla di costituzione fu emanata il 9 settembre del 1539 e che alla fine dello stesso anno il Monte possedeva la somma di scudi 894 e baiocchi 40, [1] parte rinvestita in pegni, parte in contanti; se pensiamo che il Monte non percepiva interessi sui prestiti e che dal settembre al dicembre non ebbe alcun legato nè contrasse mutui, non andremo lungi dal vero se affermiamo che la somma sopra indicata corrisponde a quella raccolta dal padre Giovanni da Calvi e dai suoi amici con le oblazioni delle persone caritatevoli. Il Monte pertanto fu istituito senza alcuna dotazione o rendita certa e determinata. L' unica dotazione furono i privilegi concessigli da Paolo III e confermati da Pio IV; le rendite, come già dicemmo, erano le contribuzioni della Compagnia, le elemosine raccolte nelle pubbliche chiese e nella solenne processione annuale, i depositi fruttiferi e infruttiferi che si facevano presso il Monte, i beni dell'Ospedale Nazionale dei Boemi (solo per poco tempo) [2] e infine gl' interessi percepiti sui prestiti. Per la natura stessa di queste rendite lo stato del Monte era vacillante: non di rado accadeva che per mancanza di danaro non si ricevessero più pegni. Così tra i decreti fatti dalla Congregazione l' 11 ottobre del 1569 troviamo il seguente: « Non « ci sono più danari, nè si presti fino a Natale ». Da principio si prestava il lunedì e il venerdì per lo spazio di sei mesi, poi il solo venerdì per lo spazio di un anno; gli Statuti del 1565 limitavano i prestiti ordinari a tre scudi per pegno, gli straordinari, da

(1) *Registro di Lettere Apostoliche*, etc., pag. 148.

(2) L'unione dell' Ospedale e dei suoi beni al Monte, benchè fosse avvenuta per una Bolla di Paolo III (vedi pag. 30, nota 1), fu dopo qualche anno considerata illegale da alcuni Boemi, i quali mossero causa al Monte, invocando l'aiuto del Pontefice, che allora era Pio V. Questi restituì l'autonomia all' Ospedale (1572). Il Monte corse allora un grande pericolo. Tutti quelli che avevano depositi li ritirarono, appunto perchè erano stati garantiti con i beni dell' Ospedale. Il Monte aveva speso moltissimo nella cura di tali beni ch' erano tutte case; nella quietanza che si fece il 1579 per tutto quello che poteva pretendere ebbe soltanto 785 scudi. (Documenti vari negli *Interessi diversi del Monte*).

farsi « in caso urgente », a cinque.[1] Il numero annuale dei pegni era esiguo: nel 1539 se ne fecero 729, nel 1540 invece se ne fecero 2643, il qual numero su per giù si mantenne costante fino al 1550, in cui se ne fecero 2943; dal 1550 in poi il numero andò sempre crescendo sino ad arrivare nel 1580 a 15 570.[2] Al contrario i poveri erano numerosissimi, e pochi soltanto potevano giovarsi dell'opera del Monte; gli altri continuavano a ricorrere agli Ebrei. Ben dice dunque l' autore del *Vero stato degli Ebrei* parlando di questo primo periodo del nostro Istituto: « Egli », cioè il Monte, « nei suoi principii fu piuttosto un Atomo che un Monte ».[3]

Chi dotò il Monte di una vera e propria rendita, di una rendita senza limiti, fu Gregorio XIII, il più benemerito del pio Istituto dopo Giovanni da Calvi. Il suo Breve del 1° ottobre 1584, con cui volle affidare al Monte la cura dei depositi giudiziari, può considerarsi come la carta di dotazione del Monte stesso; perciò merita di essere brevemente esaminato. Sappiamo che i depositi che si facevano nel Monte, tranne pochi, erano tutti fruttiferi. Gregorio XIII liberò l' Istituto di un tal peso prescrivendo che non si pagassero più interessi sui depositi fatti nè su quelli da farsi.[4] Un altro beneficio aveva il Papa arrecato al Monte affidandogli la cura dei resti dei pegni venduti dagli Ebrei, di cui abbiamo a lungo parlato nel capitolo precedente.[5] Ma il beneficio più grande fu quello di affidargli la cura dei depositi giudiziari.[6] Gregorio XIII per esperienza sapeva che i depositi giudiziari fatti presso i notai della città davano luogo a gravi

(1) Vedi *Summario*, etc. e *Capitoli et Ordinationi*, etc., cap. XXI. Vedi anche *Decr. di Congr.* 10 ottobre 1581.

(2) Vedi pag. 25, nota 3.

(3) *Il vero stato degli Ebrei*, pag. 36.

(4) Un'ordinanza dei provvisori del 23 marzo 1579 invitò i proprietari a ritirare i loro depositi perchè non vi si sarebbero corrisposti più interessi (vedi *Decr. di Congr.* 7 febbraio 1584).

(5) Tale cura era di grande utilità. Il 3 gennaio 1612 furono dai resti tolti 3000 scudi e messi « a credito del capitale del Monte ».

(6) Che i depositi giudiziari potessero giovare al Monte non era sfuggito ai primi amministratori, i quali nella Congregazione del 1553 proposero di domandarne la cura al Papa. O la domanda non fu fatta o non fu accolta. I documenti non ne parlano.

inconvenienti e a grandi abusi: infatti i creditori per riavere il danaro depositato, spesso o per la morte del notaio o perchè i debitori dolosamente avevano fatto sequestrare il detto danaro, dovevano cominciare un nuovo giudizio. Così accadeva che, prolungandosi la lite, il danaro se ne rimaneva ozioso presso i notai, mentre sarebbe stato più conveniente prenderlo nel frattempo a imprestito per i poveri. Perciò il Pontefice volendo togliere ogni abuso e nello stesso tempo volendo determinare nel Monte di Pietà, bisognoso di aiuto, una grande affluenza di danaro, ordinò con il Breve « Inter multiplices » che tutti i depositi superiori ai cinque scudi in qualsiasi causa civile o penale si facessero a vantaggio dei poveri presso il Monte di Pietà, luogo sicurissimo, sia perchè non prestava mai senza pegno, sia perchè i suoi beni rimanevano a garanzia dei proprietari con vincolo camerale; (1) il debitore sollecito avrebbe evitato la mora e la pena. (2) Dunque il Banco dei depositi fu affidato al Monte per suo sussidio, perchè gli utili che se ne potessero ricavare servissero ad accrescere il suo capitale. È questo un punto fondamentale della storia del Monte, che noi mettemmo in rilievo fin dal capitolo precedente.

Il Breve di Gregorio XIII produsse meravigliosi effetti: in pochi anni le casse dell' Istituto si rifornirono abbondantemente di danaro, che potè essere largamente rinvestito in pegni, i quali, come sappiamo, fruttavano il cinque per cento; tantochè il Monte, ora aperto tutti i giorni, tranne i festivi, per il numero sempre crescente dei pegni dovette mutar sede parecchie volte, fino a che si fermò stabilmente in quella, in cui trovàsi anche oggi; e, mentre nel 1584

(1) Il 3 ottobre 1670 il Monte alla sua volta, con Breve di Clemente X, ottenne che tutti i beni dei suoi debitori fossero vincolati con obbligo camerale.

(2) Tali disposizioni dando col tempo luogo a dubbi e a controversie, furono da Clemente VIII più tardi rinnovate ed ampliate (vedi il Breve « Ex Apostolicae Sedis », 20 maggio 1593); dovevasi infatti depositare presso il Monte anche il danaro proveniente dalle subaste giudiziarie, dalle vendite dei beni decotti e dall'esazione dei crediti contestati. Il Pontefice ritornò sull'argomento col Breve « Quae ad pietatis » (18 luglio 1602) prescrivendo che i depositi si dovessero fare unicamente in contanti e non in Luoghi di Monte. Pene severissime, da accrescersi ad arbitrio del cardinale protettore, erano comminate ai trasgressori della legge.

GREGOR

AD PERPETVAM REI MEMORIAM. Inter multiplices animi nostri curas, quae pro ...
consequatur, et ut pietatis opera quae in Urbe nostra exercentur [illegible] suscipiant inc...
manae curiae tribunalibus atque etiam in ipso Rotae Auditorio ventilantur fieri actuali...
uenerit nouum in ipsis creditoribus inchoandum esse iudicium pro ipsius depositi con...
tur conspeximus etiam aliquos quandoque debit[illegible] in alia ula solutionem [illegible]
quandoque non ita [illegible] patiens diutius [illegible]
impediunt quominus [illegible] debitam securitatem consequantur, saepe etiam pecuni...
ret, conspeximus quoque magnum commodum quod ex Monte Pietatis omnibus Urbis [illegible]
omnibus succurratur. Verum propter ipsius Montis tenues facultates non posse ex [illegible]
deri uti quam tute in eo monte pecuniae collocentur cum ibidem non nisi [illegible]
ipsa deposita, et illarum consignationes exoriuntur tollerimus et ut pecuniae [illegible]
currerent, et usurarum occasio arceatur committimus. Itaque his et alijs animum [illegible]
busque singulis Romanae Curiae Iudicibus tam ecclesiasticis quam secularibus, etiam sac...
obedientiae praecipimus, et mandamus, ut in quibusuis causis etiam criminalibus...
ubi actualis pecuniarum deposito supra summam scutorum quinque alias [illegible]
sine ipsorum Notariorum praeiudicio penes ipsum Montem Pietatis [illegible] illius pro...
depositi consignatio fiat per mandatum Iudicis absque alia expensa [illegible] ea [illegible]
fieri consueuerat eidem Notario tantum soluenda. Sane usum et consuetudin...
lis pendet nequaquam tollimus. Porro ubi super pecunijs [illegible] uel [illegible]
narum quam ecclesiasticarum lis inter alios pendet unus debitor [illegible]
ex officio compellatur. Insuper ad euitandum moram, et omnem poenam ex...
habuerit pecunias in eodem monte actualiter deponere, quod creditori [illegible]
praetendat non esse locum consignationi, et denuo audiri, id ipsum [illegible]
negotijs et praecipue in quibuscunque discussionibus protecto tuto ipsum [illegible]
aliter decernentes indignationis nostrae poenam incurrant; partes uero alioqui...
ac ipsius Montis Prouisores et Ministri ita sint in conseruatione fideles, et [illegible]
ueque pecuniis sic depositis sit consultum uolumus non solum ipsius Montis [illegible]
institutione efficaciter obligata, perinde ac si cum unoquoque camerali [illegible]
[illegible] munimenta [illegible] praefieri, sicque per quoscunque Iudices Ordinarios et [illegible]
aliter iudicandi et interpretandi facultate, et auctoritate ubique iudicari [illegible]
scienter, uel ignoranter contigerit attentari decernimus, et quod Notarij et [illegible]
anni dicto Monti applicandis prima uice, deinde ipsis officijs priuati sint [illegible]
sti, Archiepi, Epi seu alij Praelati fuerint poena quingentorum ducatorum auri de Camera...
auctoritate statuimus. Quocirca dilecto filio nostro Philippo Sancti Angeli in foro Pisc...
pro tempore existenti dicti Montis Protectori [illegible] praecipimus et mandamus [illegible]
assistens, faciat omnia et singula praemissa [illegible] ecclesiae, et praemissis [illegible]
praemissis tempore procedente dubium aliquod emerserit illud auctoritate nostra declaret, [illegible]
Praemissis constitutionibus et ordinationibus [illegible] contrarijs [illegible]
teris. Die Primo Octobris M. D. LXXXIIII Pontificatus [illegible]

BREVE DI GREGORIO XIII CHE AFFIDA AL SACR...

(1 ottobre 15...

...s PP. XIII ...   133

...al officio nobis incumbunt, illa precipue pectus nostrum pulsat ut quilibet sibi legitime debita ... facile
...orum. Sane ... edocti comperimus saepissime in causis, quod in universis ...
...osita pecuniarum penes Notarios, Actuarios quorum consignationis cum tandem ...
...natione, cum, vel ex morte Notarii vel alia quavis occasione difficultates innumerae orian-
...ffugere non valeant curare ut in eorum manibus pecunia sequestrentur, ut creditor
...tur, et nova lis exciatur; cuius ... sit communem, ac etiam ...
...discussionum decorso ociosa iacent, quas in pauperum utilitatem interim mutuare longe praesta-
...is resultat cum sub minima mercede, et ea necessaria quidem in sumptus operi incumbentibus
...omnibus subveniri, quae in tam magna civitate, et pauperum multitudine expedirt, et consi-
...edantur optimum fore censuimus si eodem tempore, et abusus, ac difficultates, quae circa
...ditores in eodem Monte confluerent, quo largius, et amplius necessitatem patientibus suc-
...ligna ... rationabilibus causis moti Motu proprio, et ex certa nostra scientia omni-
...alatii apostolici Auditoribus ac etiam Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus in Virtute Sanctae
...eam eis pendentibus in quavis instantia, et quae in futurum perpetuo pendere contigerit
...xta decreta per ipsos Judices facienda illud non amplius penes Notarios, ut hactenus, sed
...Depositarium qui fide et facultatibus insignis sit fieri, et deponi mandent, cuius
...egulariter iuxta stilum cuiusque tribunalis pro illius consignatione hactenus penes Notarii
...cedularum bancharia ... et cautionum, ac pignorum, dum ... dubia, et super ea
...bus ... aut aliarum quarumcunque rerum litigiosarum, tam propter
...ipsum montem pecunias deponere, nedum ad cuiusvis partis instantiam, sed etiam
...de iuridice provenientium licet unicuique debitori, qui creditoris sui copiam non
...possint libere consignari, quod si etiam ipse debitor velit mere litem effugere, et
...inus in ipso Monte pecuniariis Depositis, tam in futuris, quam in pendentibus
...tem eorum arbitrio eligere possint, Judices vero quacunque praefulgeant dignitate
...periculo omni subiaceant, nec a creditoribus ... liberatum ... intelligant,
...ratione celerius ... etiam non litigantes ad deponendum penes eos alliciantur
...e Depositario ab eo pro tempore eligendi bona fore et intelligi pro dictorum deposito-
...ctio intervenerint eaque in eventum discussionis, tanquam publico Cameral instru-
...ea etiam causarum Palatii apostolici Auditores ... ablata iis, et eorum cuilibet quavis
...ntri debere, irritum quoque, et inane si secus super his, a quoquam quavis auctoritate
...s contra praemissa venientes Notarii ... omnibus emolumentis suorum officiorum unius
...tae excommunicationis sententiam prima vice poena incurrant eo ipso. Ceterique Judices
...a eidem Monti pariter applicandorum, sine remissionis spe mulctentur, earundem praesentium
...n Diacono Cardinali ... Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario praesenti, ac
...ut Monti pro ac illius Presidentibus, et Ministris in praemissis efficacis defensionis auxilio
...arbitrio moderandis poenis per eos ad quos spectat inviolabiliter observari, etiam ubi super
...interpretentur et in casibus dubiis semper depositum in ipso Monte faciendum esse decernat.
...non obstan quibuscunque. Dat. Romae apud Sanctum Marcum sub annulo Pisca-
...ostri   Anno   Tertiodecimo ...

Cae. Glorierius

...MONTE LA CURA DEI DEPOSITI GIUDIZIARII

...584)

si erano fatti 13 543 pegni e nell'anno seguente 16 267, nel 1589 se ne fecero 25 609; il qual numero, in media, si mantenne costante fino al 1600. (1) La Congregazione, memore sempre dello scopo, per cui era stato istituito il Monte, non appena ne vide accresciuti i capitali, nel maggio del 1592 ridusse gl'interessi al tre per cento; dopo soli quattro anni al due e nel febbraio del 1604 all'uno per cento per i prestiti fino a dieci scudi. È notevole la domanda che essa fece a Clemente VIII per quest'ultima riforma. Eccola:

Beatiss.mo Padre,

Il Sacro Monte della Pietà nell'Anno 1603 prossimo passato ha auanzato de gli utili de pegni imprestati, dedotte le spese concernenti questo negotio, scudi cento trenta tre b. 30 et dell'entrate del suo capitale permessoli da V. S.tà scudi tre mila quaranta due b. 87 come distintamente appare nel bilancio: Però si supplica humiliss.te V. S.tà si degni conceder licenza che detto avanzo si possa impiegare in augumento del capitale di d.o Monte, poichè si è ordinato che per l'avvenire si riduca l'utile dell'impresti fino alla somma di scudi dieci à uno per cento, con pensiero di prestare anco affatto gratis, quando il capitale del Monte sarà meglio stabilito et assicurato. Che il tutto si riceverà per somma grā di V. Bñe la quale il sig.re Iddio conserui felicissima ». (2)

E veramente il Monte non molto tempo dopo, e precisamente dal giugno del 1615, potè incominciare a prestar gratis, sui pegni da uno a dieci scudi. I prestiti gratuiti ben presto furono portati a venti scudi e nel maggio del 1659 a trenta. Su qualsivoglia somma maggiore percepivasi solo il tenue interesse del due per cento. (3) Così in meno di mezzo secolo si diedero prima dieci, poi venti, poi trenta scudi per un anno e mezzo senza percepire interessi. (4) Della beneficenza del Monte godevano non solo gli abitanti della città, ma anche quelli dei paesi circonvicini, specialmente gli agricoltori, i quali impegnavano i loro oggetti preziosi per i lavori della coltiva-

(1) Vedi il documento citato a pag. 25, nota 3.

(2) Questa lettera non ha data; ma sappiamo che fu presentata, con rescritto del Papa, nella Congregazione del 6 marzo 1604.

(3) *Decr. di Congr.* 10 maggio 1592; 16 marzo 1596; 17 febbraio 1604; 16 giugno 1615; 18 settembre 1641; 19 maggio 1659.

(4) *Statuti* del 1618, cap. XXXVI.

zione e li disimpegnavano dopo la vendita delle messi.[1] I prestiti che il Monte allora faceva non superavano i trenta scudi, perchè si badava al maggior numero dei poveri, non alle condizioni personali. Ma Paolo V dietro proposta del prefetto dell' Annona ordinò alla Congregazione di derogare a tale consuetudine e di prestare sopra pegni idonei somme maggiori fino a duemila scudi, soltanto però a coloro che esercitavano « l'arte del campo nel territorio e distretto « di Roma e nella provincia del Lazio, Marittima e Campagna ».[2] cioè a dire ai mercanti di campagna, come ora comunemente sono chiamati in Roma. Tale derogazione parve prematura ai provvisori e deputati dell' Istituto, i quali, appena ebbero notizia della proposta fatta dal prefetto dell'Annona, diressero al Pontefice la seguente lettera, che merita di essere riferita, perchè contiene importanti notizie intorno allo stato economico del Monte in quel tempo:

Beat.^{mo} Padre,

Alli Prouisori, et Congreg.^{ne} del monte della Pietà di Roma deuoti oratori della S.^{tà} V^{ra} è parso, che porti molto pericolo allo stato del monte il pensiero di mons.^{r} Prefetto dell' Annona di volere agiutare li mercanti dell' arte di Campo con imprestiti da farseli da d.^{o} monte fino alla somma di 2000 scudi per ciasch.^{o} contro l' Instituto d' esso monte, che è stato sempre di souenire maggior numero de poveri, che possibil sia; onde a quest' hora si trouano imprestati circa 132 mila scudi in pegni numero 36 mila in circa atteso che quasi tutti sono di basse somme, et pochi arrivano a scudi trenta per pegno con utile solo di uno per cento sino a dieci scudi, et di doi per cento, nelle somme maggiori con disegno anco col tempo d' imprestar gratis affatto; li quali imprestiti sono fatti d' altrui denari depositati nel monte, poi che il capital d' esso consiste solo in stabili, et alcuni luoghi de monti, che in tutto, non eccedono scudi settanta mila di ualore, et tutto il resto che possiede in denari, o luoghi de monti, o pegni è di particulari persone, che dalla mattina alla sera puol venire occasione d'hauerli a restituire il tutto, o la maggior parte a padroni. Talchè riceuendo il monte mal credito da questo negotio, come già se ne discorre pubblicam.^{te} potrebbe soprauenirli tal angustia, che hauesse più bisogno di souentione, che facultà di souenire ad altri, come auenne all' anni passati, che per esser astretti a restituire depositi di quarantamila furno necessitati li Prouisori, et Cong.^{ne} a pigliare denari, a censo et a cambio con danno d' oltre tre mila scudi. Però pongono in consid.^{ne} alla S.^{tà} Vra, che non sia bene per souenire a particolari, et poche persone, che Dio sa quante siano per riceuere

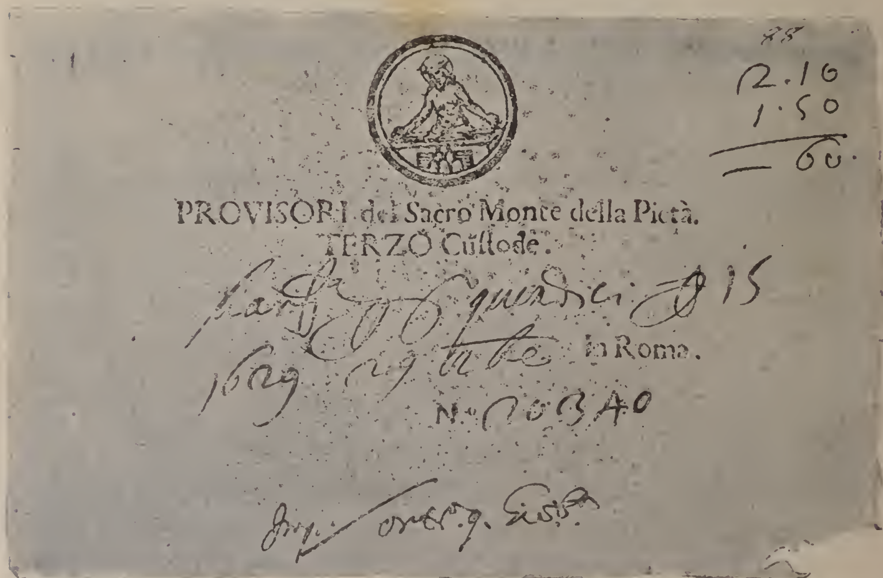
(1) THEODORI AMYDENI *De Pietate Romana*, 1625, cap. IX, pag. 92.
(2) Chirografo di Paolo V, 11 ottobre 1611. – Lo riportiamo tra i documenti.

giouam.to da simili imprest ti correre rischio di rouinare quest' opera pia instituita a benefitio d' infiniti poveri, che altrimenti sarian forzati a ricorrere alli Hebrei con pagare usura de 18 per cento. Tuttavia quando Vra Beat ne inclini a uolere, che si provi l' effetto di questo pensiero, si supplica almeno ch' abbia riguardo, che non si graui il monte più di quello, che commodamente possa. Il che potrà farsi con concedersi licenza dalla S.tà Vra alli Prouisori, et Congreg.ne di d.o monte, ch' a quelli mercanti, che uerranno approuati dal Prefetto, et Congregatione dell' Annona imprestino quella somma, et con quelle conditioni, che se ne saranno intesi fra loro conseruando nel resto li privilegii, et consuetudini, et libertà del governo solito, d' essi Prouisori, et Congregatione, Quali pregaranno sempre il Sig.re Dio per la conseruat.ne et felice stato di Vra S.tà Quam Deus etc. » (1)

Il chirografo, (2) con cui Paolo V ordinò alla Congregazione di accettare i pegni dei mercanti di campagna, è di somma importanza per la storia economica del nostro Monte, essendo il primo documento dell' ingerenza diretta dei Papi nelle cose dell' Istituto e specialmente nell' amministrazione del suo danaro; ingerenza che divenne coll' andar del tempo eccessiva e molto dannosa all' Opera pia. Ed è notevole il fatto che mentre lo stesso pontefice Paolo V con il suo Breve del 5 febbraio 1615 rinnovava a tutti i Monti dello Stato ecclesiastico l' antico divieto di convertire in altro uso il danaro destinato ai poveri, (3) permetteva poi che il nostro diventasse un Istituto di credito nel senso stretto della parola, prestando a nobili famiglie romane e ai principali Ordini religiosi e ad altri Istituti della città vistose somme, non sopra pegno, ma con la garanzia dei loro beni. (4) La fama di questi prestiti si era così diffusa per Roma che le monache dette Convertite, quando andò a fuoco il loro convento, anch' esse ricorsero al Monte per danaro a prestito, promettendo di pagare l' interesse del due per cento e offrendo in garanzia i loro beni. La Congregazione riflettendo che forse non avrebbe mai più ricuperato la somma, che quelle volevano (12 000 scudi), s' affrettò a chiedere al Pontefice, prima che questi concedesse la grazia del

(1) *Interessi diversi del Monte*, tom. VII, pag. 37.
(2) Vedi nota 2 a pag. 78.
(3) Breve « Onerosa pastoralis », 5 febbraio 1615.
(4) *Decr. di Congr.* 4 febbraio 1614. – In quel giorno al duca di Sora furono prestati 10 000 scudi al 5 % e ai Gesuiti prima 10 000 poi altri 4000 scudi.

prestito, il permesso di dare alle monache per una sola volta quattromila scudi in elemosina; e Paolo V, derogando alla Bolla di Paolo III e al suo Breve, con uno speciale chirografo lo concesse. (1) Se questo fatto non fu ripetuto, permise però ad altri Papi di far prestare gratis a molti Istituti della città, a vari privati e allo stesso


PROVISORI del Sacro Monte della Pietà.
TERZO Custode.
quindici 15
1629 in Roma.
N.

POLIZZA DI PEGNO DEL 1629.

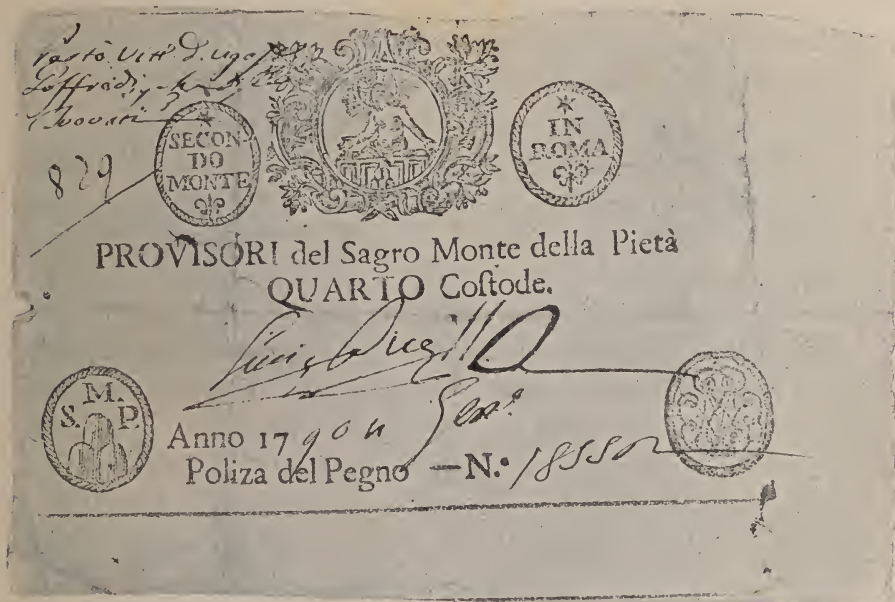
erario dello Stato rilevanti somme. (2) Ora tanto in questi prestiti quanto in quelli ad interesse o in quelli sopra pegni, come anche nella compra dei Luoghi di Monte, che il nostro Istituto era obbligato a fare per una disposizione di Clemente VIII, (3) la Congregazione, non

(1) Chirografo del 17 gennaio 1617.

(2) Per esempio, un prestito gratuito di 3000 scudi fu fatto per ordine di Urbano VIII (chirografo 9 luglio 1624) ed un altro, parimenti di 3000 scudi, fu fatto all' Ospedale dei Pellegrini il 17 marzo 1674. Tra i *Decreti*, al 22 marzo 1745 si legge: « Si accorda un « prestito gratuito di 8000 scudi (poichè il papa benignamente accorderà la grazia) al conte « Orazio Marescotti » !

(3) *Decr. di Congr.* 18 agosto 1592.

essendo sempre pienamente libera nel suo governo, non poteva usare quella prudenza che sarebbe bisognata; onde non di rado accadeva che il Monte restasse sprovvisto di danaro. [1] Allora, specialmente se trattavasi di dover restituire depositi, fossero giudiziari, fossero liberi, bisognava prendere in fretta e in furia, non senza remissione, danaro



SECONDO MONTE

IN ROMA

PROVISORI del Sagro Monte della Pietà

QUARTO Costode.

M. S. P.

Anno 1790

Poliza del Pegno —N.° 1855

POLIZZA DI PEGNO DEL 1790.

a censo al cinque e più per cento, secondo i casi; i censi si facevano sopra il palazzo del Monte e sopra alcune case di sua proprietà.

Ma il capitale del nostro Istituto oltrechè in questi stabili consisteva pure in Luoghi di Monte, acquistati con gli utili annuali dei pegni. Dalla prima lettera sopra riferita risulta che essi fruttavano scudi 3 047.82, dalla seconda che costituivano la somma di 70 000 scudi. Ora sapendo che i Luoghi di Monte in genere davano il frutto del cinque per cento, possiamo dire che il nostro Monte nel 1604 ne possedeva per

(1) *Decr. di Congr.* 18 giugno 1674.

la somma di circa 60 840 scudi e nel 1611 aveva una rendita di scudi 3700; la qual rendita nel 1669 salì a scudi 24 183.56 ½, sicchè i Luoghi costituivano un capitale di 483 661 scudi.[1] Dalla seconda lettera apprendiamo inoltre che nel 1611 fino ai primi di ottobre si erano imprestati circa 132 000 scudi sopra 36 000 pegni; ora sarebbe veramente utile sapere quanti pegni si facevano all'anno e quanto danaro prestavasi; ma disgraziatamente fino al 1658 mancano i documenti. Il primo bilancio che ancor si conserva è del 1659; da esso apprendiamo che in quell'anno furono fatti 54 101 pegni per la somma complessiva di scudi 372 900.20, la quale dette di utile netto scudi 18 105.85 ½. Naturalmente il numero dei pegni non corrisponde alle richieste dei bisognosi della città, dei quali ancora moltissimi continuavano a ricorrere agli Ebrei.

Al punto in cui siamo arrivati con la nostra storia il pio Istituto comprendeva tre Monti, cioè sei custodie di pegni. In beneficio del terzo Monte, istituito nel 1668, fu erogata nel 1675 la cospicua somma di 100 000 scudi prodotti dal «Monte Pietà vacabile», eretto da Clemente X per la durata di venticinque anni. Il Monte emise mille cedole, delle quali ognuna valeva cento scudi e ne fruttava sei all'anno. Il danaro c'era, e le sei custodie erano capaci di contenere quanti pegni si volessero fare; onde Innocenzo XI nell'ottobre del 1682 vietò agli Ebrei di prestare danaro sopra pegni. L'anno appresso ne furono fatti nel Monte 154 489, per la somma di scudi 1 030 407.40, che ne fruttarono 12 163.46, mentre nel 1680 il numero dei pegni era asceso a 125 386 e il danaro messo in giro a scudi 866 980.80.[2] La fama delle ricchezze del Monte e della tenuità degli interessi percepiti sui prestiti superiori ai trenta scudi aveva varcato i confini dello Stato pontificio e dell'Italia stessa. Perciò

(1) *Decr. di Congr.* 16 settembre 1669. – I Luoghi di Monte si distinguevano in *redimibili* o *vacabili* e in *irredimibili* o *non vacabili*: i primi si potevano realizzare in contanti quando si voleva, i secondi davano una rendita perpetua. Naturalmente il Monte acquistava i Luoghi di Monte vacabili.

(2) Dai *Bilanci* dei rispettivi anni.

ricorrevano al Monte per grandi somme non solo Italiani, ma anche forestieri. Già nel 1660 Alessandro VII aveva ordinato alla Congregazione di prestare alla Regina di Svezia, Maria Cristina, la somma di 20 000 scudi sopra un pegno di varie gioie.[1] Anche la Regina di Polonia, cioè la moglie di Giovanni Sobieski, nella sua vedovanza ricorse per danaro al Monte; sappiamo infatti che nel 1710 fece istanza alla Congregazione di poter sostituire a molte gioie una gioia sola di maggior valore, affinchè la somma prima ricevuta le fosse accresciuta di scudi 4000. Poichè Clemente XI desiderava che ciò si facesse, la Regina fu contentata.[2] Ma il prestito più rilevante fu fatto al figlio di lei, Iacopo Luigi Sobieski, il quale nel 1732 ricevette 100 000 scudi, sempre al due per cento, sopra un pegno di varie gioie, avendone ottenuto il permesso da Clemente XII per mezzo di sua figlia Clementina.[3]

Il nostro Istituto, proprio l'anno in cui fu maggiormente danneggiato da alcuni suoi ministri infedeli,[4] ebbe il quarto Monte: nel 1760

(1) Chirografo di Alessandro VII, 19 agosto 1660, in *Decr. di Congr.* sotto lo stesso giorno ed anno. La già Regina morì senza disimpegnare le sue gioie.

(2) *Decr. di Congr.* 19 luglio 1710

(3) *Registro d'istrumenti diversi*, 1726-1734. Iacopo Luigi Sobieski tentò invano di succedere al padre, morto nel 1696, nel trono di Polonia. Fu invece eletto Augusto II di Sassonia, il quale tenne prigioniero il Sobieski insieme con il fratello di lui Costantino dal 1704 al 1706. Iacopo maritò sua figlia Maria Clementina a Giacomo III, pretendente al trono d'Inghilterra. Per ottenere il grande prestito dal Monte si valse appunto dei buoni uffici della figlia, chiamata nel nostro documento Regina d'Inghilterra, che ne fece domanda a Clemente XII. Questi con un suo speciale chirografo ordinò alla Congregazione di fare il prestito. Le gioie mandate da Iacopo Sobieski furono stimate 103 000 scudi; il danaro gli serviva «per redimere alcune terre e città già impegnate per supplire a certe sue particolari indigenze». Le rendite di tali terre furono assegnate al Monte: amministratore n'era il prefetto del Collegio Apostolico di Leopoli.

Nel 1738 tanto Iacopo quanto la figlia erano morti e le gioie ancora giacevano nel nostro Monte. Giacomo III fece istanza al Papa, perchè concedesse ai figli di vedere e riconoscere le gioie di Iacopo Sobieski. Il 12 dicembre dello stesso anno alla presenza di «Sua Altezza Reale Carlo principe di Galles ed Enrico duca di York figli di Giacomo III» il primo provvisore monsignor Sagripante fece aprire la cassetta contenente le gioie. La quale poi fu richiusa e sigillata con il sigillo del Monte e del «re Giacomo III». Non sappiamo se tutte le gioie furono disimpegnate. È certo che nel 1740 Giacomo III dette in acconto di maggior somma scudi 36 000.

(4) Vedi pag. 54. - Il danno arrecato dai ministri infedeli al Monte fu grande: dal processo terminato nel 1765 risulta che fu di scudi 152 998.9.

vi erano otto custodie di pegni! Questo numero non che superato non è stato mai più raggiunto dall'invasione francese del 1798 fino ai nostri giorni. Perciò ora che vediamo il Monte arrivato al massimo svolgimento della sua vita economica possiamo farci una domanda: Esercitava esso una vera beneficenza? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare qualche considerazione. Il Monte fu istituito, giova ripeterlo, per soccorrere i veramente bisognosi e liberarli dalle usure degli Ebrei. Questo secondo scopo fu raggiunto, come sappiamo, nel 1682. Anche il primo fu raggiunto assai per tempo, ove si consideri che il Monte prestava per diciotto mesi parecchi scudi senza interesse e somme maggiori al due per cento. Ma i pegni fatti nel 1765, per portare un esempio, che furono 217 360 per la somma di scudi 1 156 758 e 60 baiocchi,[1] erano tutti di veramente bisognosi? I documenti ci dicono di no. Data l'estensione del prestito gratuito, molti di una sola pignorazione formavano, quando era possibile, più pegni non eccedenti la stima di trenta scudi; inoltre l'utile del due per cento, assai tenue rispetto a quello che si esigeva in altri Monti, specialmente di Stati esteri, richiamava i pegni dei forestieri, i quali con indegno mercimonio impegnavano al due per cento e rinvestivano il danaro a maggior utile.[2] Il numero esorbitante dei pegni prodotto dalle due sopraddette facilitazioni superava le forze dei capitali del Monte e gli cagionava un gravissimo sbilancio; il che avvenne per la prima volta nel 1766, in cui furono fatti 223 940 pegni

(1) Ciò risulta dal bilancio del 1765.

(2) Il Castelli nella sua *Relazione* dice (pagg. 51-54): « È cosa fuori d'ordine, che abbiano « a prevalersene (del Monte di Pietà) anche i Forestieri. Inoltre dalle imprestanze ai Fore- « stieri ne risente danno notabile tanto il medesimo Luogo Pio, quanto lo stesso Publico. « Per quel che sia il Sagro Monte gli è di non picciolo pregiudizio il dovere per simili « Prestiti moltiplicare le sue Cedole, le quali deve poi in seguito venire realizzando col « Contante, quando ritornano per essere pagate nel Monte, e per provvedersi di questo « Contante, deve patire il danno del due incirca per cento. Per il Publico poi ne viene « l'altro Incomodo grandemente considerabile, che si estrae dal publico e dallo Stato il « Contante, che tirano a se i Forestieri per queste Imprestanze, che loro fa il Sagro Monte; « e però un tal disordine vieppiù accresce lo Sbilancio che patisce la Piazza di Roma colle « Forastiere per l'alterazione dei Cambi in pregiudizio della medesima. Nè vale il dire che « questo denaro si riporta quando i Forastieri redimono i loro Pegni, mentre un tale ritorno

per l' importo di scudi 1 163 001.40, che determinarono un disavanzo di scudi 2558.63.[1] A porre riparo a tanto male Pio VI, con suo chirografo del 10 settembre 1783, ridusse a venti scudi i prestiti gratuiti e accrebbe l' interesse al tre e mezzo per cento.[2] Ma questo rimedio non fu adeguato al male; onde lo stesso Pontefice due anni dopo con *motu-proprio* del 25 giugno stabilì che i prestiti durassero un anno, che quelli gratuiti non superassero i quindici scudi e gli altri fossero gravati dell' interesse del cinque per cento.[3]

Ma per rispondere ancor meglio alla domanda, che ci siamo fatta sopra, dobbiamo considerare il Monte come Istituto di credito del Governo. In questa maniera la storia del Monte si ricollega con la storia economica non solo di Roma, ma di tutto lo Stato pontificio. Le relazioni economiche dirette tra il Monte e il Governo pontificio incominciarono fin da quando il pio Istituto fu obbligato a rinvestire il danaro non necessario al suo bisogno giornaliero in Luoghi di Monte.[4] Tutti i grandi prestiti li abbiamo veduti ordinati e approvati dai Pontefici, i quali non tardarono essi stessi nei bisogni dello Stato a chiedere danaro al Monte. Il primo prestito fu fatto all'Annona nel 1640. Innocenzo XI poi, col non eleggere più il cardinale protettore del Monte, lasciando che il primo provvisore fosse monsignor tesoriere, non fece altro (noi lo notammo) che assegnare una fonte inesauribile di ricchezza al primo ministro del Tesoro del suo Stato. D' allora in poi i Papi, quando volevano soccorrere l' erario

« per lo più non succede, perchè essendo i Pegni che si mandano di fuori quasi sempre « Gioie, queste per lo più si lasciano dai Padroni in abbandono per l' avvilimento del « Prezzo, in cui ora sono cadute e per la somma difficoltà di alienarle stante l' infinita « moltiplicazione delle medesime; dal che ne avviene che il povero Sagro Monte deve tenere « i Cassoni pieni di queste inutili pietre senza potere ricuperare il Denaro mandato fuori per « somiglianti Imprestanze e per gli utili che ne dovrebbero ritrarre; e quel denaro che per « tal mezzo è uscito dallo Stato, più non vi rientra a compensare il pregiudizio che da tal « esito ne ha patito ».

(1) Bilancio del 1766.

(2) Il chirografo è menzionato nell'editto del 22 luglio 1785, pubblicato da F. Ruffo, tesoriere generale.

(3) Editto sopra citato.

(4) Vedi pag. 80, nota 3.

camerale o sussidiare qualche pubblico Istituto, dirigevansi con i loro chirografi [1] al Monte di Pietà ordinandogli di dare in prestito somme rilevanti senza pegno o a modico interesse o gratis; talvolta gl'ingiungevano di acquistare dalla Camera Apostolica per l'equivalente somma altrettanti Luoghi di Monte. E il danaro abbondava, perchè oltre i depositi giudiziari vi erano i depositi liberi, che gli aventi diritto non si curavano di ritirare, servendo loro le cedole che ricevevano alla consegna del danaro per effettuare i vari pagamenti. I prestiti poi divennero normali, quando, «per maggior profitto e decoro», fu affidata al Monte la Depositeria Camerale; giacchè, mancando danaro nella Cassa generale della Camera, doveva il Monte imprestare alla medesima fino alla somma di scudi trentamila senz' obbligo di alcuna sovrana approvazione; per somme maggiori ci voleva un chirografo pontificio. [2] Nel medesimo tempo il Monte doveva fornire all' affittuario della Zecca le paste d' oro, d'argento e di rame; ma nel 1749 l' intiera Zecca fu affidata al nostro Istituto. La Depositeria e la Zecca prepararono la rovina del Monte.

Abbiamo già detto che su ogni deposito di danaro il Monte, cioè il suo Banco, rilasciava al proprietario una cedola ; ma le cedole, pur avendo valore monetario, erano personali. Benedetto XIII fin dal 1724 per utilità del commercio le rese di uso comune, cioè pagabili al portatore. [3] Le cedole pertanto rappresentavano il contante versato dai privati nelle casse del Monte. Ora avvenne che i continui prestiti senza pegno ordinati dai Pontefici con i loro chirografi ben presto fecero creare cedole che non rappresentavano un deposito, ma un vuoto di cassa; rappresentavano il credito, cioè, che il Monte aveva verso il Governo. Il danaro imprestato al Governo, come quello imprestato ai forestieri [4] sopra pegni di gioie, difficilmente tornava nelle casse del

(1) Riportiamo, per saggio, tra i documenti, un chirografo di Clemente XII. Vedi documento IV.

(2) Chirografo di Benedetto XIV, 13 luglio 1743.

(3) Chirografo di Benedetto XIII, 21 luglio 1721.

(4) Vedi pag. 84, nota 2.

Monte. Onde il gran numero delle cedole ben presto svilì il loro valore di fronte alla ristrettezza della moneta, che per la natura del commercio, quasi tutto d'importazione, passava per lo più negli Stati forestieri. Il cambio allora crebbe enormemente e fece nascere l'incetta della moneta. Mancandone quindi lo Stato per i bisogni della circolazione interna ed esterna, il Monte doveva per conto del Governo coniare quasi ogni anno circa un milione e duecentomila scudi, con sua grande remissione, [1] data la necessità di comprare all'estero paste d'oro e d'argento per mezzo di monete coniate; giacchè, pur essendo il valore delle paste uguale a quello delle monete, rimanevano sempre a carico le spese di coniazione. [2] Questo stato di cose con leggiere interruzioni durò molti anni. A porvi qualche rimedio Pio VI escogitò vari mezzi. Quello di limitare i prestiti gratuiti e di accrescere gl' interessi l'abbiamo veduto. La creazione del « Monte Pietà vacabile » in tante cedole di scudi 500 l' una al cinque per cento per la somma di un milione e mezzo di scudi, destinate a far ritirare altrettante cedole dalla circolazione, non ebbe alcun effetto, chè il pubblico sfiduciato non concorse all'acquisto che per otto o nove mila scudi. [3] L' introduzione infine delle cedolette stampate da scudi dieci a scudi cinque per supplire « in qualche maniera alla penuria della moneta » per il commercio interno dello Stato [4] non fu che un palliativo.

Le finanze dello Stato andavano di male in peggio; onde il po-

(1) *Archivium Camerale*, fasc. V (in Archivio di Stato, Roma). Una volta il Monte nella provvista delle paste e nella loro battitura ebbe in soli diciotto mesi uno scapito di 70 000 scudi. I computisti non tenevano conto degli scapiti annuali di circa 30 000 scudi, giacchè non li segnavano tra le partite dell'uscita. Dal che avveniva che i bilanci che si presentavano alla Congregazione mostravano un avanzo annuo di nove o dieci mila scudi; mentre il divario tra le entrate e le uscite era insignificante. Per questo equivoco derivò un grande danno al Monte; il quale, in vista di quei supposti guadagni, fu obbligato da Benedetto XIV ad alienare tremila Luoghi di Monte. Nel 1760 i disavanzi annui prodotti dalla battitura delle monete ascendevano alla somma di 800 000 ducati (CASTELLI, *Relaz.* pagg. 70-75).

(2) Per l' incetta delle monete tutte le Zecche d' Italia avevano cessato di coniarne, essendo a tutto il commercio italiano sufficienti quelle che con proprio enorme discapito coniava Roma, cioè il Monte di Pietà (*Arch. Camerale*, fasc. V).

(3) *Arch. Camerale*, fasc. III.

(4) Editto di monsignor tesoriere, 22 luglio 1785.

vero Pio VI fu costretto a continuare a domandare altri prestiti al Monte, cioè fu costretto a fargli creare cedole sul vuoto. Tra il 1793 e il 1794 domandò «a titolo di puro e grazioso prestito» scudi 450 000 [1] e nel 1795 scudi 950 000. [2] Nell'anno 1796, poi, incominciò l'invasione francese nello Stato pontificio e Pio VI per le spese di armamento, per l'armistizio di Bologna e per altre necessità dello Stato chiese ed ebbe 1 150 000 scudi. [3] Nell'anno appresso, peggiore del precedente, per le spese di guerra, per il trattato di Tolentino e «per altri presenti bisogni pubblici» che si andavano «cumulando con una «urgenza e con una rapidità» che non ammetteva «dilazione», il Monte dette 7 450 000 scudi, [4] che aggiunti alle somme precedenti formavano dieci milioni. A questi dobbiamo unire 1 046 323 scudi prestati al Governo in altre circostanze; così si ha la somma complessiva di 11 046 323 scudi. Le cedole in circolazione formavano quattordici milioni di scudi, [5] delle quali per circa tre milioni erano state emesse dal Banco di Santo Spirito. [6] Il credito del Monte in tal modo era finito per aver servito ai bisogni del Governo. Il Pontefice nel novembre del 1797 decise di tagliare il male dalle radici, ordinando l'estinzione del debito eccessivo delle cedole con la vendita o la dazione *in solutum* del quinto dei beni ecclesiastici; la qual cosa

(1) Chirografi 17 luglio, 10 agosto, 8 ottobre 1793, e 4 marzo 1794.

(2) Chirografi 19 gennaio, 16 luglio, 6 novembre, 14 dicembre 1795.

(3) Chirografi 12 gennaio, 31 maggio, 24 settembre, 9 novembre, 3 dicembre 1796.

(4) Chirografi 28 gennaio, 12 febbraio, 18 febbraio, 4 marzo, 18 aprile, 11 maggio, 26 maggio, 2 agosto 1797.

(5) Dai *Fogli dimostrativi* consegnati al card. Roverella risulta che le cedole emesse dal Monte erano del valore di scudi 15 802 929.21; ma poichè di queste cedole esistevano nelle casse in contanti scudi 5 587 072.13, restavano in giro in cedole scudi 10 215 902.08; questa somma, che si avvicina a quella data da noi nel testo, non è esatta perchè in essa non si tiene conto del milione e più di scudi prestato dal Monte al Governo in varie circostanze.

(6) Il Banco dell'Arcispedale di Santo Spirito dura ancora. Fu istituito da Paolo V con lettera del 13 dicembre 1606 (*Litterae Pauli P. V*, «Pontificatus Nostri primordio...») per la custodia del d naro delle vedove e dei pupilli, che prima lo solevano affidare ai mercanti, ma «sine aliquo praeiudicio Montis», giacchè su tali depositi non si corrispondeva alcuno interesse. Gli amministratori del Banco erano i professanti l'ordine di Santo Spirito sotto la regola di sant'Agostino. I beni dell'Ospedale stavano a garanzia dei depositi.

non si potè effettuare, perchè nel febbraio dell' anno seguente i Francesi entrarono in Roma e vi istituirono la Repubblica.

Comunemente si suole attribuire la rovina del Monte ai Francesi; questo in generale è vero, chè essi come misero a soqquadro le più utili istituzioni della città, così danneggiarono anche il nostro Istituto. Ma per ben giudicare il danno da essi apportatogli e ridurlo nei limiti del vero dobbiamo vedere lo stato patrimoniale del Monte alla fine del 1797.

Dal bilancio di quell'anno risulta che nelle otto custodie al 31 dicembre giacevano pegni 96 894 per la somma di scudi 241 813.80 (durante l' anno se ne erano fatti 91 665 per scudi 171 746.50). Le entrate ascesero a scudi 148 122.85, e le spese, non considerati i pegni restituiti gratis da Pio VI, [1] a scudi 54 573.32. L'avanzo pertanto fu di scudi 93 549.53. Le rendite provenivano da scudi 4 837 277.99 ½ di capitali attivi per la maggior parte fruttiferi, compresi i prestiti sopra pegni e alcuni prestiti particolari; su questi capitali peraltro il Monte aveva un debito di scudi 2 672 208.17, per il quale non pagava interessi, perchè era costituito dal danaro del pubblico affidato nel Banco dei depositi. Il patrimonio netto dunque era di scudi 2 165 069.82 ½.[2] È evidente che qualunque diminuzione si troverà su tale patrimonio alla fine del governo repubblicano francese, deve attribuirsi a questo.

Il Governo francese, come sappiamo, fu istituito nel febbraio del 1798. Trovato il Banco dei depositi vuoto di contanti, che erano serviti al Governo pontificio, presosi quel po' di danaro che ancor vi rimaneva, nel marzo lo chiuse. Nel febbraio per cattivarsi l'animo del popolo aveva restituito gratis 80 758 pegni per la somma complessiva di scudi 102 920.80.[3] Nell'aprile ne prese dal Monte 183 557.92 di moneta. Con il danaro rimasto si potè andare innanzi fino a tutto

(1) Il Pontefice in tre volte fece restituire gratuitamente 191 594 pegni per la somma di scudi 133 136.80 (notificazione del 27 giugno e del 27 luglio 1796 e notificazione dell' 11 febbraio 1797).

(2) *Arch. Camerale*, fasc. V.

(3) Furono restituiti i pegni da 10 baiocchi a 4 scudi (Libro Mastro del 1798).

agosto; nel settembre anche il Monte dei prestiti fu chiuso, perchè tutte le sue rendite fin dal principio del governo repubblicano erano state sospese. Vediamo il bilancio del 1800 fatto dal cardinale Rovella, incaricato di riordinare il patrimonio del Monte. Il capitale attivo dell' Istituto (compreso il debito verso il Banco dei depositi) era di scudi 4 550 799.27 $^{1}/_{2}$. [1] Dunque il danno cagionato al Monte dal Governo repubblicano fu di scudi 286 478.72, costituito appunto dall'ammontare dei pegni restituiti gratis e dal contante preso dalle casse. [2] Del resto il vero danno sta nell'aver il Governo sospeso tutte le rendite e nell'aver chiuso l' Istituto. [3]

Non ostante questo generale rovescio, « il risorgimento del Monte « non poteva essere dubbio subito che il legittimo Sovrano fosse « tornato sulla sua sede e la giustizia avesse presieduto il regime « del Governo », [4] giacchè lo stato economico era, come abbiamo detto, ancor rilevante. Del capitale scudi 4 550 799.27 $^{1}/_{2}$ la parte più notevole era costituita da Luoghi di Monte camerali (numero 31 019 $^{63}/_{100}$) per la somma di scudi 3 566 453.43, dei quali era

(1) Vedi doc. cit. a pag. 89, nota 2.

(2) I rimanenti pegni superiori, in numero di 16 136 per l'ammontare di scudi 138 893, parte erano stati restituiti nei mesi di gennaio e febbraio del 1797, parte furono restituiti nel 1800 alla restaurazione del Governo pontificio.

(3) Al Governo repubblicano furono presentati due progetti di riapertura: l' uno avrebbe messo il Monte nelle mani del Governo, che l' avrebbe amministrato per suo conto e per mezzo dei suoi agenti; l' altro l'avrebbe affidato all' iniziativa privata sotto la vigilanza governativa. Il primo si basava sulla realizzazione del patrimonio mediante un termine perentorio ai debitori e mediante la vendita dei pegni esistenti nelle custodie. Il secondo invece indicava come unico mezzo la formazione di una Società commerciale fra i capitalisti per l' esercizio del Monte; i quali, liquidato il patrimonio dell'Istituto e sostenutene le spese per un decennio, oltre degl' interessi da stabilirsi con convenzione sui pegni, avrebbero usufruito di tutte le sue rendite patrimoniali. Nè l' uno nè l' altro disegno ebbe esecuzione; il primo perchè il Governo mancava di mezzi, il secondo perchè non allettava alcuna Società; infatti tutti gli utili messi insieme non avrebbero ricoperto le spese vive.

Una notificazione del 30 dicembre 1799 annunciava per il principio dell'anno nuovo la riapertura del Banco dei depositi con la condizione che ognuno all' atto del deposito, se vincolato, dovesse pagare 40 baiocchi per ogni 100 scudi, se libero soltanto 20 (*Arch. Camerale*, fasc. V).

(4) *Arch. Camerale*, fasc. V. Del documento trovato in questo fascicolo ci serviamo largamente per questa parte, riportandone anche le parole.

sospesa la rendita. Onde il visitatore apostolico Roverella si diresse a monsignor tesoriere, perchè ne riattivasse a favore del Monte il pagamento dei frutti, senza dei quali l'Opera pia non avrebbe potuto sussistere. Il tesoriere generale si oppose dicendo che tali Luoghi di Monte erano nel medesimo tempo un debito e un credito del Principato e non già un' assoluta proprietà del Monte di Pietà. Egli sosteneva, cioè, che i Luoghi di Monte erano frutto delle cedole emesse in seguito ai prestiti fatti al Governo. Ciò era vero soltanto in parte, perchè il Monte era divenuto creditore del Governo, servendosi dei depositi dei privati; infatti prestando al Principato il danaro del Banco in forza dei chirografi pontifici aveva creato tutte quelle cedole che sappiamo e aveva acquistato parecchi Luoghi di Monte. Ora, essendo state le cedole e i depositi ammortizzati a danno del pubblico senza che il Monte ne avesse fatto il dovuto pagamento, non era poi giusto che questo ripetesse dal Governo tutti i crediti in tal guisa procacciatisi. Ma non tutti i prestiti nè tutti gli acquisti dei Luoghi di Monte avevano l'indicata origine. Per persuaderci di questo fatto basta considerare che le cedole libere furono istituite nel 1724 e che soltanto assai tardi s'incominciarono a creare cedole sul vuoto, mentre il Monte fin dal 1592 rinvestiva i suoi capitali in Luoghi di Monte: noi già abbiamo veduto quanti ne possedeva nel 1604, nel 1611 e nel 1669. [1] Si sarebbe dovuto pertanto venire a un rigoroso conteggio e vedere quanti Luoghi di Monte il nostro Istituto aveva acquistato con i suoi capitali, quanti con il frutto delle cedole. Questo non si fece o meglio non si volle fare, e dall'una parte e dall'altra si venne ad una transazione approvata da Pio VII [2] e ridotta a pubblico istrumento il 17 settembre del 1803, per cui, rinunciandosi da una parte e dall'altra a qualunque pretensione,

(1) *Decr. di Congr.* 18 agosto 1592: «La Congregazione ha deputato [seguono i nomi «dei deputati], quali siano obligati andare alla Congregazione delli Monti che si compra-«ranno dando facultà al S. Gio. Battista Vbertini nostro Depositario di poter comprare « delli denari proprii del nostro Sacro Monte diverse sorte de Monti vacabili...». Vedi a pagg. 81-82.

(2) Chirografo del 21 aprile 1803.

restarono assegnati al Monte, oltre gli altri capitali, soli 15 000 Luoghi di Monte camerali. La reverenda Camera Apostolica si assumeva « il peso di saldare tutti i creditori che restassero scoperti per le « requisizioni degli argenti recati alla zecca » negli anni passati; (1) il Monte invece per compenso cedeva alla Camera diversi crediti assai rilevanti per scudi 232 276.09. Fu giusta tale transazione o fu una spogliazione commessa dal Governo a danno del Monte? Noi non possedendo gli elementi necessari (mancano infatti i libri mastri del tempo) per fare un rigoroso conteggio, non possiamo rispondere a tale domanda. Un anonimo posteriore dice che quella « concordia, sebbene non fatta sul rigoroso calcolo numerico, fu « molto prossima al medesimo e perciò intrinsecamente giusta ». (2)

Il Monte pertanto, compiuta la transazione, nel 1803 si trovò possessore di un capitale di scudi 2 666 472.34, il quale di poco era maggiore del capitale netto, che vedemmo possedere alla fine del 1797. Con tale capitale il Monte avrebbe potuto proseguire la sua opera senza alcuna difficoltà; eppure non fu così. Vediamo infatti come era formato il suo patrimonio. Questo era costituito: (3)

1° dal palazzo (non solo infruttuoso, ma di molta spesa per la sua manutenzione)	per scudi	236 844.17
2° da altre case	»	146 167.30
3° da canoni, censi e prestiti . . .	»	118 239.92
4° da uffici vacabili	»	44 906.90
Da riportarsi	scudi	546 158.29

(1) Pio VI negli ultimi anni del suo disgraziato regno, per sopperire agli urgenti bisogni dello Stato, ordinò ai rettori delle chiese e ai privati cittadini di portare gli argenti che possedessero alla Zecca, sui quali avrebbero percepito l' interesse del cinque per cento.

(2) È l'anonimo autore delle notizie contenute nel fasc. V dell'*Arch. Camerale* da noi più volte citato. Naturalmente il Roverella sosteneva « che il capitale dei Luoghi di « Monti *apparteneva* intieramente al Monte dei prestiti ed *era* prodotto della buona ammi- « nistrazione dell'Opera pia e delli sopravanzi formati dagli utili dei pegni » (*Fogli demostrativi*, pag. 13). La verità a noi sembra che stia nel mezzo e perciò abbiamo accolto nel testo il giudizio dell'anonimo.

(3) *Arch. Camerale*, fasc. V.

Riporto scudi		546 158.29
5° da 15 000 Luoghi di Monte camerali	»	1 702 067.89
6° da 9 Luoghi di Monte Bentivoglio	»	680.50
7° da prestiti su pegni	»	26 632.90
8° da crediti diversi quasi tutti inesigibili	»	390 932.76
		2 666 472,34

Da tale specchio ognuno vede che il maggior cespite delle sostanze del Monte era formato da Luoghi di Monte; i cui frutti se si fossero continuati a pagare come prima del 1798, non solo avrebbero supplito alle spese del ministero, ma avrebbero fatto ampliare anche il prestito sopra pegni, che vediamo ridotto a scudi 26 632.90. Ma la disgrazia del Monte volle che non solo si dovesse ridurre il numero dei Luoghi di Monte, ma anche il frutto. Il Governo pontificio infatti ridusse la rendita del debito pubblico a soli due quinti; onde il Monte poteva appena supplire alle spese annuali.[1] Infatti le rendite del pio Istituto erano di circa 24 000 scudi e le spese di 18 000. Ma mentre le spese (sebbene ristrette dalle economie del Roverella) erano certe e impreteribili, le rendite non si pagavano al Monte con regolare esattezza alla loro scadenza; onde avveniva che le entrate pareggiavano le uscite. Alla fine del 1809 il Monte possedeva pure il capitale di scudi 2 678 766.30 $^{3}/_{5}$, maggiore, come si vede, di quello del 1803; ma l'aumento era soltanto scritturale, giacchè per soli frutti di Luoghi di Monte il pio Istituto restava arretrato di scudi 46 570 e per supplire alle spese aveva dovuto intaccare il capitale vivo impiegato nel giro dei pegni, il quale capitale da scudi 26 632.90 si era ridotto a scudi 22 559.30.[2]

(1) Non potevasi sperare di trar profitto, come una volta, dai depositi del Banco, perchè nelle sue casse si portavano piccole somme e vi rimanevano poco tempo, per la povertà e la diffidenza generale.

(2) *Arch. Camerale*, fasc. V.

Nel 1809 Roma fu annessa alla Francia e il Governo imperiale sospese il pagamento dei frutti dei Luoghi di Monte. Così il nostro Istituto non ebbe che quelle meschine rendite di pigioni e di frutti di qualche prestito e canone, le quali tutte insieme non davano che 4000 scudi annui. Il Governo francese per protrarre l'esistenza del Monte pericolante di giorno in giorno lo ordinò a modo dei Monti di Francia facendo versare nelle sue casse le cauzioni in danaro, che dovevano dare i ricevitori municipali di Roma e facendolo sussidiare da qualche altro pio Istituto a condizione che dovesse pagar loro l'interesse del cinque per cento. Per tal modo il Monte introitò scudi 28 480.63 $^1/_2$ ed andò innanzi per circa quattro anni tra le più dure strettezze. Le custodie erano ridotte a due e sui meschini prestiti (dapprima di uno o più scudi, poi di due o tre paoli) per diritto di magazzinaggio, di registro, di estimo e d'incanto (1) prendevasi un interesse che saliva, dicemmo, al diciotto per cento. Non ostante questi sussidi, le spese, sebbene ridotte ai minimi termini con il licenziamento di molti impiegati, superavano le scarse rendite (2) e consumavano a mano a mano il capitale circolante che vedemmo possedere il pio Istituto nel 1809. Infatti alla restaurazione del Governo pontificio (maggio del 1814) il Monte, tra il danaro rinvestito in pegni (scudi 29 969.50) e quello giacente in cassa (scudi 3058.92), possedeva la somma di scudi 33 028.42, dalla quale, detratta la somma passiva di scudi 31 955.18 costituita dal sopravanzo dei pegni restituiti gratis ancora da pagarsi (scudi 3474.54 $^4/_5$) e dalle cauzioni e sussidi (scudi 28 480.63 $^1/_5$), rimaneva il capitale circolante di scudi 1073.24!

Nel 1814 il Monte passò alla dipendenza diretta del Governo pontificio, il quale soppresse le gravose usure imposte dal Governo imperiale, ordinò che non si ricevessero giornalmente più di 280 pegni dai due ai sei paoli e soli 20 dai sette ai trenta, a condizione che l'impegnante dovesse essere munito dell'attestato di povertà rilascia-

(1) I commessi apprezzatori non erano stipendiati, ma venivano pagati con il danaro proveniente dai diritti di estimo e di incanto.

(2) Nel 1812 vi fu un disavanzo di franchi 37 260, 40.

togli dal proprio parroco, e prescrisse che per soli due giorni della settimana si potessero ricevere pegni maggiori dai tre ai cinquanta scudi, con l'obbligo di pagare il cinque per cento su quelli maggiori di scudi dieci.[1] Inoltre riattivò il pagamento dei frutti dei Luoghi di Monte.

In tal modo il Monte andò innanzi fino a che fu nominato direttore il Campana (1833), il quale al cominciar della sua gestione lo fece rifiorire. Infatti cedette al Governo i Luoghi di Monte appartenenti al pio Istituto e n'ebbe in cambio beni rustici nei territori di Tolfa, Corneto, Civitavecchia e Perugia. Questo acquisto fu di grande giovamento al Monte, perchè i prezzi d'affitto delle tenute e i prezzi di taglio dei boschi andavano aumentando di anno in anno. Allora i prestiti sopra gli oggetti non preziosi furono estesi da tre a quattro e più scudi e quelli sopra gli oggetti preziosi (per i quali fu istituito un terzo Monte con due custodie) da uno a cinquanta scudi e poi a qualsivoglia somma.[2] E per allettare i cittadini ad affidare il loro danaro al Banco del Monte, rimise i depositi fruttiferi (al quattro e mezzo per cento) e prese dai privati forti somme ad interesse per rinvestirle nel giro dei pegni. Infine aumentando i depositi nel Banco, oltre di rivestirne il danaro nel giro dei pegni secondo il Breve di Gregorio XIII, volle anche impiegarlo o in prestiti all' erario dello Stato e a persone private o in mutui a pii Istituti. Così il Monte tornò ad esercitare quel genere di credito che vedemmo essergli tanto funesto; se il suo danaro fosse stato rispettato, se, cioè, secondo la Bolla di Paolo III, fosse stato destinato sempre ai poveri o dato colla garanzia del pegno di facile liquidazione, esso con il potente aiuto del Banco affidatogli da Gregorio XIII avrebbe raggiunto uno stato di floridezza infinitamente più grande di quello che raggiunse e avrebbe potuto prestare sempre « affatto gratis », come era desiderio della Congregazione del 1604.[3]

Il Campana pertanto rincamminò il Monte per quella pericolosa

(1) Ma questi prestiti superiori non si poterono fare che per un sol mese!

(2) Notificazioni del 28 giugno, 13 agosto e 23 dicembre 1834.

(3) Vedi pag. 77.

via che fin dal 1800 aveva abbandonata; ne affrettò poi la rovina non solo con l'accettare numerosi pegni di oggetti d'arte, i quali rimasti invenduti negli ordinari esperimenti d'asta divennero dannosa proprietà dell' Istituto, ma anche con l'appropriarsi il danaro dell' Opera pia. La prima appropriazione (di scudi 498 641.14) la fece tra il 1847 e il 1854; nel qual anno, facendo credere al Governo che le strettezze del Monte dipendevano da tutt'altre ragioni che dalla sua disonestà, si fece concedere il permesso di contrarre per l' Istituto prestiti con banchieri toscani e con la casa Profumo di Torino. Questi prestiti, ammontanti alla somma di centomila scudi, riuscirono dannosissimi al Monte. Negli anni successivi fino a tutto il 1857 perpetrò ben cinque altre appropriazioni ora nella cassa del Banco ora in quella dei prestiti. Il Governo fin dalla prima avrebbe voluto punirlo; se ne astenne per non gettare l'allarme tra i creditori del Monte; ma, ottenuto a favore di questo un prestito dalla casa Rothschild, gl' intentò un processo di peculato, dal quale si conobbe che egli aveva commesso un furto non minore di scudi 900 000.[1] Naturalmente tutti i creditori del Monte corsero a ritirare i loro danari. Il Governo allora diede al pio Istituto la somma di scudi 903 960, ma lo fece debitore di una molto più grande. Infatti non solo gli addossò tanta parte del prestito (che aveva ricevuto dalla casa Rothschild) al valore nominale, quanta ne era servita per ottenere una somma netta di scudi 903 960, essendo stato fatto il prestito all'ottantuno per cento, ma anche i relativi interessi al cinque per cento e il canone d'ammortamento! Del resto la sopra detta somma fu insufficiente ai bisogni del Monte; onde il Governo, per togliere il malcontento nato tra i creditori del pio Istituto, li dovette formalmente garantire.[2]

Mancando in tal modo al Monte l'aiuto del Banco dei depositi, il Pontefice gli affidò nel 1859 la cura della Depositeria Urbana,[3]

(1) Vedi *Sentenza*, pag. 19.

(2) *Giornale di Roma* del 30 novembre 1857, n. 272.

(3) Vedi pag. 68, nota 1.

ma con tutto il disavanzo in essa verificatosi dal 1844 al 1858! Così invece di migliorare, andava di male in peggio lo stato economico del pio Istituto. Al quale per giunta si tolse una buona occasione di rifarsi del danno arrecatogli dal Campana. Questi infatti a saldo del suo debito aveva ceduto al Monte il suo ricco Museo; il quale nel 1861 fu venduto alle Corti imperiali di Francia [1] e di Russia per la somma di scudi 957 000. Ora questa somma, pagata in più rate, non fu data al Monte, ma se la prese il Tesoro dello Stato a pagamento del credito che avea verso di esso, rimanendone però debitore.

Se non che per la crisi monetaria avvenuta negli anni 1866-1867 di nuovo s'invertirono le parti. Infatti i creditori del Monte corsero a ritirare i loro depositi in moneta d'oro e d'argento, perchè con la vendita della moneta metallica guadagnavano quanto il Monte avrebbe pagato loro d'interesse in tre o quattro semestri; e il Governo fu costretto a soccorrere più volte il Monte con rilevanti somme.

In tale stato trovò il pio Istituto il Griffini, il quale non andò lungi dal vero allorchè per approssimazione stabilì che il disavanzo del Monte era maggiore di quattro milioni e mezzo. Infatti, tralasciando di parlare del commissario regio, che, come dicemmo, non seppe apportare alcun rimedio a tale disavanzo,[2] quando per la legge del 28 giugno 1874 la Cassa dei depositi e prestiti prese possesso del patrimonio del Monte, trovò che il suo vero passivo al 24 settembre dello stesso anno era di lire 4 252 264.05.[3]

In tali condizioni certamente il Monte non avrebbe potuto più a lungo vivere; dunque la vera sua salvezza fu la sopra detta legge,

(1) Nel museo del Louvre vi è una parte denominata « Museo Campana ».

(2) Vedi la *Relazione* citata a pag. 69, nota 4. In essa si legge (pag. 10): « Il deficit « aumentava e il R. Commissario fu costretto a ricorrere ad operazioni finanziarie con alcune « Banche per sopperire alle continue richieste di rimborso (di depositi) che affluivano ».

(3) Veramente il 24 settembre 1874 fu trovato un passivo netto di lire 2 650 951.42. Solo con gli accertamenti fatti durante la liquidazione, che fu terminata il 30 giugno 1890, si scoprì che il vero passivo del Monte, il 24 settembre 1874, era quello da noi riferito nel testo. (Vedi la *Relazione* cit., pagg. 12-15).

la quale, liberatolo da ogni ufficio di credito, che malamente esercitato era stato la sua rovina, e assegnatigli tre milioni e mezzo e il palazzo, [1] ove risiede, l'affidò alle cure, come dicemmo, di una Commissione di uomini integerrimi. Costoro, sia accrescendo gl'interessi da prendere sui prestiti sopra pegno, sia riducendo le spese d'amministrazione, si diedero a ricostituire il patrimonio del Monte. Nel che fu loro di grande giovamento la durata della liquidazione dell'antico patrimonio, che fu di sedici anni, [2] durante i quali il Monte non pagò alla Cassa dei depositi e prestiti nè gl'interessi sul palazzo nè la quota annua di ammortamento. Gli effetti della buona amministrazione si videro subito al primo anno; giacchè mentre negli anni 1874-1875 si era avuto un utile netto di lire 85 024.89, nel 1876 si ebbe un avanzo, parimenti netto, di lire 150 835.02.[3]

(1) Il palazzo fu stimato lire 1 485 189.80 e i suoi mobili furono apprezzati lire 30 000; la stima complessiva quindi è di lire 5 015 189.80.

(2) Vedi pag. 97, nota 3. - La Cassa dei depositi e prestiti ripete dal Tesoro dello Stato la somma di lire 522 504.52, la qual somma «rappresenta il passivo netto che risul-«terebbe dalla liquidazione del patrimonio del Monte di Pietà, se si realizzassero tutte le «rimanenti attività al valore per cui trovansi ora segnate in scrittura». (Doc. cit. pag. 107).

(3) Alla fine del 1899 il Monte possedeva un capitale proprio di lire 3 617 305.34 formato appunto dagli utili netti di ogni anno come risulta dal seguente prospetto:

Anno 1874 / » 1875	. . . L. 85 024.89		
» 1876	. . . » 150 835.02		
» 1877	. . . » 185 280.86		
» 1878	. . . » 189 830.47		
» 1879	. . . » 157 450.90		
» 1880	. . . » 152 491.78		
» 1881	. . . » 148 132.59		
» 1882	. . . » 167 816.82		
» 1883	. . . » 170 346.05		
» 1884	. . . » 184 219.65		
» 1885	. . . » 217 138.15		
» 1886	. . . » 228 842.40		
Da riportarsi	L. 2 037 409.58		
		Riporto	L. 2 037 409.58
		Anno 1887	. . . L. 188 405.08
		» 1888	. . . » 200 158.57
		» 1889	. . . » 220 612.92
		» 1890	. . . » 160 097.95
		» 1891	. . . » 120 337.70
		» 1892	. . . » 136 877.92
		» 1893	. . . » 118 552.36
		» 1894	. . . » 111 487.69
		» 1895	. . . » 89 097.93
		» 1896	. . . » 74 280.46
		» 1897	. . . » 47 401.57
		» 1898	. . . » 44 815.51
		» 1899	. . . » 67 770.10
		TOTALE	L. 3 617 305.34

Se dal 1890 in poi gli utili diminuiscono, ciò si deve non solo al pagamento intiero degli interessi che si fa alla Cassa dei depositi e prestiti, ma sopra tutto all'aver reso gratuiti fin dal 1891 i prestiti sino a lire tre, e fin dal 1894 quelli sino a lire cinque. Tali

prestiti gratuiti (noi già dicemmo chi se ne giova), oltre che costituiscono un grande capitale infruttifero, sono per lo più fatti sopra pegni di oggetti non preziosi, che ingombrano tutte le custodie e richiedono un numero maggiore di ministri e d' inservienti. Che il numero dei pegni, sui quali si fanno prestiti gratuiti, sia grande e che essi siano, come comunemente li chiamano, fagotti, si vede facilmente considerando che nel 1899 si fecero 1 029 700 pegni (per lire 14 839 929), dei quali 585 086 (per lire 1 576 055) furono gratuiti. Ora di questi pegni gratuiti 406 478 erano fagotti! – Il debito con la Cassa dei depositi e prestiti, che nel 1874 era di lire 5 015 189.80, nel 1899 erasi ridotto a lire 4 513 670.80. Il patrimonio lordo poi era di lire 8 796 288.94. Vedi per questa parte i *Resoconti morali dell'Amministrazione del Monte di Pietà di Roma* dal 1877 al 1898.



GIUSEPPE IN EGITTO
PORTA LATERALE

INTERNO DI

LA CARITÀ



Roma Fotot. Danesi

.LA CAPPELLA

LA PIETÀ

L' ALTARE

L' ELEMOSINA



CAPITOLO IV.

IL MONTE E LE SUE SEDI



L Monte di Pietà risiede nel grandioso suo palazzo posto nella piazza omonima sulla riva sinistra del Tevere non lungi dal ponte Sisto. Ma non è stata sempre questa la sua sede. Parlando della sua istituzione già avemmo occasione di conoscere quale fu la prima. L'orefice milanese G. Pietro Crivelli, con istrumento rogato il 5 giugno del 1504, aveva preso in enfiteusi per tre generazioni dall' Ospedale Nazionale dei Boemi una casa posta dinanzi alla chiesa di Santa Lucia della Chiavica.[1] Le stanze inferiori gli servivano da bottega, le superiori da abitazione. Era agiato e se ne viveva tutto dedito all' arte sua e alle pratiche di religione e di carità. Quando Giovanni da Calvi gli parlò del suo disegno di istituire in Roma un Monte di Pietà per sollievo dei poveri, egli non solo l'approvò subito, ma ne divenne il più sincero e caldo propugnatore e permise che i primi pegni si ricevessero nella sua bottega. Era vedovo e senza figli; avendo presa la casa per tre generazioni, perchè alla sua morte non se ne perdessero i diritti, doveva provvedere alla nomina di un erede. Per la qual cosa, volendo giovare al nascente Monte, il 3 giugno del 1539, in casa del cardinale Quiñonez, con istru-

(1) Il popolo ancora adesso chiama così quella chiesa.

mento notarile nominò suo erede un tal Francesco Vannuzzi, canonico di San Pietro, col patto che la sua casa e la sua bottega fossero la sede del Monte di Pietà che ancora doveva essere approvato dal Papa.[1] Così il Monte ebbe la sua prima sede, per la quale pagava soltanto il canone all' Ospedale dei Boemi. Ma la casa del Crivelli forse non era adatta al nuovo uso cui veniva destinata; infatti qualche anno dopo la Congregazione deliberò di affittarla e di trasportare il Monte in una casa comprata dal cardinal protettore Rodolfo da Carpi presso il monastero di Santa Maria in Campo Marzio.[2] Se non che tale deliberazione non fu effettuata per attendere il ritorno di Giovanni da Calvi, il quale con il suo noto zelo l' avrebbe trovata lui, con poca o niuna spesa, una buona casa per l' Istituto. Questa volta il pio frate non vi riuscì; onde il Monte seguitò a rimanere nella casa del Crivelli. La Compagnia del Monte intanto per le pratiche religiose si valeva della vicina chiesa di Santa Lucia; nella quale anche la Congregazione qualche volta si radunava.[3]

Nel 1557 il Monte fu trasportato in una casa, appositamente acconciata, presso la chiesa di San Salvatore in Lauro,[4] e dopo dieci anni, il 2 luglio del 1567, nella casa di una certa Caterina Orsini in Piazza Catinara;[5] ne pagava ottanta scudi all' anno di pigione. La Compagnia si valeva allora per le funzioni religiose della chiesa dei Santi Apostoli, nella quale ogni anno si celebravano solenni esequie in suffragio delle anime dei fratelli defunti.

Ma il Monte di Pietà era destinato a peregrinare. Il 10 giugno del 1579 passò in una casa appartenente al Collegio dei Gesuiti

(1) Istrumento riportato nel *Registro di Lett. Apost. e d' Istrumenti diversi.* Vedilo tra i documenti.

(2) *Decreti di Congr.* 27 agosto 1543.

(3) La Congregazione di solito, come sappiamo, si radunava in casa del cardinale protettore.

(4) Infatti troviamo i deputati « congregati in domo montis apud Ecclesiam S.ⁱ Salva-« toris in Lauro ». *Decr. di Congr.* 23 aprile 1557.

(5) *Decr. di Congr.* 2 luglio 1567. – Piazza Catinara corrisponde in parte all'attuale *Piazza di Benedetto Cairoli*, la quale, del resto, fino a pochi anni or sono fu chiamata *Piazza di San Carlo ai Catinari.*



LA PIETÀ DI D GUIDI



Roma Fotot. Danesi

INGRESSO DELLA CAPPELLA VEDUTO DAL DI DENTRO

tino, sito nella piazza di San Martinello,[1] che corrisponde su per giù alla attuale piazza del Monte. La compra fu fatta con gli atti del notaio del Monte e del Ferracuti *in solidum* il 21 ottobre 1603 per la somma di diciottomila scudi.[2] Il primo dell'anno seguente il Monte dal palazzo vecchio[3] fu trasportato nel nuovo, nel quale ancora risiede.

Il primo pensiero della Congregazione fu di far costruire nel palazzo stesso del Monte una cappella e di deputarvi un cappellano per la messa da celebrarsi nella festa dell'Arciconfraternita ricorrente il martedì dopo la Pentecoste.[4] La cappella in poco tempo fu eretta e il pontefice Paolo V ne costituì privilegiato l'altare per le anime dei confratelli, ministri e benefattori defunti.[5] Da principio riservata alla sola Arciconfraternita, soltanto nel 1618 fu aperta per la prima volta, come sembra, anche al pubblico, che il 5 giugno di quell'anno accorse «numeroso» al vespro che vi fu celebrato.[6]

Intanto per assicurare al Monte una sede stabile si volle ampliare il palazzo acquistando altre case contigue. Il disegno generale della nuova fabbrica, compresa la cappella, la quale si volle più

LOCI PRAEPEDIRET ANGVSTIA | EX AEDIBVS SIXTO V. P. M. COEMPTIS | IN HAS AMPLIORES TRANSTVLIT | ET BENEFICIIS AVXIT. | ANNO SAL. MDCIII. | PONT. XIII. | PETRO CARDINALI ALDOBRANDINO | PROTECTORE.

(1) La chiesa di San Martinello o di San Martino stava dirimpetto all'attuale palazzo del Monte. Il quadro a olio dell'altar maggiore rappresentante *il Salvatore in atto di ricevere da san Martino parte del mantello,* era opera di Agostino Ciampelli, fiorentino, allievo di Santi Titi (FILIPPO TITI, *Nuovo studio | di | Pittura, Scultura | ed Architettura | nelle chiese di Roma,* in Roma, per i Tanassi, MDCCXI, pag. 115). La chiesa fu demolita nel 1747 e al suo posto vi fu fabbricato un palazzo, ancora esistente, per cura del Collegio degli Spagnuoli.

(2) *Decr. di Congr.* 21 ottobre 1603.

(3) Il palazzo, come dicemmo, esiste ancora e la via adiacente chiamasi *Vicolo di Monte Vecchio.* Fu fatto subito acconciare per uso di abitazione privata. Sulla facciata, oltre l'iscrizione già ricordata, a sinistra vi è quest'altra: AEDES IAM PVBLICO BONO DICATAS | QVAS CLEMENS VIII P. O. M. TRANSLATO MONTE PIETATIS | PROPE IANICVLENSEM PONTEM PRIVATO CESSERAT LARI | TEMPORIS INIVRIA LABANTES | CVRATORES SACRI MONTIS | A FVNDAMENTIS REFICI CVRARVNT. A. S. MDCCLII.

(4) *Decr. di Congr.* 17 febbraio 1604.

(5) Breve «Omnium saluti», 17 aprile 1606

(6) *Decr. di Congr.* 5 giugno 1618.



TOBIA E GABELO DI P. LE GROS

(Bassorilievo)



Roma Fotot. Danesi

GIUSEPPE IN EGITTO DI G. THEODON

(Bassorilievo)

ampia di quello che era, fu commesso al celebre architetto Carlo Maderno.[1] Per isolare il palazzo del Monte, oltre molte case era necessario abbattere anche la chiesa di San Salvatore in Campo. Urbano VIII ne dette subito il permesso a patto che il Monte a sue spese la facesse ricostruire più in là.[2] Così fu fatto. Il 24 febbraio del 1639 il cardinal protettore Barberini pose con grande solennità[3] la prima pietra della nuova chiesa, la quale fu terminata e benedetta dopo un anno. Lo stesso cardinal Barberini il 25 febbraio del 1640 alla presenza di tutta la Congregazione vi celebrò la prima messa. L'anno appresso il dì 15 di maggio fu benedetta la nuova cappella del Monte fabbricata internamente sulla cantonata del palazzo a destra di chi entra e fu dedicata alla Pietà di Nostro Signore. Nello stesso anno poi fu finita anche la fabbrica del palazzo, di modo che al principio del 1642 la Congregazione potè radunarsi nella nuova sala destinata ai congressi; furono subito assegnate ai

(1) *Decr. di Congr.* 9 marzo 1617. - Idem, 27 marzo 1618: «Fu ordinato che il «Frumento [uno dei deputati] si contenti di esser col signor Carlo Maderno, nostro archi- «tetto, per far formare la pianta della fabbrica che disse seguitare per la facciata del palazzo «*et insieme far considerare se vi ha sito capace per ampliare la nostra cappella*». - Idem, 19 giugno 1618: «Il signor Angelo Frumento portò in Congregazione il disegno della «cappella del Monte che si pensa di farla maggiore d'adesso... e fu dato ordine che si «principiasse la fabbrica». - Idem, 15 aprile 1525: «Fu risoluto che avendo servito il «signor Carlo Maderno il nostro Monte nel dar il disegno della fabbrica, e visitato molte «volte la fabbrica, mentre si faceva, con dar molti Ammaestramenti, se gli dii per contra- «cambio o per dir meglio recognizione scudi cinquanta moneta e si seguiti di fabbricare «conforme il disegno suo». - Il Titi (op. cit. pag. 115) dice che il disegno della cappella è di Gio. Antonio de Rossi; l'antiquario Pietro Rossini (*Il Mercurio | errante delle grandezze di Roma*, in Roma, 1788, parte II, 428) l'attribuisce a Mattia De Rossi. La notizia del Titi fu accolta anche dal Nibby. Trattasi evidentemente di un errore. Vedi la nota 3 alla pag. 106.

(2) Chirografo 26 luglio, Bolla «Sacri apostolatus» 10 settembre e chirografo 9 novembre 1638.

(3) *Decr. di Congr.* 24 febbraio 1639. Il cardinale Barberini, finita la messa nella cappella del Monte, «andò processionalmente precedendo la croce e tutti i signori ufficiali «e molti preti»; indossato il piviale, «assistito da due ufficiali sacerdoti gettò la prima «pietra con bona quantità de medaglie con l'impronta del Monte da una banda et le «lettere attorno che dicono: VRBANO VIII PONT. MAXIMO SEDENTE, et dall'altra parte «in mezzo le lettere che dicono: MONS PIETATIS DE VRBE FVNDAVIT. Attorno le lettere «dicono: ANNO DOMINI MDCXIL».

ministri le stanze per loro abitazione. Così il Monte ebbe il suo palazzo e la sua cappella.

Il palazzo, condotto sul disegno del Maderno, era di forma quadrata proporzionata all'attuale cortile, nel cui mezzo sorge una elegante fontana con due tazze di granito bigio. (1) Soltanto aggiunte posteriori fatte per pura necessità lo svisarono, riducendolo alla forma che ha presentemente; sulla facciata vi è l'iscrizione da noi già altrove riferita. Sotto l'iscrizione vi sono le armi del Senato e del Popolo romano; al di sopra vi è una nicchia quadra con un frontespizio ad arco, nella quale si vede la mezza figura del Cristo in marmo bianco, in fondo di paragone, cui è appoggiata una croce di giallo: ai lati della nicchia sono le armi gentilizie di Paolo III e di Clemente VIII. (2) Al contrario la cappella non fu mai ritoccata nel suo primitivo disegno, ma soltanto decorata internamente di buoni marmi e di belle sculture sino a prendere la forma attuale; il che avvenne al principio del secolo XVIII. (3) Essa fu compiuta per opera principalmente dell'archi-

(1) Fu fatta erigere da Paolo V; infatti nel basamento della fontana e nel piede della tazza inferiore vi è scolpito lo stemma di quel Papa. Dalla tazza superiore sgorga un gitto saliente d'acqua Paola. – Sulla facciata del palazzo al piano della strada vi è un'altra fontana di travertino fatta erigere anche da Paolo V. – Nella sala, in cui si teneva la cassa pubblica, v'erano dodici colonne di granito orientale di gran pregio; le quali per ordine di Pio VII (15 maggio 1819), fatte sostituire con dodici altre di peperino, furono trasportate nel Museo Pio Clementino (nel braccio che allora si stava costruendo), ove ancor oggi si ammirano.

(2) Vedi l'iscrizione a pag. 103, nota 6. – Il palazzo attuale corrisponde a quello costruito sul disegno del Maderno, ove si tolga la parte a sinistra di chi guarda l'edifizio, dall'orologio in là; la qual parte vi fu aggiunta nel 1736. La parte poi dell'edifizio dirimpetto all'Ospizio dei pellegrini vi fu aggiunta nel 1761 per il quarto Monte (settima ed ottava custodia). Il commissario regio nel 1870 fece accrescere il palazzo di un piano. A destra di chi dalla piazza guarda il Monte v'è un palazzo unito al Monte stesso per mezzo di un arco traversante la strada. Apparteneva prima del 1870 all'Istituto, che lo comprò dai Carmelitani scalzi il 27 giugno 1759 per la somma di 54 000 scudi per uso della Depositeria apostolica, del Banco dei depositi e del suo archivio. I Carmelitani scalzi alla loro volta lo avevano comprato dai Barberini; il cui stemma ancora esiste sulla facciata del palazzo.

(3) La decorazione interna della cappella fu ordinata nel 1659 e proseguita, con molte interruzioni, fino al 1725, come è detto nel testo. Essa, specialmente da principio, fu l'opera di molti maestri scalpellini, i quali da se stessi facevano il disegno del lavoro e poi l'eseguivano o facevano eseguire. Il primo maestro, a quel che pare, fu un tal Pietro Vitale,

tetto Carlo Francesco Bizzaccheri l'anno del Giubileo 1725;[1] il 14 maggio poi del 1730 l'arcivescovo di Patrasso Sinibaldo D'Oria con solenne cerimonia consacrò l'altare dedicandolo alla SS. Trinità.[2]

La cappella ha l'ingresso, munito di un cancello di ferro, sotto il portico a destra di chi entra nel Monte. Rettangolare all'entrata, dopo breve tratto si allarga in forma circolare; ha la vôlta a cupola. Le pareti fin dal 1680 furono ricoperte di marmo giallo, verde e nero antico e diaspro di Sicilia, mentre prima erano parate con «damasco «cremisino con frangia e trina d'oro».[3] A sinistra appena si entra, in alto v'è un mezzo busto di marmo rappresentante san Carlo Borromeo, decretato dalla memore Congregazione appunto quando si stava facendo la fabbrica della cappella.[4] L'altare di marmi finissimi (alabastro rosa), costruito su disegno dello scalpellino Vitale,[5] è ornato da un grande bassorilievo di marmo bianco di Carrara rappresentante la *Pietà di Nostro Signore*, cioè Gesù deposto dalla Croce. L'opera pregevolissima è dello scultore Domenico Guidi, il quale la compì il 22 giugno 1676.[6] Vi sono poi due altri bassorilievi

che fece l'altare; morto lui, continuò i lavori il fratello suo Alessandro. Ora non è improbabile che Gio. Antonio o Mattia De Rossi sia stato un maestro scalpellino, al quale siasi poi attribuito il disegno di tutta la cappella: può essere stato anche uno degli architetti stipendiati dal Monte, i quali presiedevano ai lavori della decorazione. L'incertezza del nome ci dice che il De Rossi non deve essere stato un artista illustre.

(1) Iscrizione interna posta sopra l'ingresso: SACELLVM HOC SACRI MONTIS PIETATIS DE VRBE | EX VARIIS MVLTICOLORIBVS AC STATVARIIS | MARMORIBVS ELABORATVM PLVRIBVSQ. DEAVRATIS | OPERIBVS EXORNATVM AC VNDIQVE ILLVSTRATVM | COMPLETVM FVIT ANNO IVBILEI MDCCXXV. – Vedi anche il TITI, op. cit.

(2) Iscrizione posta vicino all'ingresso della cappella: ALTARE HOC IN QVO | SANCTISSIMAE ET INDIVIDVAE | TRINITATIS | VENERATVR MISTERIVM | SINIBALDVS DE AVRIA | ARCHIEPISCOPVS PATRACENSIS | DIE XIV MENSIS MAII M·DCC·XXX | SOLEMNI RITV CONSECRAVIT | ET | QVOTANNIS RECVRRENTE SACRO DIE | QVADRAGINTA DIERVM INDVLGENTIIS | DITATVM VOLVIT | PROVISORES ET DEPVTATI | NE FACTVM OBLIVIO DELERET | POSVERE.

(3) *Decr. di Congr.* 8 aprile 1680.

(4) La memoria a san Carlo fu ordinata nel 1639, ma soltanto nel 1659 fu compiuta.

(5) *Decr. di Congr.* 22 settembre 1659: «Maestro Vitale scalpellino ha fatto il disegno «dell'altare ornato ed è piaciuto».

(6) Il Guidi fece un primo disegno in creta, che fu approvato dalla Congregazione, ma poi ne fece un altro, che è l'attuale. È notevole il seguente decreto di Congregazione (22 giugno 1676): «... essendosi oggi terminato d.° Bassorilievo ... con soddisfazione della Con«gregazione, riscontrandosi in quello uno studio non ordinario, ha determinato la medesima

laterali: quello a destra rappresenta *Tobia con Gabelo* e fu scolpito da Pietro Le Gros, quello a sinistra rappresenta *Giuseppe in Egitto* ed è opera di Giovanni Theodon; ambedue i bassorilievi furono finiti nel maggio del 1705.[1] Essi sono in perfetta armonia con quello del Guidi; infatti la Pietà di Nostro Signore, cioè il Cristo crocefisso, è il fondamento della carità cristiana, donde nacquero i Monti di Pietà, dei quali nel Vecchio Testamento sono, quasi direi, figura Tobia che presta danaro a Gabelo mediante una semplice ricevuta di pugno e Giuseppe che presta il grano da seminare ai poveri Egiziani col patto che al Re diano il quinto del ricolto.[2] Le pareti inoltre sono ornate di quattro grandi e belle statue, delle quali la prima rappresenta la *Carità*, opera di Giuseppe Mazzoli senese; la seconda, l' *Elemosina*, scolpita da Bernardino Cametti romano, la terza esprime la *Fede*, opera di Francesco Moderati milanese; la quarta finalmente raffigura la *Speranza*, fatta da Agostino Cornacchini da Pescia; le quali tutte compiono il concetto espresso dai tre bassorilievi; infatti se i Monti, secondo la loro origine e natura, debbono vivere dell'elemosina (per poi riversarla sui poveri) di pie persone animate da carità cristiana, questa tosto affievolirà se non è alimentata da una viva fede e da una grande speranza. Da ultimo sei grandi candelieri e un Crocefisso, tutti d'argento, preziosi paramenti sacri ed altre suppellettili completavano l'ornamento della cappella.[3]

La quale fu inoltre arricchita di molti privilegi dai Sommi Pontefici. Conosciamo già quello elargito da Paolo V nel 1606.[4] Gregorio XV con il Breve dell' 11 aprile del 1623 concesse ai provvisori, deputati

« che oltre li *scudi milleottocento convenuti*... si diano al suddetto Sig. Domenico Guidi « *altri scudi milleduecento di più* per detta opera maggiore e per ricognizione di aver ben « operato ». La Congregazione stessa a proprie spese aveva fatto venire il marmo da Carrara.

(1) *Decr. di Congr.* 25 maggio 1705.

(2) Rammentisi la frase posta sotto l'insegna della Pietà: « Tu fons unde Mons Pie- « tatis ». - Per il bassorilievo del Le Gros vedi *Tobia*, I, 17-20; per quello del Theodon, *Genesi*, XLVII, 23-25.

(3) Vedi pag. 110, nota 2.

(4) Il Breve è inscritto in una tavola di marmo, la quale sta nella parete a destra di chi entra nella sala della terza custodia. Incomincia: « Ad agendum ».



LA CARITÀ DI G. MAZZOLI

L' ELEMOSINA DI B. CAMETTI



LA FEDE DI F. MODERATI



LA SPERANZA DI A. CORNACCHINI

e ministri del Monte visitanti la cappella quelle stesse indulgenze che avrebbero acquistate visitando ogni giorno ciascuna chiesa *di stazione.*[1] Da principio nella nostra cappella si celebrava ogni settimana la messa; poi per concessione di Urbano VIII vi si celebrò ogni mattina;[2] da ultimo Clemente XI diede il permesso di farvi celebrare nei giorni di Congregazione (una volta la settimana) due messe e nella festa della SS. Trinità e in quella di san Giuseppe qualunque numero di messe, come nel terzo dì di Pentecoste, festa del Monte.[3] Nel marzo del 1774 con licenza del papa Clemente XIV fu esposta nella cappella alla venerazione dei fedeli un'antica immagine del *Volto Santo* (copiata da quella che si conserva a San Pietro), la quale prima esisteva nella chiesa del Gesù. L'immagine vi stette fino al 1814, nel qual anno fu ridata alla ricostituita Compagnia di Gesù. Del resto la Congregazione fin dal 1810 aveva ottenuto da Pio VII che nell'altare della cappella vi potesse stare di giorno e di notte il Santissimo per la divozione dei ministri abitanti nel Monte e dei popolani dei dintorni.[4] Nel 1812 il Governo di Parigi propose per ragione di economia alla Commissione amministrativa del Monte di sopprimere il cappellano e quindi le cerimonie religiose nella cappella. La risposta dei commissari merita di essere riferita per intiero:

Un cappellano non è un impiegato attivo di un Monte di Pietà, non si può disconvenirne. Perciò non dovrà portarsi nel Rollo degli impiegati. Ma il Monte di Pietà di Roma possedendo una cappella come quella che esiste nel suo locale, non può dispensarsi dalla spesa di custodirla, di mantenerla, di tenerla aperta, di officiarla: su di che è necessario sapere: 1° che la cappella del Monte è chiamata cappella, ma è al pianterreno ed è realmente chiesa pubblica; 2° che essa tanto giornalmente, quanto specialmente nelle feste e nei giorni di Pentecoste, della Trinità, di Quaresima ecc. è assai frequentata; 3° che l'associazione d'idee radicate nel popolo di uno stabilimento detto di *Pietà* con un locale ivi aperto addetto alla *Religione* merita riguardo; 4° che questa cappella esige ogni cura e molta attenzione come contenente oggetti d'arte, essendo tutta coperta di marmi

(1) Rescritto «Ex udientia» 11 febbraio 1638.
(2) Idem, 16 dicembre 1705.
(3) *Decr. di Congr.* 14 marzo 1774.
(4) *Decr. di Congr.* 20 agosto 1810.

finissimi a stucchi dorati e contenendo tre grandi bassorilievi e quattro statue... La spesa dunque del cappellano potrà essere tolta dal Rollo, ma non potrà sopprimersi affatto e dovrà portarsi tra i carichi dello stabilimento. Acciò nascesse un certo sgravio a profitto dello stabilimento stesso, la Commissione propone di fare addossare l' intiero carico della manutenzione di questa cappella, come quello di una pubblica chiesa da conservarsi, alla Comune su le spese de' culti. [1]

Ristabilito il Governo pontificio, cadde naturalmente ogni proposta e la cappella seguitò ad essere officiata.

Al contrario il commissario regio Alessandro D' Emarese con decreto del 13 aprile 1871 soppresse le cerimonie religiose e fece vendere tutti gli arredi sacri; [2] e come se ciò non bastasse, o per supina ignoranza o per disprezzo del luogo, convertì la piccola cappella in custodia di involti. Incredibile, ma vero! [3]

Liberata in seguito di quell' ingombro, fu chiusa, ed ora si apre solo a pochi e intelligenti visitatori. [4]

Il Monte di Pietà ha avuto molti visitatori illustri, tra i quali un Principe e un Pontefice. Infatti l'arciduca Ferdinando d'Austria, figlio di Maria Teresa e fratello di Giuseppe II, recatosi a Roma, il 1° di aprile del 1780 andò con la moglie Beatrice, figlia di Ercole Rinaldo, duca di Modena, a visitare il Monte di Pietà e la sua cappella. Furono ricevuti dai provvisori. [5] Il 26 febbraio del 1835 il papa Gregorio XVI volle visitare il Monte; in tale circostanza ordinò la restituzione gratuita di molti pegni sborsandone la relativa somma e ammise al bacio del piede i ministri. Il direttore Campana

(1) La riforma suggerita dal Governo centrale doveva andare in vigore il 1° gennaio 1813. Vinse la Commissione amministrativa. *Decr. di Comm. amm.* dicembre 1812.

(2) I candelieri d'argento non v'erano più, perchè, requisiti da Pio VI o dal Governo repubblicano francese, erano stati sostituiti da candelieri di bronzo. Le pianete e i vasi sacri furono acquistati per mezzo di terze persone da Pio IX che li donò a varie chiese. Gl' inginocchiatoi trovansi adesso nella cappella del Sacramento in Santa Maria Maggiore.

(3) *Decr. del Comm. Regio*, 13 aprile 1871. Fu merito del commendatore Samuele Alatri, presidente della Commissione amministratrice, se la cappella fu tolta da tale stato di abbandono e di squallore (1885).

(4) Non potrebbe l'attuale Commissione far sua la proposta della Commissione imperiale del 1812?

(5) *Decr. di Congr.* 1° aprile 1780.



Roma Fotot. Danesi

SOFFITTO DELLA CAPPELLA

(che si ebbe dal Pontefice una visita speciale nella sua stanza) a ricordo del fatto fece collocare due iscrizioni, l'una nell'atrio, l'altra nella prima sala a pianterreno. (1)

(1) Iscrizione nell'atrio: GREGORIO XVI. PONT. MAX. | QVOD | MONTEM PIETATIS | PATROCINIO SVO QVOTIDIE MAGIS FLORESCENTEM | PRAESENTIA NOBILITAVERIT | LEGES ET INSTITVTA EIVS ADPROBAVERIT | PRAESIDES ET CVRATORES | ADMISSIONE ADLOQVIO PEDUM OSCVLO DIGNATI | PERENNE DEVOTI GRATIQVE ANIMI TESTIMONIVM | OPTIMO PRINCIPI PARENTI EGENORVM | III·KAL·MART·AN·MDCCCXXXV.

Iscrizione nella sala a pianterreno: MONS PIETATIS | QVEM | IOANNES CALVVS EX ORD. FRANCISC. MIN. | STIPE CONROGATA IN SVBSIDIVM EGENTIVM | AN. MDXXXIX PRIMVS EREXIT | S. CAROLVS BORROMEVS CARD. | FOVIT AMPLIFICAVIT | PAVLVS III. P. M. | FIRMAVIT AVCTORITATE PRIVILEGIIS INSIGNIVIT | SVCCESSORES EIVS FLORENTEM IVVERE PATROCINIO | POSTEA | MISERRIMA TEMPORVM NOVISSIMORVM PERTVRBATIONE | PAENE EVERSVS | ITERVM COMPOSITIS REBVS | RECTAE ADMINISTRATIONIS OPE | MAGIS MAGISQVE IN DIES AVCTVS | AVSPICIIS GREGORII XVI PONT. MAX. | IN SPLENDOREM PRISTINVM RESTITVTVS | VBERIORES BENEFICENTIAE FONTES APERIEBAT | AN·M·DCCC·XXXV.

APPENDICE

DOCUMENTI



I.

Copia concessionis Iurium domus factae per dominum Jo. Petrum Cribellum in favorem montis.

[Dal ms. *Registro di Lettere apostoliche e d'Istrumenti diversi*, fol. 73.]

Die iij Junij 1539.

IN praesentia etc. Cum fuerit et sit quod alias magister Io. Petrus de Cribellis de Mediolano aurifex in Urbe acceperit in emphiteusim usque ad tertiam generationem seu nominationem duas domus ad ecclesiam Sancti Nicolai Bohemorum de Urbe spectantes et pertinentes (quibus a primo turris dictae ecclesiae, ante est via publica, ab alio domus eiusdem ecclesiae data in similem emphiteusim cuidam ...., et retro bona hospitii della Spada et si qui⟨d⟩ alii est) cum suis apothecis a quondam Archiepiscopo Nichosiensi de Ursinis tunc rectore ecclesiae Sancti Nicolai Bohemorum de Urbe pro se et Elizabet eius uxore [quod] certo annuo canone, prout in quibusdam publicis instrumentis per quendam Io. Baptistam [q. Iacobi] de Sanctis civem romanum dicitur latius contineri, et cum sit etiam ⟨quod⟩, prout idem dominus Io. Petrus asseruit, praedicta Elizabet iam decesserit et ipse non habebat filios legitimos et naturales qui in instrumentis praedictis comprehendant (*sic*), ideo iusta tenorem praedictorum instrumentorum sponte etc. nominavit et nominat Franciscum Vannutium Basilicae Apostolorum de Urbe canonicum, ponens eundem dominum Franciscum Vannutium in locum et ius suum post mortem suam; hanc autem nominationem etc. fecit praedictus dominus Io. Petrus quia tenetur nominari aliquem cum non habeat filios legitimos et naturales et quia sic sibi facere placuit et quia praedictus dominus Franciscus [promisit] canonem solitum cedere pro tempore exsistenti persolvere promisit quod dicta domus et apothecae ad eum, vigore dictae locationis, spectant et nulli sunt cessae in preiudicium praesentis contractus. Pro quibus obbligavit se in ampliori forma Camerae, super quibus etc.

Actum Romae in domo R.mi Cardinalis de Sancta Cruce praesentibus domino Ioanne Antonio Iona clerico Venetiarum et domino Ludovico de Torres clerico Mallacitano secretario ap.co et Pelagio Salgadano clerico Amiensi testibus etc.

Eisdem die, testibus et loco praefatus dominus Franciscus sponte etc. recognoscens bonam fidem, confessus est dictam nominationem esse factam pro utilitate Montis Pietatis noviter erigendi in Urbe et pro dicto Monte promisit et de dicta domo et apotheca pro utilitate praedicta disponere, pro quibus etc. Iuravit etc. super quibus etc. Actum etc. praesentibus etc.

II.

Summario delle Indulgentie Faculta et gratie concesse alli benefattori del Sacro Monte della Pieta de lalma citta di Roma.

[Dall' originale, a stampa, esistente nell'archivio del Monte.]

PER parte del Reueren. & Illustris, Cardinal di .S. Croce, Protettore del sacro Monte della Pieta, di questa alma Citta di Roma, & delli Reueren. & Magnifici Conseruatori di esso sacro Monte, Se notifica a ciascheduna persona como de mandato del .S. N. S. Papa Paulo .III. & col fauore, & adiuto di sua Santita, & di diuersi Reueren. Cardinal, & altre deuote persone, ad estirpatione della usuraria prauita, & suuentione delli poueri fedeli di Christo, si e fondato in detta Citta di Roma, il prefato Monte di pieta, nella Casa, che gia era di M. Gio. Pietro Criuello, al presente donata al detto Mōte, posta nel loco detto la Chiauica a lincōtro la Chiesa di .S. Lucia. Nel quale loco due uolte la Settimana, cioe il Lune, & il Venerdi, si prestano dinari a pouere, & honeste persone, gratis, & amore, & senza alcū premio, sopra li conueniēti pegni. Et perche in questo principio il detto Monte e anchor pouero, tal imprestanza se fa solamēte per spatio di Mesi Sei. Per tanto si fa intēdere a ciaschaduna persona, la quale e ouero per lauenire sara, debitrice del detto Mōte, che passati sarāno li detti Mesi Sei, debia andare a recuperare, & riscotere li suoi pegni, altramente se farano publicamente vendere in callega, nella piazza di detto Monte, a cui piu offerira, & quel tanto se ne hauera piu della sorte, o vero somma prestata, fidelmente, & senza alcuna fraude, se restituira alli patroni di detti pegni. Se eshorta adunque & prega ciaschun fidel Christiano, che a tanto pia, vtile, & necessaria opera vogliano porgere le adiutrice mani. Et accioche a questo siano piu inanimati, il prefato .S. N. S. da, & concede la plenaria indulgentia, & remissione de tutti li peccati di pena, & di colpa, nella forma consueta della Chiesa, a tutte quelle persone, le quali confesse & contrite, o vero che hauerano proposito di confessarsi al tēpo debito, tanto in vita, quanto constituti in articulo di morte, o in dono, o in prestito suministrarano al detto Monte, alcuna quātita di pecunia, como nella Bolla plombea di Sua Santita, nuouamente emanata, pienamente se contine. Nella qualle anchor si concedono a tutti li benefattori di esso Monte tutte le altre indulgentie, faculta, & gratie da diuersi sommi Pontefici alli altri Monti de Italia concessi, che sono queste, videlicet, Primo che alli Presidenti, & officiali di detto Monte se concede piena faculta di farsi assoluere da qualūque escommunicatione, o altra censura, a iure, uel ab homine, quauis causa lata &c. Item se concede, che si possa instituire vna Confraternita,

overo compagnia di Cinque mila persone, computando marito, & moglie per vna persona, con faculta di poter sustituire altre persone in loco delli confratri, o consore, che morirano, li quali habbiano a pagare ogni Anno doi Carlini al detto Monte, & con faculta che detti Confratri, o consore, se possano elegere vn confessore al loro beneplacito, che li habbia ad assoluere da tutti li peccati, et casi, etiã alla sede Apostolica reseruati, eccetto quelli che nella Bolla in cena Domini si contengono vna volta in vita, & in articulo di morte, ma delli non reseruati toties quoties &c. & possano anchor consequire la plenaria indulgentia, & remissione di pena, & di colpa di tutti li suoi peccati vna volta in vita, & in articolo di morte. Item che delli beni incerti, che hauerano a restituire se possano componere in beneficio di detto Monte, & anchor farsi commutar qualũque voto, eccetto il votto di religione, overo castita, & visitare il Sepulchro di Christo, limina Apostolorum Petri, & Pauli, & .S. Iacobi in Compostella. Item che si possino in qualunque Chiesa elegere dui, o tre altari, dinanzi a quali dicendo Cinque Pater nostri, & altretante Aue marie, per ciascuno di detti Altari consequino le indulgentie, quale consequirano visitando le Chiese di Roma, al tempo delle Stationi, Item che nel tempo de interditto, al quale loro non habino dato causa, possano hauer la ecclesiastica sepoltura, senza pero pompa funerale .&c. Item tutti quelli li quali se trouarano presenti, la prima volta, alla publicatione di detta Bolla, & porgerano li mani adiutrice al detto Monte, consequirano la plenaria indulgentia. Item se commanda sotto pena di escommunicatione di lata sententia, da la quale non possino essere assoluti, se non dal Papa, eccetto in articolo di morte, che niuno presumi di impedire, dissuadere overo retrahere alcuna persona da far elemosina al detto Monte, & oltra sia obligato a restituire il doppio al detto Monte. Item sotto la medesima pena di escõmunicatione, & di restitutione del doppio, se commãda a ciascheduna persona di qualunque stato o conditione se sia che non presumino di fraudare le elemosine di detto Monte, o vero conuertirle in altri vsi .&c. Itẽ in virtu di santa obedientia, se commanda a tutti li Notarii, che quando venerano a rogare, o vero conficere alcun testamento debiano piatosamente ricordare alli testatori o testatrice, se voleno lassare cosa alcuna al detto Monte, & quel che lassarano debiano infra vn Mese intimare alli officiali di detto Monte .&c. Item se commanda a tutti li Predicatori in remissione delli loro peccatti che in le lor predicatione, quante volte li parera espediente, debiano efficacemente indurre, & eshortare li popoli a far del bene al detto Monte. Item vltimo se concede a tutti quelli, che darano aussilio, consiglio, o fauore al detto Monte, la participatione de tutti li beni che se faranno nella Chiesa de Dio. Et tutte le prefate indulgentie, faculta, & gratie, se conteneno nella Bolla plombea del Monte di Bologna, le quale il prefato .S. N. S. Papa Paulo, le communica al detto Monte di Roma, & le concede alli benefattori di quello, como in detta sua Bolla se cõtiene. Et oltra queste ce sono anchor molte altre indulgentie, & faculta, concesse per diversi sommi Pontifici, ad altri Monti d'Italia, che per breuita se lassano, le qual tutte consequiranno li benefattori di questo Monte di Roma.

[Luogo del sigillo]

III.

Capitoli, et Ordinationi del Sacro Monte de la Pietà di Roma.

[Dal cod. Vatic. 6203, fol. 150-169.]

Prefatione.

LA conservatione di qualsivoglia Repub.^{ca}, o, Famiglia si vede per esperienza, che depende dall' ordinam.^{o} delle parti, il quale non solam.^{te} abbellisce il corpo, ma etiandio fá, che si acquista il desiderato suo fine, come per il contrario si vede, et sensatam.^{te} si esperimenta, che il disordine toglie ogni bellezza, impedisce, che non si possa ottenere il desiato fine, et finalm.^{te} poi fà, che ogni cosa vada in rovina, donde nacque il detto de gl'antichi, che l'offitio di colui, che governa, è, di ordinar bene, et di maniera accomodar le parti, che oltr' all' esser á suffitientia secondo il bisogno dell' operationi, le quali hanno da fare, ne nasca, che facendo tutto á tempo, et luogo misuratam.^{te} il loro offitio, una non impedisca l'altra, niuna stia otiosa, ma affaticandosi con una certa armonia si aiutino tutte insieme ad esseguire il primo fine dissegnato, che se punto fra di loro sono discordanti, o, perchè una voglia far quello, che non le si conviene, o, che lasci di far quel che le s'appartiene, o, vero nò faccia l' opra quando bisogna, apporta all' altre tanto impedimento, che essendo disturbate, o, non havendo tutto quello, che vi bisogna, s' affaticano in vano anch' essi. Questa fu la cagione, che si dessero le leggi al Mondo, acciò che obbligando gl' huõi á quei precetti, sapessero et quello le si conveniva di fare, et quando si haveano da affaticare di modo che niuno fosse impedimento all'altro, sì che nascesse quel, che tanto piace et tanto giova, anzi che tanto si desidera dall'hõi, che, è, la pace, et il riposo proponendo il premio a' buoni, che seguitano la virtù, et il castigo a' vitiosi, che turbano l'altrui quiete; talchè il timore a questi fosse una briglia da ritenerli dal male oprare, et la speranza à quelli fosse uno sprone, che li spingesse al bene; Essendo adunque ordinato in questa Città, la quale nelle cose della pietà dà legge a tutto il Mondo, questo sacro monte della Pietà, il quale ha per fine pur la pietà, che riluce nel giovamento, et sollevamento di poveri, sarebbe cosa molto disdicevole, anzi dannosa, che non vi fosse quel debito ordine che si ricerca alla Pietà, la quale, è, opra di Dio, dal quale tutte le cose con meraviglioso ordine sono fatte, et si fanno, ne sarebbe perfetta pietà, si non fosse ordinata, poi che mancherebbe non solo del suo debito, che è, l'operare, ma anche del suo ornamento, et della sua bellezza, la quale consiste che regolatamente ella si affatichi, et si eserciti. Il corpo di questo monte, è, molto nobile, et il fine, è, molto degno. Bisogna dunque che ancor l'opre corrispondino al corpo, et siano convenevoli al fine; la nobiltà del corpo, è, chiara a ciascuno poi che per capo hà tal Protettore, specchio d'ogni pietà, et li membri sono tante altre persone segnalate; l'eccellenza del fine al quale, è, stato ordinato, ciascuno la vede et la conosce di modo che ciascuna delle parti con quell' istessa diligenza, et carità farà l'opra sua, tanto più chiaramente risplenderà la perfezione, et la dignità di questo sacro Monte, et con giovamento di poveri, et gloria di N. S. Dio si acquistarà la sovventione della povertà; sì che habbi a regnar sempre questa santissima Virtù della Pietà, la qual disse una volta S. Paolo, che valeva, et giovava ad ogni cosa, ma perchè ciascuno sappia quel, che gli si convien fare, et possa regolatamente essercitare il suo offitio, perciò sono stati ordinati questi Capitoli, dove si mostra á ciascuno

quello, a che deve attendere, et il modo, et la forma del governo di questo Sacro Monte, essortando tutti coloro, che con zelo, et con spirito sono et saranno in questa santa congregazione, et che havranno carico degl' offitii, che sì come mossi da carità lo pigliano, così sospinti da pietoso, et santo affetto con ogni diligenza, et amore lo essercitano procurando sempre sì come nelle cose pubbliche si deve, proporre il ben commune, et massimamente di poveri ad ogni interesse particolare a fin, che non solamente si conservi ma che con l'aiuto, et benedittione di N. S. Dio vada accrescendo a laude, et gloria di sua divina Maestà; Amen.

Dell' Ill.mo, et R.mo Protettore.

Cap.lo Primo.

ESSENDO principalmente necessario alla Compagnia del Sacro Monte della Pietà spesse volte haver ricorso alli beatiss.i piedi di N. S., dal quale il più delle volte, è, difficile haver audienza per le molte occupationi di S. S.tà et essendo anco bisogno di aver in ciò persona di molta autorità, et riputatione la quale in tutte le cose opportune indrizzi, difenda, aiuti et procuri il governo, l'utile, et accrescimento di detto sacro Monte, et compagnia, essendo in oltre ordinato per vigor de la bolla di Paolo terzo di feliciss.a ricordanza che quel Car.le che sarà per il tempo protettore dell' ordine di S. Franc.o sia anco ipso iure protettor di esso Monte, et Compagnia, ritrovandosi al presente per la grazia di Dio tener questo luogo meritevolmente lo Ill.mo et R.mo Sig.r Carlo Car. Borromeo, copioso, et largo benefattore di d. Sacro Monte, et compagnia, pieno di virtù et buon'opre si prega la M.ta di Dio, che si degni concederli longa, et felicissima vita á honore, et gloria sua, et á profitto delle buone opere, che in d. sacro Monte si trattano. Al qual' Ill.mo et R.mo S.re et ad ogn' altro, che di tempo in tempo sarà in questo luogo debbiano li SS. Provisori, et altri Off.li che per il tempo saranno, ricorrer, come á Protettore, Padre, et difensore di detto sacro Monte, et Compagnia in tutti li bisogni, et negotii importanti per consiglio, et fauore, et sia carico di detti SS. Provisori, et Offitiali visitare spesso S. S. Ill.ma, et seco trattar di tutti li bisogni et negotii importanti di detto sacro Monte, et Compagnia et nell'espedition di essi intender la sua volontà, consiglio, et ordine, et finalmente in tutte le cose obbedirlo, honorarlo, et reverirlo, come Protettore, difensore et Padre di d. sacro Monte et Compagnia.

Dell' Ill.mi Sig.ri Senatore, Conser.ri et Priore di Caporioni.

Cap.lo II.

APPRESSO essendo il detto sacro Monte institnito et fondato in quest' alma Città per servitio, uso, et sollevamento di poveri di detta Città et suo distretto, è di necessità, che oltre alla protettione del sopradetto Ill.mo Car.le vi si aggiunga l'aiuto, et favor d'altri

S.ri secolari, et massime delli Ill.mi SS. Senatori, Conser.ri et Caporioni, che sono al presente, et in futuro saranno per tutte le occorrenze, che potranno alla giornata succedere, et massime per la processione, che ogn' anno nell' ottava di Pasqua di Resurret ne o, vero nella terza festa della Pentecoste si haverà da fare dalla Compagnia, nella quale li detti Sig.ri insieme con il Magistrato tutto, et Pop. Romano, et con tutti li Consolati dell'Arti si debbian invitare ad intervenirci. Sia dunque carico delli SS. Provvisori nel d. tempo invitarli, et far' ancor opra, che le SS. loro Ill.me esortino li detti Consolati, et Artigiani ad intervenirci con quell' offerta, che N. S. Dio gl' inspirerà. Dichiarando per il presente Cap.lo che tutti li SS. Senatori et Conser.ri che per il tempo saranno, s' intendano esser fautori, difensori, et speciali benefattori di d. Monte, et Compagnia, et conseguentemente godano di tutte l' indulgentie, et meriti di d. Compagnia, come se fossero descritti in essa.

Del numero, et nomi degl' Off.li et Ministri del Sacro Monte.

Cap.° III.

OGNI bene instituta Repub.ca può facilmente, et di breve mancare, se non sarà provista di buon Rettori, et Gover.ri li quali sappino prudentemente amministrar, et reggere, et per questo il nostro Salvatore (come l'Apostolo dice) hà dati alcuni Apostoli, altri Profeti, alcuni Evangelisti, altri Pastori et Dottori alla consumatione de' Santi, però, è piaciuto à d. Compagnia con la volontà, et ordine del predetto Ill.mo Protettore per indrizzare il governo di essa, essendo difficile il coadunarsi tutta la Compagnia insieme, che sia governata da certi offitiali secondo il numero, et nomi, che qui sotto si diranno, l'offitio de' quali duri un'anno incominciando dal primo di Gennaro di ciascun'anno, et si possano raffermare in off.io se così piacerà al sudetto Ill.mo Protettore, et alla Compagnia. Habbi dunque tre Provisori, uno dei quali almeno sia prelato, et li due altri siano laici, et nobili, due sindici, quattro deputati, un depositario, 13 Gentilhuomini delli Rioni, un Seg.rio, li quali tutti intervengano alle Congregationi ordinarie, et habbiano voto in esse. È anco necessario ch' il sacro Monte, et Compagnia habbino Ministri, et saranno questi, Un Cassiero, un Computista, uno Stimatore, un Custode, un Sollecitatore, due Mandatarii, li quali Ministri non entrino in Congregatione se non chiamati et per che sono provisionati restino nel ministerio fin che si portaranno bene, et fidelmente et fin che piacerà alla Congregatione di tenerli.

Dell' elettione dell' Offitiali.

Cap.° IV.

GL' OFF.li che saranno di tempo in tempo insieme con li Sig.ri Provisori nell' ultima Congregatione, che si farà vicino alla Natività di N. S. Iesù Christo convenuti nella Casa del sacro Monte, come si suole, ivi si faccia elettione a voti segreti di quattro persone

di d. Congreg^{ne}, alle quali si dia autorita, che insieme con li SS. Provisori habbino cura, et carico di far' una bussola di d. Comp.^{ia}, donde si possino estrahere li due sindici, Quattro Deputati, il Depositario, li 13 delli Rioni et il Segretario, la qual Bossola così a sorte si debba estrahere il giorno della festa di S. Giovanni Evangelista, terza festa di Natale nella Congreg.^{ne} a quest'effetto chiamata, et congregata, et quelli che saranno estratti s'intendano esser off.^{li} per l' anno seguente incominciando al pr.^{o} di Genn.^{o} pss.^{o} et quell' Off.^{li} che per l' entrata di questi cessano, debbiano per due anni seguenti vacar da ogni offitio; la elettione delli SS. Provisori si faccia nel med.^{mo} tempo dalla Congregatione in presentia dell' Illmo Sig.^{r} Protettore, et con sua volontà et beneplacito nel numero de quali tre Provisori rimanga sempre uno delli Provisori vecchi ben' informato delle cose del sacro Monte; sì che la elettione nova sarà sempre di due Provisori, li quali debbiano giurare in mano del predetto Illmo Sig.^{r} Protettore di bene, et fedelmente amministrar il loro offitio et di osservar questi Capitoli et ordinationi.

Gl'altri off.^{li} sudetti prestino il med.^{mo} giuramento in mano delli SS. Provisori, et Segr.^{rio} Avvertiscano li quattro soprad.^{ti} Imbossolatori di proceder rite, et recte nel far della Bossola, et elegger homini di buon testimonio, di Sta conversatione, et secondo li meriti della lor vita, et non secondo l'affetto di chi gl'elegge, et così giurino, et che portino sincera affettione al sacro Monte et possino venir continuamente alla Congreg.^{ne}, et finalmente siano tali, che con loro li Sig.^{ri} Provisori possino sicuram.^{te} partir li carichi, avvertendo sopra tutto di non far elettione di persone, che habbino liti col Sacro Monte, ne habbino debito seco, dichiarando per il presente Cap.^{lo} che simili persone siano inhabili, et esclusi da gl'offitij, et Ministerii di d. sacro Monte fin, che non haveranno cessato dalle liti, et haveranno sodisfatto di quanto deveno; però la elettione di quei tali in offitio, et la deputatione in ministerio facendosi sia sempre invalida, nulla, et di niun momento. Non siano ammessi mai per alcun tempo in ministerio del Monte quelli, che una volta hanno male amministrato le cose del Monte, et vi hanno fatto fraude, anzi siano sempre inhabili, et esclusi da ogni offitio et ministerio del Sacro Monte.

Dell'elettion delle Priore.

Cap.^{lo} V.

L'IMBOSSOLATORI sopradetti habbino anco cura di far bossola da estraherne tre donne Priore del Sacro Monte, l'una delle quali, cioè la prima sia Baronessa, l'altre due siano Nobili Matrone, che temino Dio, et siano di buona vita, et testimonianza di se, et tali, che col buono essempio possino incitar le altre a devotione, et ad imitarle; l'offitio delle quali durarà un'anno, et havranno cura d' essortar l'altre donne al ben vivere et ad entrar nella Comp.^{ia} frequentar le Confessioni, et Communioni, et convocar le donne della Comp.^{ia} alla processione del sacro Monte, con quell'elemosine, che dal Sig.^{or} Iddio saranno inspirate, havendo in memoria la compassione, che si deve alli poveri, si pregano le suddette Priore che vogliano tutte tre insieme visitare unitamente una volta il mese la casa di d. Monte, et veder se dalla

donna del Custode sono ben tenuti, et ben governati li pegni, et massime quelli di lana, che sono più atti a guastarsi, acciò li poveri, et il Monte non patiscano danno dell'altrui negligenza, la qual sarà facile ad evitarsi con la visita, che da loro per carità si farà. Et acciò che esse Priore habbiano notitia di queste buon'opre, che elle hanno da fare, sarà carico delli SS. Provisori nell'elettion, che si farà di esse Priore quando gli notificaranno essere state elette mandargli una copia del presente Capitolo.

Degl' Off.li eletti, che debbino accettare.

Cap.lo VI.

SAREBBE vano il far elettione degl'Off.li se gli eletti non accettassero gl'offitii, et sarebbe servo inutile colui, che recusasse servir al suo Sig.re Però nel presente Capitolo si esortano et pregano tutti quelli fratelli, et sorelle, che per il tempo saranno eletti a' sopradetti offitii, che voglino allegramente accettarli senza replica, o, contradittione alcuna sapendo, che non si entra nelle Compagnie di luoghi pii per starsene otiosi, nè la fede senza l' opere è viva, nè di alcun merito, et accettato che l' havranno l'esercitino con ogni carità, et con sollecitudine, diligenza, cura, et prontezza d'anima et siano continui alle Congregationi, nelle quali se mancaranno comparir per tre volte fattali poi una caritatevol monitione per li SS. Provisori, et se perseveranno in non obbedire, siano cassi dall'offitii, et nelli luoghi loro si deputino altri. Non possa uno eletto ad un offitio nel medesimo tempo ottenerne un'altro. Quelli, che non vorranno accettar offitii, se cagion lecita, et ragionevole allegaranno, la quale dalli Sig.ri Provvisori, et Congregatione sarà ammessa, saranno escusati, et in luogo loro si deputeranno altri.

Dell' Off.io et potestà de' SS. Provisori.

Capit.o VII.

HABBINO li Sig.i Provisori il primo luogo nelle Congregationi et l'Offiti loro sarà di propor li negotii, et materie, che si hanno da trattar in esse, espedire, et deliberare, et benignamente et con carità ricercar li voti degl'altri off.li et far esseguir poi quanto nelle congregationi sarà ottenuto, et decretato. Essi faccino intimare le congregationi generali, et particolari, ordinarie et estraordinarie, essi diano ordine á tutte le cose necessarie con consiglio però sempre, et consenso degl'altri off.li o, della maggior parte di loro, acciocche in ogni cosa si serbi la Carità. Possino amministrare, et reggere, et governare li beni, et entrate del sacro Monte, et far spendere in quelle cose, che sono utili, et necessarie al d. Monte, far pagare con loro mandati le provisioni debite alli Ministri, et qualsivoglia altra quantità di denari, che ragionevolmente si avessero da pagar a qualsivoglia persona

et finalmente possino far tutte quelle cose, che concernono l'honor, utile, augumento, et dignità del Monte, et habbino tutta quella autorità, et potestà, che hà tutta la Compagnia in quelle cose però, che nelle Congregationi saranno state decretate, et ordinate, ma in vender, o, vero alienare li beni stabili del Monte non habbino alcuna potestà senza consenso della Comp.ia Avvertischino principalmente li SS. Provisori, che così, come essi ottengono le prime parti nella Compag.ia cosi anco debbiano havere le prime in carità, humiltà, mansuetudine, benignità, discritione, et buon'opere, se desiderano haver gl'altri fratelli a loro obedienti, et simili a loro, sapendo, ch' il Popolo, è, simile al Principe, et nell'opere de superiori si specchiano, et prendono essempio gl' Inferiori, et sudditi, et in somma habbino à memoria quel che di loro, è, scritto, cioè sei fatto Gover.re non t' insuperbire, ma sii tra li sudditi, com' un di loro: sian gli SS. Provisori obbediti da gl'offitiali nelle cose lecite, et honeste per servitio, et utile del Sacro Monte, et molto più dalli Ministri del detto Monte, i quali se saranno arditi, sia in arbitrio di detti Provisori il rimoverli dal ministerio, et deputarvi altri, ma con saputa et consenso della Congregazione. Provedano, che il Custode delli pegni ogni mese una volta di estate, et ogni due mesi una volta d'inverno riveda li pegni di lana, et far osservar quanto nel Cap.lo del Custode si contiene. Provedano onninamente, et habbino in memoria di andar personalmente tutti tre li Provvisori a tutti l' Ill.mi et R.mi Car.li che saranno a quel tempo in Roma con quelli della Congreg.ne che á loro parrà a domandar sovventione, et elemosina in augumento del Monte, et a beneficio de Poveri, et questo si faccia senza mancare fatta che sarà la processione, sì che avanti al giorno della festa delli gloriosi Principi degl'Apostoli penult.o di Giugno sia questo importante offitio fatto intieramente, et il medesimo facciano con l'Ambasciatore dell' Imperatore, et delli Re, et delle Republiche principali, incaricando in ciò le loro conscienze, se vi usaranno negligenza, della quale saranno tenuti a darne conto a Dio di là, et di quà li Sindici ne debbiano far giudizio nel loro Sindacato.

Dell' Offitio, et autorità delli Sindici.

Cap.lo VIII.

SARANNO li Sindici censori, all' autorità dei quali saranno sottoposti tutti gl'offitiali del Monte, che cesseranno dalli loro offitii et tutti li Ministri, che hanno maneggio delle cose del Monte, senza eccettuare persona alcuna, li quali Sindici servaranno quest'ordine nel sindacare. Finito il tempo degl'Offitiali, et creati gli altri habbino li Sindici tutti li libri, et conti di detti Offitiali, et delli Ministri nelle lor mani, li quali diligentemente considerati, et visti senza levarli della Casa del Monte, et bene esaminati, se a loro occorrerà alcun dubio, citati quelli, che hanno da darne conto, et odite le lor ragioni, et difensioni tra 'l termine di .15. giorni doppo finito il tempo dell' Offitij sudetti li citino à udir la sententia in scritto per il tal giorno, hora, et luogo che sarà nella casa del Monte, dove pretermessa in tutto ogni forma di giuditio liberamente giudichino come gli parrà che siano

li meriti di detti offitiali, et ministri, et nella prima Congregatione faccino in quella per il nuovo Segretario legger, et pubblicare la nota della sententia sottoscritta di lor mani, et pronuntiare com' in essa si contiene, et se si trovarà alcun di loro, che Dio lo cessi, che per inganno cattivo, et maligna fraude habbi fraudato il Monte, si condanni al doppio dell' inganno, et fraude commessa, et senz' alcuna remissione si applichi al Monte, la sententia delli quali Sindici sia onninamente data et proferita per tutto il mese di Gennaro. Possino nondimeno li nuovi Provisori prorogar questo termine, et di nuovo prefigerlo ex causa; sia la loro sentenza, et cio che in essa si contiene stabile, et ferma, nè sia lecito appellarsene in modo alcuno, et si possa da qualsivoglia giudice, tribunale, et Corte far esseguire senz' alcun rispetto. Habbino però li predetti Sindici nel lor giuditio solo Dio avanti gl' occhi, et la giustitia rimosso in tutto da loro ogn' humano affetto, ricordandosi, che con la medesima misura, con che haveranno misurato altrui, saranno essi misurati. È dunque d' haver molta consideratione nella lor' elettione. Advertano diligentemente nel sindacar gl' offitiali, che delle scritture, et libri si tenga ottimo conto.

Dell' Offitio de' quattro Deputati.

Cap.^{lo} IX.

NELL' OFFITIO de' Deputati si hanno da eleggere persone che frequentino non solo le Congregationi, ma che habbino molt' affettione alle cose del Monte, et siano presenti alli prestiti de' danari, et alle vendite de' pegni, se non tutti quattro insieme, almeno uno per settimana, sì che non si presti, ne si venda senz' uno di loro, il quale havrà cura, che intorno alla vendita si osservi il Cap.° del vender li pegni insieme con li .13., che sarà dalli SS. Provisori eletto. Pigliaranno anch' essi cura della Processione, secondo nel Cap.° di essa si dirà.

Dell' Offitio del Depositario.

Cap.° X.

IL Depositario haverà cura di riceverne tutti li denari, che si ritrovera haver in mano il suo Predecessore, et la lista, o, libro di tutte le intrate del Monte, li quali denari, libro, o, lista gli sieno consegnati presenti li Signori Provisori, et Sindici vecchi con sottoscritione di lor mani. Sarà sua cura di riscuoter l' intrate, et li denari, che restituiscono quelli, che riscoteranno li lor pegni, et quelli, che si haveranno dalla vendita de' pegni dal Custode del Monte, tenendo conto fedelissimo, et chiaro di quel più che toccarà al Patrone del pegno venduto, perchè in ogni tempo gli si possa restituire. Possa locare, et dislocar le case del Monte a suo arbitrio, ma con utile sempre del Monte, et con saputa, et consenso delli SS. Provisori, debbia pagare le provisioni alli Ministri del Monte col mandato delli

SS. Provisori, senz' il mandato de' quali non paghi denari a nissuno. Possa spender in cosa necessaria in servitio di detto Monte, ma sia tenuto in ogni Congregatione dar lista di quello, che ne la settimana passata gli sarà stato necessario di spender, la qual lista letta, et accettata la farà sottoscrivere da uno delli Sig.[ri] Provisori in quella Congregatione, dove, et quando sarà letta. Non possa però spendere più d'uno scudo senza licentia della Congregatione, o, della maggior parte d'essa; Possa comandare a' tutti li Ministri del Monte, et essi debbino obedirlo in tutte le cose honeste, et utili per servitio del Monte. Tenga libro de' conti, et in fine di ciascun mese dia conto alli SS. Provisori, et Congregatione delle cose passate in d. mese, et nel fine dell'anno dia conto col libro, et scritture alli Sindici. Habbia carità, et zelo delle cose del Monte. Non faccia patir li poveri circa il prestito de denari, che si ha da far ogni settimana. Sia timoroso di Dio, et pensi, che gli denari, ch'egli maneggia sono sacri, ne si devono adoprare, ne tener occupati in altro, che nel fine, al quale sono deputati, ch', è, la sovvention de' poveri. Sia piacevole, et cortese, et se gli mancano denari sia abbondante di buone parole.

Dell' Offitio delli Tredici.

Cap.° XI.

SARANNO li Tredici presenti alli SS. Provisori nelle Congregationi, che si faranno, et gl' aiuteranno col conseglio, favore, et opere, et in tutti quelli modi, che potranno. Diranno liberamente il loro parere, et opinione, sen' alcun rispetto ad honor di Dio, ma con ordine, incominciando dal primo Rione, et seguitando secondo le loro precedentie nel modo che nel Cap.° di trattar, et espedir li negotii, si dirà, essi si trovaranno presenti secondo li toccarà per ordine, ogni settimana al vender li pegni, et faranno ogn'opera, che se vendino quel che vagliono, sì che ne il Monte ne il Padrone del pegno siano defraudati, et in ciò osservino a pieno quanto nel Cap.° del vender li pegni si contiene, havendo sempre consideratione, ch' il Monte, è fatto per aiuto de poveri, et non per danno. Saranno pronti all' ordinare, incaminare et seguitar la Processione, che ogn' anno si farà, invitando quelle persone, che vi havranno da intervenire, secondo nel Cap.° della Processione si vede, partendo tra loro le fatiche secondo dalli SS. Provisori saranno instrutti, et richiesti, et finalmente faranno tutto quello, che essi sapranno, et potranno in servitio di Dio, et augumento del sacro Monte.

Dell' Offitio del Secretario.

Cap.° XII.

SARÀ principal cura del Secretario di usar esquisita diligenza in far, che le scritture importanti al Sacro Monte siano bene, et fidelmente custodite, et di tutti gl' Instrumenti, et altre scritture d'importanza ne faccia inventario, et breve repertorio in un libro

appartato ponendole tutte per ordine di anni, mesi et giorni, conservandole in un' armario, o, archivio con buona et diligente cura col rivederle spesso acciò non si guastino et al fine del suo offitio le consegni al successore con pigliarne ricevuta di sua mano, con annotarvi tutte quelle, che sono state fatte al suo tempo, le quali scritture, instrumenti, et libri non si possino levare dalla Casa del Monte senz' espressa licenza in scritto delli SS. Provisori, et Congregatione facendone memoria nel libro de' decreti, et havendone ricevuta da chi le piglia, la qual licenza non si dia se non in caso di necessità, et in tal caso li SS. Provisori, et Congregatione siano obbligati proveder, che senza fallo alcuno ne la prima Congregatione, che si farà doppo la licenza data le scritture siano riportate, et riposte nel suo luogo, altrimenti li SS. Provisori, et quelli della Congregatione, che si saran trovati a dar di ciò licenza siano tenuti a tutti, i, danni, et interessi, che per tal cagione potesse il Monte patire, et debbano li sindici nel sindacare gl' offitiali avvertire, che delle scritture si renda ottimo conto. Nelle congregationi così particolari, come generali il Secretario abbia un libro, nel quale descriva il nome delli Congressi, giorno, mese, et anno, le proposte, che si faranno, et le deliberationi, et decreti, et mandati di pagamento di qualsiasi sorte et sia anco sua cura nella Congregatione ridurre a memoria alli SS. Provisori, et alli Congregati quelle cose, che furno nella precedente Congregatione decretate, et ordinate, le quali non fossero per sorte mandate ad essecutione acciò non restino in obblivione, ma si esseguano. Descriva nelli libri a ciò deputati li nomi delli fratelli, et sorelle che entrano nella Compagnia con ordine però, che siano distinti li forastieri dall' habitanti in Roma, et questi ancora distinti di Rioni et Parrocchie acciocche nell' occorrenze si possino facilmente ritrovare. Il qual Segr.[rio] sia not.[o] per tutte le cose, che possono occorrere.

Del modo di trattare, et espedir li negotii.

Cap.° XIII.

NON sia lecito in modo alcuno trattare, et espedire negotio spettante al Sacro Monte et alla Compagnia fuor della casa di d. Monte, ne in essa senz' intervento della Congregatione et tutto quello, che si farà sia nullo, et di niun momento et valore. Sarà dunque la Congregazione dell' Offitiali nominati di sopra, che saranno di anno in anno, li quali intimati, et radunati nel giorno deputato, che ordinariamente sarà il lunedì di ciascuna settimana, et nella sala della Casa del Monte fatta l' oratione solita – Veni Sancte Spiritus – si metteranno a sedere con quest' ordine; Il Primo Provisore Prelato nel Capo della Tavola, et l' altri due l' uno dalla destra, et l' altro dalla sinistra; appresso sederanno li due Sindici, poi li quattro Deputati, alli quali succederà il Depositario con li Tredici secondo la precedenza delli Rioni, et appresso il Segretario. Et prima, che si proponga cosa alcuna il secretario descritti li nomi delli fratelli congregati legga con voce intelligibile tutto quello che nella Congregatione precedente fu decretato, et ordinato et vedasi se, è, stato esseguito, intendasi la cagione, et di nuovo si commetta, et provedasi, che si mandi ad effetto

acciò le cose non restino per negligentia imperfette, essendo inutile, et vano il deliberare se non si manda ad effetto. Fatto dunque questo potrà il Sig.r Primo Provisore proponer quel che di nuovo occorre in servitio del Monte, alla qual proposta debbiano li congregati per ordine acciò non vi sia confusione dir il parer loro, ne sia lecito a niuno, mentre parla colui, a chi tocca per ordine, interromper il dire, ma ognun taccia, et aspetti di dir la sua opinione quando gli toccarà, et detto che havranno tutti se vi saranno dispareri non sia lecito entrar in dispute, o, contrasti, che in tutto si proibiscono, ma si rimetta alla risolutione de voti segreti con fave, et bossola, et il maggior numero vinca il minore. Non sia anco lecito il replicare detto che havrà il suo parere senza licenza del primo Provisore et per osservar quest'ordine il secondo Provisore habbia cura, che così si faccia, et con carità, et modestia corregga li Transgressori; sia prohibito onninamente il gridare, et far rumore, ma tutto si tratti con pace, et unione acciò non ci naschino risse, invidie, detrattioni, concorrentie, discordie, et dispiaceri, dalle quali cose li negotii malamente trattati se ne vanno in rovina. Non presuma alcun degl'Off.li in Congregatione, o, fuori contender superbamente con li SS. Provisori, o con alcuno di loro. Il che facendo, sia subito deposto dall'Offitio, et casso dalla Compagnia. Et essi SS. Provisori, et ciascun di loro non perturbino la Congregatione, ne quasi usando una libera podestà ordinino cosa ingiusta, pero che quanto più sono preferiti a gl'altri tanto deveno esser maggiori osservatori delli statuti della Compagnia et esser suggetti alle Constitutioni, li quali SS. Provisori se saranno trovati superbi, vitiosi, o, vero sprezzatori di quelle ordinationi et vorranno espedire li negotii senza consiglio, et consentimento delli fratelli siano ammoniti con buone parole sin a tre volte e se non si emenderanno, se ne faccia parola con l'Ill.mo Protettore, acciò li deponga dall'offitio, et in lor luogo deputi altri. Ma perchè non così facilmente si ragunano tante persone quant'è tutto il numero sopradetto degl'offitiali, si, è, risoluto accio si spedischino le cose senza dilazione, che essendovi nell'ordinarie Congregationi uno delli SS. Provisori almeno con sei altri delli suddetti offitiali, s'intenda essere il numero intiero della Congregatione, et tutto quello, che questi sette espediranno sia così valido, et fermo, come se tutta la Congregatione vi fosse stata presente. Il che però s'intenda osservarsi solamente circa la ordinatione de le cotidiane, et mediocri faccende. Ma quando occorreranno cose gravi, et di molta importanza come sarebbe il vender, o, alienare beni stabili del Monte, allhora chiamisi la Congregatione generale, la quale non sia di minor numero di trenta persone, et se n'intenda la volontà dell'Ill.mo Protettore tutto quello, che nelle Congregationi ordinarie et estraordinarie generali, et particolari si sarà ordinato, et risoluto si noti dal Segretario nel libro delle Congregationi. Il qual Segretario sia per maggior cautela Notaro, et sia sua cura di tener il libro ben'ordinato; fatta la Congregatione si renda gratie a Dio, et così sia il fine. Si prohibisce a ciascuno degl'offitiali sotto pena di pergiuro il rivelar a persona alcuna le cose, che in Congregatione si trattano, et massimamente dov', è, l'interesse del Terzo, et donde possa nascer' odio, et dispiacer' alli fratelli, li quali liberamente et senza rispetto son' obligati di dir' il parer', et opinione loro; Chi donque havrà ardir di revelarlo sia non solamente pergiuro, ma casso dalla Compagnia.

Delle Congregationi generali da farsi tre volte l' anno.

Cap.° XIV.

PER introdurre, et mantener' in questa Compagnia amore, unione et congiuntione l' uno dell' altro, carità, et affettione verso le cose del Sacro Monte si, è, decretato, et ordinato, che li Sig.ri Provisori provedano di radunare Congregatione generale di tutta la compagnia tre volte l' anno, et più quanto a loro parrà, nella quale si debbino legger questi Cap.li et ordinationi, o, parte di essi, acciò che ognuno sia informato, et sappia à che, è, tenuto di fare in servitio di d. sacro Monte. Si trattino in quella Congregatione quelle cose, che occorreranno a quel tempo. Si notifichi tutto il stato, et bisogno del Monte. Si ricordi a tutti li fratelli quel che sono obligati di pagar ogn' anno, et vi si chiami un Padre predicatore di Araceli, o, ver' un' altro della Religione di S. Francesco, il quale facci un breve sermone alli fratelli congregati per accenderli in devotione verso questa santissima opera in servizio di Dio.

Del modo, ordine, et tempo della processione da farsi ogn' anno.

Cap.° XV.

DI somma importanza, è, all' augumento del Sacro Monte la processione, che ogn' anno, è, solita farsi, et però bisogna, che dalli SS. Provisori, et offitiali, che vi saranno si usi esquisita diligenza nel procurar, che si facci solennissima et che per ponerla in ordine faccin opra che li Predicatori delle Chiese principali di Roma comincino ad intimarla nelle loro prediche la seconda, o, la terza Domenica di Quaresima et in tutte le altre seguenti Domeniche ne faccino mentione caldamente. Et quindici giorni avanti la domenica di Pasqua uno delli quattro Deputati con uno delli Tredici, con uno dell' Ill.mo Protettore di commissione di S. S. Ill.ma vadino all' Ill.mi Sig.ri Conservatori, et Senatore, con li quali trattino di detta Processione, acciochè da loro Sig.rie si faccino chiamar li consoli di tutte l' arti, essortandoli à dover comparir' in detta Processione con quella più elemosina, che a loro parrà et che dal N. S. Dio saranno inspirati, ricordandoli, che questo sacro Monte, è, stato eretto, et ordinato solo a benefitio, et sovventione di poveri, et quanto più cresce, tanto maggior utile ne viene a loro oltr' al maggior tesoro, che di qui si cava, che, è, la salute dell' anime per l' indulgentie concesse dalli Sommi Pontefici alli benefattori di detto Monte, e far' ogni opra, che in questo spatio di tempo procurino ogni cura, et diligentia li detti consoli di ragunare le loro Congregationi, et fare che tutti intervenghino a detta processione, la qual si ha da far' ogni anno nel giorno della terza festa della Pentecoste, e, prima, o, poi, come alli SS. Provisori, et offitiali parrà più espediente, alla quale principalmente

si hanno da invitar li sudetti Ill.mi SS. Senatore, et Conservatori con tutto il Magistrato, et Gentilhomini Romani, li consoli della natione fiorentina, et Genovese, le Religioni dei Frati, et le scole et Compagnie delli secolari, et per metter' insieme tutta questa processione, li Deputati, et li Tredici di Commissione delli SS. Provisori usaranno ogn' opra, et diligentia possibile, che si faccia solennissimamente, essendo tant' importante all' augumento di d. Monte, et all' indur devotione a questa sì necessaria, et santa opera. Sia anche cura delli Sig.ri Provisori il procurar di ottener da N. S. un' indulgentia plenaria per detta processione, non solo per li fratelli, et sorelle, di detta Compagnia, ma per tutti li benefattori.

Dell' Offitio del Cassiero.

Cap.° XVI.

SIA obbligato ogni principio del mese almanco riscontrare, il suo conto con quello che terrà il Computista nel libro grande del detto Monte, procurando che il detto Computista annoti tutti li denari che si saranno prestati per tutto 'l Mese, et tutto quello fosse entrato tanto de pegni riscossi, come di pegni venduti á tal che ogni primo del mese, come di sopra, il detto Computista tiri di accordo il suo resto perchè in questo modo si potrà sempre veder' il stato del Monte.

Dell' Offitio del Computista.

Cap.lo XVII.

IL Computista sia obbligato tener diligente cura di tutte le scritture de' conti appartenenti al servitio del Monte et in ogni Congregatione debbia ritrovarsi, et far veder al Cassiero, come al libro di detto Monte ha scritto tutte le partite, che sono occorse fino a quel giorno. Debbia anche ogni primo del mese dar lista nella prima Congregatione dove siano annotati tutti li pegni d'un'anno, accio che per ordine si possa proceder alla vendita di quelli, et ogni volta, che contravenirà a questo, gli si debba ritener tre giuli del suo salario, se gia per qualche legitima causa fosse stato necessitato mancare, della quale dato conto alli Sig.ri Provisori, sarà nel loro arbitrio farla buona, o, no. Sia sopra tutto fedele nel suo offitio, et prudente, si che esso non inganni, ne si lasci ingannare, et pensi che non v', è, cosa tanto occulta, che non venghi a luce. Sia diligente, et siano lungi da lui le fraudi, havendo sempre in memoria che se, è, maledetto chi fa l'opra di Dio con negligenza molto maggiormente, è, chi la fa con fraude.

Dell' Offitio dell' Estimatore.

Cap.° XVIII.

L' ESTIMATORE può apportar molto danno al Monte, et però si deve haver molta consideratione nell'elegger persona, che sappia, et voglia far quest' offitio, et sia pratica et intendente, et non meno prudente, che fedele. Sappia conoscer le qualità, et valor delli pegni, che si portano ad impegnar acciò nel ritratto di essi non vi sia danno del Monte, et se egli non havrà consideratione a quel, ch' intorno á quest' offitio si conviene, tutto 'l danno, et interesse, che di ciò ne succederà al Monte, vada sopra l' Estimatore, se non vi sarà cagione lecita, la quale sia in potesta, et arbitrio delli Sindici conoscerla, et giudicarla, et però si habbia idonea sicurtà da lui di dar buon conto della sua amministratione. Non faccia prestar denari sopra niuna sorte d' armi così offensiva, come defensiva, sarie, muccaiali, ciambelotti, spallier bergamasche, et pelliccie. Et in tutte l' altre cose habbia per fermo, et determinato ordine, ch' il valor del pegno sia almeno un terzo più di quel, che sopra esso si presta. Altramente sia l' Estimatore obligato del suo. Sia obligato ritrovarsi alle vendite de pegni per suo interesse et per quello del Monte insieme con quelli, che alla giornata vi saranno deputati, acciocche se li pegni si venderanno manco di quello, che sono impegnati, non possa dolersi se non di se stesso, et non sia il Monte danneggiato, ne il Padrone del pegno. Habbia cura di veder anco li pegni scorsi nell' Armario deputato per darsi alla vendita, et ne tenga nota; sia suo carico di condurre il Trombetta del Monte il giorno della Véndita.

Dell' Offitio del Custode.

Cap.lo XIX.

NON, è, manco necessario l' offitio del Custode, et Guardiano delli pegni, che si portaranno al Monte, che di tutti gli altri Ministri insieme; perchè in questo consiste tutta la sicurezza et custodia delli pegni, et nelle sue mani si ritrova tutto il stato del Monte; Però bisogna nell' elettione di tal persona haver ottima cura, et usarvi diligenza senza haver rispetto a favori, ne intercessione di persona, che sia, ma solo al servitio del Monte, provedendo primamente, che habbia idonee sicurtà di dar buon conto delli pegni, et delli denari, che alla giornata gli capitaranno alle mani di quelli pegni, che si venderanno, o, si riscoteranno, li quali sia obligato consegnarli al Depositario al fine d' ogni settimana, et da lui haverne ricevuta in un libro ordinario, dove siano scritti li pegni riscossi, et li venduti. Habbia buona cura delli pegni, che non si corrompino, o, guastino, come di cose sacre, et sia obbligato ogni mese una volta l' estate, et ogni due mesi una volta l' invernata riveder tutti

li pegni di lana, et quelli spander, et nettare, acciò non si guastino, o, corrompano, et se nol farà, sia obbligato a tutt', i, danni, che di ciò succederà al Monte, et alli Padroni delli pegni. Non presuma, o, ardisca adoprarne alcuno in suo uso, o, commodità, e prestarne ad altri sotto pena del doppio del valore del pegno da essigersi incontanente, et senz'alcuna remissione, et si applichi al Monte. Tutti li pegni che havranno finito l'anno debbia di giorno in giorno ponerli nell'Armario deputato per darli alla vendita con darne nota alli Sig.ri Provisori nel fine di ciascun mese. Non sia in sua potestà, o, volontà l'haver in cio rispetto à persona alcuna per parente, o, amico, che le sia, ma habbi solo rispetto, et mira al servitio di Dio, all'utile del Monte, et al debito del suo offitio, considerando, che dalla Compagnia gli si dà commodità di buona, et honorevole habitatione, et premio di molto più salario, che non si dà a niuno de gl'altri Ministri, che tanto maggior', è, l'obligo suo verso il servitio del Monte. Sia obligato tener fedel riscontro nel suo libro di tutti li pegni, che s'impegnano, et ogni settimana siano tutti scritti et si riscontri col libro del Computista, et mancando se gli levi della sua provisione tre giuli per volta.

Dell' Offitio del Sollecitatore.

Cap.lo XX.

L'OFFITIO del sollecitatore sarà corrispondente al nome però sarà sollecito, et diligente nelle cause del Monte, ne mancherà di far quanto gli sarà ordinato dalli SS. Provisori, et comparirà sempre nelle congregationi ordinarie senza mancar' a riferire tutto quello, che havrà fatto, et à sapere quel che la congregatione vorrà di nuovo commetterli.

Del tempo et modo di prestare.

Cap.lo XXI.

IL venerdì di ciascuna settimana, non essendo festa debbia il Depositario ritrovarsi nella Casa del Monte a far' il prestito, dove si havranno da ritrovare quelli offitiali, che dalli SS. Provisori saranno deputati con l'Estimatore, Computista, Cassiero, et Custode, ne si presti denari sopra pegno, che non sia stato stimato dallo stimatore, ne gli si presti più somma di quel ch'esso dirà. Ne si possa prestar maggior somma di scudi tre; sia però in arbitrio delli Deputati, che si trovaranno al prestito poter far prestare insino alla somma di scudi cinque in caso urgente, et di molta necessità, et nella prima Congregatione darne notitia, ne si debbia prestar in altro giorno, ch' il Venerdì, et se si contrafarà a questo Capitolo, et ordine, sia danno del Depositario, o, di chi avrà dato denari, et questo acciochè le cose vadino regolatamente, ne vi nasca confusione; Sia in tutto prohibito il ricorrer in pigliar arme di nessuna sorte, tanto offensive, quanto difensive, Sarie, Ciambellotti, Mo-

caiari, Spalliere, bergamasche, cioè di lana, et filo, et pelliccie. Et finito il prestito debbia il Custode sottoscriver' il libro, et prestito di quel giorno, et sia anco sottoscritto da quelli della Compagnia, che vi si trovaranno, o, almeno da uno di loro, senza le quali sottoscrittioni non si debbia accettare al Custode tal prestito.

Della Vendita de' Pegni.

Cap.lo XXII.

PER proveder, che li danari del Monte non stiano otiosi, ma che con essi si soccorra alla necessità de' Poveri, volendo anco rimediare, che coloro che hanno pegni sul Monte, habbino memoria di riscuoterli, si, è, ordinato per il presente Cap.lo, et stabilito, che tutti li pegni, che si troveranno non essere stati riscossi dalli Patroni nel termine d'un'anno si debbiano dal Custode metter nell'armario a ciò deputato per venderli, et in fine di ciascun mese darne nota alli SS. Provisori, et di ciò ne habbi notitia l'Estimatore per suo interesse, et il Computista ne facci nota nel suo libro. Poi affisse le polize solite per Roma nelli luoghi pubblici si proceda alla vendita, la quale si farà il Martedì di ciascuna settimana, se non sarà festa, a la qual vendita si ritrovaranno li due Offitiali deputati dalli Signori Provisori, il Custode, Cassiero, Computista, Estimatore, et Trombetto, et tutti insieme faranno ogni opra possibile, che si vendano più, che si può, tenendosi buon conto del ritratto, et se vi sarà di più di quel che si prestò sopra il pegno venduto, si serbi per il padrone detratto il denarino, come si suole, del quale più spettante al padrone, se ne tenga conto appartato dal Computista, et dal Cassiero. Non sia lecito a niuno Offitiale, ne alli Sig.ri Provisori il ritardar la vendita de pegni scorsi, ne haver rispetto à persona, che sia, perchè da questo disordine ne seguirebbero molt'altri, et dannosi. Sia prohibito all'Offitiali et Ministri del Monte comprare, o, far comprare per se, o, per altri alcuno delli pegni, che si venderanno sotto qualsivoglia pretesto, o, colore sotto pena di esser subito privo dell'offitio, et del ministerio, et di esser casso dalla Compagnia, et della perdita del pegno comprato, et delli denari spesi.

Dell'esattione delli due Carlini l'anno dalli Fratelli della Compagnia.

Cap.lo XXIII.

A TUTTE le persone, che entrano in questa Venerabil Compagnia, è, noto, che, è, loro debito di dare a questo Sacro Monte due carlini l'anno, li quali sono per l'augumento di detto Monte à benefitio de' poveri. Però sarà cura delli SS. Provisori, che di anno in anno saranno, provedere, che si essigano col mezzo delli Predicatori, et lettori, che nella

Quaresima, o, altro tempo predicaranno, o, leggeranno nelle Chiese di Roma, li quali riduchino a memoria delli Fratelli il debito, che hanno, al quale come spontaneamente si sono obbligati, così devono volentieri osservarlo, et nel tempo di Quaresima si deputino offitiali nelle Chiese, dove si predica a ricever denari da chi vorrà pagarli, et si ne tenga conto, et in questo et in ogn'altro modo, che parrà espediente, et opportuno si procuri detta esattione, ma con modestia et senza strepito. Sia lecito a ciascuno della Compagnia farsi esente perpetuamente dal pagar detti carlini, et sara libero per se, et per la Sua Moglie se l' haverà, perchè marito, et moglie in questa Compagnia fanno un Corpo solo.

Conclusione.

QUESTI Capitoli, et ordinationi sono parsi alla Compagnia del Sacro Monte di fare al presente, riserbandosi nel futuro autorità di farne de gl'altri, derogar' à questi, accrescerli, diminuirli, mutarli secondo l'occorrenze, et qualità di tempo, et secondo gli parrà esser necessario al servizio di N. S. Dio, et all'utile di detto Sacro Monte, le quali mutationi, accrescimenti, diminutioni, derogationi, si posson fare dalle Congregationi ordinarie, ma siano valide quando dalla Congregation generale saranno confirmate, et non altrimenti, rimettendosi sempre alla volontà dell' Ill.mo Protettore, et non intendendo pregiudicar' a la Bolla di detto Sacro Monte in modo alcuno; ma perchè il far Capitoli, et Ordinationi nelle Compagnie, et Congregationi de' luoghi pii, è, facil cosa, et il mandarlo ad effetto col tempo si tralascia, et vi si usa negligenza per difetto di quelli, che ne devono haver cura; Però si pregano, essortano, et richiedono tutti gli Offitiali, che per qualsivogli tempo futuro saranno per viscera misericordiae Dei et Domini Nostri Iesu Christi, che voglino usar ogni diligentia, che questi, et gl'altri che alla giornata accaderà di fare siano inviolabilmente osservati, ne si rinchiudano in altre Casse, o, Armari, che nelli loro petti et Cuori, et in tutte, et Singole Congregationi ordinarie, et estraordinarie, generali, et particolari, sia questo libro il primo a comparir in tavola, sì che si abbia sempre avanti à gli occhi, tra le mani, et più nella memoria, come legge, luce, et via, nella quale debbia questa pia et Venerabile Compagnia et Congregatione caminar a laude et gloria de la divina Maestà.

Amen.

Dell'ordine, tempo, et modo, che si ha da tenere nel riscuotere li pegni.

Cap.to XXIIII.

LA Esperienza maestra, si suol dire, delle cose ha mostrato alla presente Congregazione di Offitiali quanto habbia apportato danno, et vergogna al Sacro Monte l' haver posto il maneggio de' denari, et de li pegni in mano di una sola persona, però ad evitar le fraudi,

che si sono per il passato fatte, et nuovamente scoperte, quantunque si sia fatta buona elettione di custode diligente, si, è, fatto il presente statuto, nel quale si prohibisce onninamente il restituir li pegni à quelli, che alla giornata vorranno riscuoterli se non in due giorni di ciascuna settimana, che saranno il Mercordì, o, vero quel giorno che sarà mercato in Agone et il Sabbato, et in caso, ch' il Sabbato fosse festa il lunedì seguente entri in suo luogo, nelli quali giorni debbiano il Custode, il Cassiero, et il Computista ritrovarsi nella Casa del Monte, et starvi tutto 'l giorno per commodità di quelli che verranno a riscuoter li lor pegni, li quali si debbino restituir con quest' ordine, cioè che ritrovato dal Custode il pegno faccia pagar li denari tanto della sorte principale quanto dell' interesse decorso in mano del Cassiero, con la presentia del Computista, li quali Custode, Cassiero, et Computista, habbino ogn' uno di loro un libro a quest' effetto deputato con iscrittione di sopra di ciascuno di loro, et nel libro inscritto al Custode vi debbia scriver di sua mano il Cassiero tutti li pegni che riscoteranno quel giorno, et li denari, che di essi si haveranno, et nel libro inscritto al Cassiero vi debbia scriver di sua mano il Custode il medesimo, che havrà scritto il Cassiero, et finito il giorno debbano li predetti Cassiero, et Custode ognuno di loro sottoscrivere di sua mano il suo libro, et tenerselo appresso di se. Il Computista oltr'al segnar al libro grande li pegni riscossi ne tenga nota nel suo libro sopradetto a ciò deputato, si che nel fine del giorno questi tre libri insieme sieno concordanti, et in quella medesima sera vadino li tre Ministri sopradetti con li detti libri al Depositario del Monte, il quale li sottoscriverà di sua mano, et riceverà dal Cassiero li denari delli pegni riscossi, ne si faccia altramente sotto pena di essere ipso iure casso dall'offitio, et di altra ad arbitrio delli SS. Provisori, et Congregatione.

Del premio che si ha da dare alli Notari, che rivelaranno alli Offitiali del Sacro Monte le lassite, o, legati nelli Test.ti, o, Codicilli rogati da loro.

Cap.lo XXV.

SOGLIONO li luoghi pii ricever danno nelli legati fatti ne testamenti et codicilli da diverse persone per inadvertenza de Notari, che non si curano revelarli, ma il Sacro Monte riceve maggior danno, perchè essendo li Notari obligati per la Bolla di esso Sacro Monte ridurr'a memoria al Testator l'opera di detto Monte a benefitio de' poveri, non havendo essi Notari notitia di questa bolla se ne passano senza farne mentione; onde si, è, statuito, et ordinato per il presente Cap.lo, che si debbia dar notitia a tutti li Notari de la sopradetta bolla, alli quali si proponga questo premio, cioè che a ciascuno di loro, che revelerà a gl' Offitiali di detto Sacro Monte alcun legato fatto in Testamento, o Codicillo da lui rogato in favor di detto Monte gli si diano sei per cento di quelli denari, che si essigeranno ancor che fossero donationi fin' a la somma di cinquecento scudi, et da cin-

quecento fin' à mille due per cento, et da mille fin' à qualsivoglia somma uno per cento con patto che siano tenuti dar' alli p.ti Offitiali la partita del legato con l' Inst.ne dell' heredi in pubblica forma senz' altra mercede il qual capitolo s' ha da dar in notitia a detti Notari.

Dell' Anniversario da farsi ogn' anno per l' anime de' Confratri defunti.

Cap.lo XXVI.

SANTA, et salutifera cosa, è, l' orare per li Morti, acciò si assolvino da' peccati, Però si ordina per il presente capitolo, che ogn' anno si faccia solenne anniversario per l'anime de' Confratri defonti nella Chiesa di S. Apostolo nell' ottava della festa d' Ogni Santi, nel quale si chiama tutta la Compagnia.

IV.

Chirografo di Paolo V.

[Dall'originale esistente nel tomo VII degli *Interessi diversi del Monte.*]

PROUISORI, et Congregatione del Sacro Monte della Pietà di Roma. Volendo Noi dar qualche souuenzione à quelli che fanno l'arte del Campo tra l'altre contenute nella cedula di Motu proprio segnata di nr̃a mano, habbiamo concesso facoltá à Mon.r Prefetto dell'Annona di poterui dar licenza che delli denari di d.o Monte imprestiate à ciàscuno che esercitarà l'arte del Campo nel Territorio e distretto di Roma, et nella Prouincia del Latio, Maritima et Campagna la somma che d.o Mons.r Prefetto giudicherà conueniente, purche non passi scudi mille per ciascuno, et con licenza della Congregne sopra l'Annona ch'habbiamo in d.o Motuproprio instituita sino alla somma di scudi duamila compresi li primi mille che si fussero imprestati, ò s'imprestassero con licenza di Mons.r Prefetto, et con le clausole, et conditioni che rispettiuam.te dichiararanno, purche non grauino d.o Monte oltre le somme pred.te et purche ciò possa farsi senza disordine del Monte per ouuiatione del quale Mons.r Prefetto dourà sempre qualche giorno prima significare alla Ura Congreg.ne li bisogni di quelli, che fanno la sudetta arte del Campo, per poter fare prouisione de i dinari da imprestarsi come sopra. Per li quali imprestiti dourete pigliare il solito utile di dua per cento in ricompensa delle uostre spese et sempre pegno idoneo, et sufficiente et reale, che resti in mano de Uri Custodi per non darlo, ò, uenderlo, se non infine del tempo da dichiararsi dal d.o Prefetto et Congregat.ne sudetta, purche non passi il termine di diciotto mesi, quando prima nõ fusse stato riscosso. Et inherendo al solito conforme allo statuto, et priuilegij di d.o Monte. Però ui ordiniamo che hauute ch' haurete le d.e licenze da Mons.r Prefetto, ò dalla Congreg.ne predetta, debbiate fare li d.i prestiti, et eseguire quanto di sopra si contiene, derogando à questo effetto alla consuetudine del Monte che sin qui si dice esser stata d' imprestare per lo più basse somme à ciascuno in seruitio del maggior numero de poueri. Et accioche anco più facilm.te et comodam.te detto Monte possa supportare tal peso, ui prohibiamo espressam.te, che non possiate alterare il solito instituto di prestare ad altri più della somma di scudi cinquanta al più. Volendo Noi che nel resto osseruiate il solito, conforme alle constitutioni sopra l'erettione di d.o Monte, et al gouerno sin' hora osseruato in esso, al quale per altro non intendiamo di derogare nonostante le cose che in d.o Motu proprio habbiamo uoluto che non ostino, et altre che facessero in contrario. Dat. nel nro Palazzo di Montecavallo il di xj d'ottobre 1611.

PAULUS P. P. V.

V.

Per il Monte di Pietà di Roma.
1669.

[Dal cod. Vatic. Ottob. 2498, fol. 165.]

Il governo del Monte della Pietà, conforme al suo statuto, è composto d'un Prelato, e d'una Confraternita di 30. Gentiluomini, che si chiamano Deputati, de' quali uno è il Segretario; due i Sindici del Banco de' Depositi; due altri i Sindici de' Monti dell' Imprestito: tre i Provvisori; otto gli assistenti alle vendite e 14. i Consiglieri.

Ma perchè l'esperienza di longo tempo ha finalmente messo in chiaro due verità, l'una, che nel sopradetto governo la moltitudine di tanti deputati invece di ordine, reca disordine e confusione con sommo pregiudizio del luogo, l'altra, che il buono, o mal servizio del Monte dipende in tutto e per tutto da buoni, o da cattivi sindici, mentre alla perizia, zelo, vigilanza, assistenza e Fede de Sindici sono raccomandati e soggetti i Cassieri, i Computisti, gli Estimatori, e tutti gli altri Ministri del Monte.

Per ciò pare, che per riforma di detto Governo sarebbero ottime le seguenti risoluzioni:

1° Che in avvenire la sopradetta Confraternita non entrasse tutta insieme al Governo del Monte: Ma che N. S. dal Corpo di essa ogn'anno eleggesse solamente quattro Deputati, cioè a dire Quattro Provvisori, che con un Prelato sopraintendessero generalmente al detto luogo, con radunarsi una volta la settimana per pigliar conto, e informazione di quanto possa tanto da Ministri, quanto dagl'altri interessati col Monte e per dare le risoluzioni opportune agli affari correnti.

2° Che li quattro Sindici si eleggessero similmente da N. S. non del corpo della detta Confraternita ma di fuori, dovunque si trovassero soggetti idonei a tal Carica; e ciò, perchè dovendo essere Huomini abili a ben sindacare le operazioni di ogni altro ministro e dovendo di continuo esser assistenti al luogo, è necessario che siano huomini non solamente atti alla fatiga di mente e di corpo, ma intendentissimi ancora di cassa, di computi, e stime etc. che sono due requisiti difficilissimi a ritrovarsi insieme in ognuno de gentilhuomini, che compongono il corpo della sopradetta Confraternita.

3° Che a' suddetti Sindici eletti appartenesse ancora assistere alle vendite, che si fanno de pegni: come parimenti che a uno di essi toccasse il registrare gli ordini della Congregazione de' quattro e del Prelato, che è la carica di Segretario.

4° Che se agli effetti predetti basta un Sindico per il Banco dei depositi, e un altro per i Monti dell' Imprestito, più tosto se ne eleggessero due, che quattro: sì per il

risparmio delle spese, come per la facilità, che si haverà in trovar più presto due, che quatt' huomini perfettamente idonei.

5° Che si moderassero l'esorbitanti provvisioni di molti Ministri, nel qual caso la moderazione porterebbe di auuanzo al Monte scudi 2,000. l'anno: con parte dei quali potrebbe assegnarsi a i sopradetti Sindici una provvisione conveniente alla loro continua assistenza, e operazione, la quale se sarà, come può essere ben impiegata, porterà di utile al Monte scudi più di 6,000 l'anno, come facilmente può farsi costare. In sostanza per servizio del Monte la sola assistenza e operazione de' suddetti Sindici o quattro o due che siano per essere, hà da equivalere, anzi da valere molto più, che l'assistenza, e l'operazione di 40. (1) deputati presenti, e tra gli altri benefici impedirà, che non succedano più disordini, e tante mercantie che fanno i ministri in pregiudizio del Publico, e ritardamento delle spedizioni.

(1) Così ha il codice; ma si tratta di uno sbaglio: i deputati erano trenta e non quaranta; il qual numero fu raggiunto molti anni dopo.

VI.

Chirografo di Clemente XII.

[Dall' originale esistente nel tomo VIII degl' *Interessi diversi del Monte.*]

Monsignor Carlo Maria Sacripante nostro Tesoriere Generale, Essendo noi stati costretti ad inuitare li nostri sudditi à portare alla Zecca Ponteficia Argenti lavorati, medaglie ecc. per monetarli con promettere all'Apportatori il pagamento del prezzo delli medesimi in tanti Luoghi Aggiunti al Monte S. Pietro nona Erezzione alla raggione di scudi cento per cadaun Luogo, e ciò per prouedere al mantenimento del Commercio, che stante la penuria delle monete di d.ª specie molto patiua; Ed essendo in gran parte già seguita la consegna di d.ⁱ Argenti in Zecca, e principiata la battitura delle monete, siccome pure auendo Voi in sequela di nostro speciale Chirografo segnato sotto li 16 settembre prossimo passato cominciato a rassegnare, ed abbiate effettiuamente rassegnato a fauore dell'Apportatori l'entrante rata di detti Luoghi de monti aggiunti a misura del credito di ciascheduno con li frutti del corrente bimestre di Nouembre, e Decembre, e continuandosi tuttauia a riceuere d.ⁱ Argenti, ed a fare le correspettiue rassegne di d.ⁱ Luoghi aggiunti, che devono giungere sin alla quantità di Luoghi tremila, mancano li necessari assegnamenti per supplire al pagamento de frutti di quelli. In oltre ci auete rappresentato, che procedendosi all' Estrazzione in altretanta quantità de Luoghi del monte nouennale di 2ª Erezzione, alla quale esso monte è per sua natura presentemente soggetto, manca alla Nra Camera parimente il modo d' improntare la Somma di 300.000 scudi per restitutione de loro Capitali alli Montisti che uerranno estratti, rappresentandoci che all'uno, e l'altro così urgente bisogno ci degnassimo opportunamente prouedere. Considerando pertanto noi di quanta necessità, ed utilità sii alli nostri Popoli, che l' Opera della battitura di dette monete incominciata con la Benedizione del Signore abbia il suo pieno compimento, e considerando ancora l'angustie nelle quali ritrouasi la detta Nra Camera, abbiamo stimato giusto, e coueneuole soccorrere alla medesima nella presente urgenza con li mezzi da specificarsi qui a basso. Che però con il presente nostro Chirografo, in cui abbiamo per espresso, in quanto faccia di bisogno il tenore di tutti gli altri sopra la suddetta materia delle monete da noi segnati nel mese di settembre prossimo passato di nostro moto proprio, certa scienza, e con la pienezza della nostra suprema Potestà Ponteficia V'ordiniamo, che procediate all' Estrazzione di Luoghi Tremila del monte Novennale 2ª Erezzione ne tempi, ed in quella quantità, cioè in tutto, o in rate sino al numero sudetto e quando, e come a Voi parerà meglio conuenire per maggiore indennità della Nostra Camera, e l'assegnamenti che seruiuano al pagamento de frutti di detti Luoghi Tremila di d.º Monte Nouennale 2.ª Erezzione che s'estraeranno, li surrogarete al pagamento, e sodisfazione de frutti dell'altri Luoghi Tremila nouamente creati, ed aggiunti al

Monte S. Pietro 9.ª Erezzione per causa della mentoata straordinaria battitura delle monete, siccome Noi li surrogamo. Perchè poi richiede il douere ch'alli montisti estratti siino restituiti prontamente li loro Capitali, ordiniamo tant'a Voi, quanto per uostro mezzo alli Prouisori del Nro Sagro Monte della Pietà di Roma, che si chiamino d'auer in Deposito la suddetta somma di scudi Trecentomila da erogarsi nella restitutione de sudetti Capitali douuti alli montisti secondo l'ordini, che gli saranno tratti dall'Amministratore Generale de Monti pro tempore, con piantare però Debitrice la nostra Camera d'altretanta somma, di maniera tale che questa resti sempre tenuta, ed obbligata a reintegrare detto Nro Sagro Monte di quanto esso pagherà per la restitutione, che farà alli montisti sudetti de loro Capitali, e per maggior cautela, e sicurezza di d.ª reintegrazione uogliamo, et espressamente commandiamo non solo che la moneta battuta, e da battersi non possa diuertirsi in altri usi, se prima con la medesima, ò con altr'equipollente non sarà stato intieramente reintegrato il d.º Sagro Monte del suo auere per causa del d.º prestito, che farà, e dovrà fare gratis alla stessa nostra Camera, e di quanto à d.º titolo aurà pagato per la medesima, ma in oltre ch' a fauore dello stesso Sagro Monte per la sua rileuatione, ed indennizzatione restino espressamente obligati, ed ipotecati tutti e singoli effetti, beni e raggioni di detta Nostra Camera, conforme Noi l'oblighiamo, ed ipotechiamo nella sua più ampla forma, dandoui in oltre quando faccia di bisogno ogni necessaria, et opportuna facoltà di stipularne a nome di essa nostra Camera qualunque publico Istromento con li Prouisori di detto Sagro Monte munito di tutte le più strette clausole, e cautele, et oblighi, che uaglino a rendere ferma ed inuiolabile l'osseruanza del Contratto, che stipulerete, ed approuando noi preuentiuamente tutto ciò, che per l'effetto sudetto sarà stato da Voi a nome come sopra conuenuto, e stabilito. Volendo e decretando, che il presente Nostro Chirografo benchè non s'ammetta, ne registri in piena Camera a tenore della Bolla di Pio IV nostro Predecessore de registrandis, uaglia ed abbia il suo pieno effetto, essecuzione, e uigore con la nostra semplice sottoscrizione, ne se gli possa mai oppore di orrezzione, surrezzione, ne di nessun altro vizio, e difetto della nostra volontà, ed intenzione, non ostante d.ª Bolla, e qualsiuoglia altre costitutioni, ed ordinazioni Apostoliche nostre, e de nostri Predecessori, leggi, statuti, riforme, usi, stili, consuetudini etiamdio particolarmente fatte, e respettiuamente emanate per d.º Sagro Monte di Pietà, alle quali cose tutte, avendone il tenore loro qui per espresso, e di parola in parola inserto, e supplendo noi con la pienezza della nostra suprema Autorità ad ogni vizio, e difetto ancorchè sostanziale, e formale per questa volta sola, ed all'effetto premesso specialmente et espressamente deroghiamo. Dato dal nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 25 Nouembre 1733.

Clemens P. P. XII.



ELENCO

DEI

CARDINALI PROTETTORI, TESORIERI GENERALI, ISPETTORI E DIRETTORI DEL MONTE DI PIETÀ (1)

A) Cardinali Protettori.

1. 1539-1540. Francesco Quiñonez
2. 1540-1564. Rodolfo da Carpi
3. 1564-1572. Carlo Borromeo (2)
4. 1573-1578. Giulio Feltre Della Rovere
5. 1579-1580. Francesco Alciati
6. 1580-1587. Filippo Vastavillano
7. 1587-1592. Girolamo Della Rovere
8. 1592-1600. Agostino Cusano
9. 1600-1602. A. Maria Salviati
10. 1602-1621. Pietro Aldobrandini
11. 1621-1632. Ludovico Ludovisi
12. 1632-1679. Francesco Barberini

B) Tesorieri Generali *de iure* Primi Provvisori.

1. 1679-1681. G. Battista Ginetti
2. 1681-1686. G. Francesco Negroni
3. 1686-1690. Renato Imperiale
4. 1690-1691. Ferdinando Raggi
5. 1691-1695. Parravicini
6. 1695-1707. Lorenzo Corsini
7. 1707-1718. T. Patrizi
8. 1718-1728. Carlo Collicola.
9. 1728-1729. Niccolò Negroni
10. 1730-1739. Carlo Sagripante
11. 1740-1743. Mario Bolognetti
12. 1745-1747. G. Battista Mesmeri
13. 1747-1753. Francesco Banchieri
14. 1754-1759. Nicola Perelli

(1) Non avendo potuto, non diciamo nel testo, ma neanche nelle note, far menzione nè di tutti i cardinali protettori del Monte, nè di tutti i monsignori tesorieri che, soppresso il cardinale protettore, divennero *de iure* primi provvisori della Congregazione, nè di tutti i tesorieri generali che si successero nel governo del Monte fin da quando questo passò alla loro assoluta dipendenza, nè infine di tutti gl' ispettori e direttori degli uffici, stimiamo pregio dell'opera darne qui l'elenco completo.

(2) Esercitò il suo protettorato per mezzo di viceprotettori.

15. 1759-1766. Saverio Canali
16. 1766-1773. Angelo Braschi
17. 1785-1794. Fabricio Ruffo
18. 1794-1798. Girolamo Della Porta
[1798-1800. *Governo Repubblicano francese*]
[1800-1803. A. Roverella *Visitatore Apostolico*]
19. 1803-1809. Alessandro Lante
[1810-1813. *Governo Imperiale francese*]

C) Tesorieri Generali.

1. 1814. Antonio Pallotta
2. 1814-1816. Luigi Ercolani
3. 1816-1819. Cesare Guerrieri Gonzaga
4. 1819-1820. Belisario Cristaldi
5. 1820-1826. Mario Mattei
6. 1826-1832. Angelo Maria Vannini *Pro-Tesoriere*
7. 1833-1838. G. Luigi Brugnola
8. 1838-1845. Card. Tosti *Pro-Tesoriere*
9. 1845-1847. Giacomo Antonelli
10. 1847-1849. C. Luigi Morichini *Pro-Tesoriere*
[1849. *Governo Repubblicano romano*]
11. 1850-1854. *Comm.* Angelo Galli *Pro-Tesoriere*
12. 1854-1870. Giuseppe Ferrari

A) Ispettori Generali.

1. 1766-1815. Prospero Campana
2. 1815-1816. Antonio Azzurri
3. 1816-1825. Raimondo Descendente
4. 1825-1826. Gioacchino Sebregondi
5. 1826-1828. Antonio Salvati
6. 1828-1832. Gaspare Azzurri

B) Direttori.

1. 1832-1857. G. Pietro Campana
2. 1857-1858. Michele Guidi
3. 1859-1866. Filippo Massani
4. 1866-1870. F. Guglielmi

INDICI



I.

INDICE DEI NOMI
E DELLE COSE PIÙ NOTEVOLI (*)

(*) Il numero susseguente al nome o alla cosa indica la pagina; quando occorre, s'indica la nota col numero rispettivo, o anche il testo e la nota con *e nota*.

II.

INDICE GENERALE

APPENDICE

ILLUSTRAZIONI NEL TESTO

TAVOLE FUORI TESTO

